

COMUNE DI SANTO STEFANO QUIQUINA



PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE RELAZIONE



Arch. Claudio Militello



RELAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

PARTE PRIMA

1.1 Introduzione:

Il presente piano delle emergenze comunali di protezione civile, è stato redatto nel 2020 e nasce come esigenza di aggiornare il piano già esistente alle nuove linee guida del D.N.P.C.

Il piano è stato pensato come uno strumento pianificatore snello, duttile ed elastico, che metta il Personale che ne dovrebbe fare uso, di fronte a scenari di rischio ben rappresentati, da affrontare con metodi conformi alle procedure di intervento del sistema P.C. e con Personale e mezzi idonei e ben individuati.

Seguendo questi principi ispiratori si è preferito avere una completa e quanto più dettagliata possibile analisi e rappresentazione del territorio, con particolare riguardo al centro urbano, con il suo tessuto, il patrimonio architettonico ed artistico; ciò ha consentito di potere meglio affrontare ed esplicitare, rispetto al passato, le problematiche degli aggregati fatiscenti e della preservazione dei beni artistici e monumentali, censiti come patrimonio collettivo.

L'individuazione dei rischi si è basata su una lettura attenta del territorio, individuando e analizzando il rischi sismico, incendio, idrogeologico, o nei suoi derivati quali frane, alluvioni ed esondazioni, oltre ad ulteriori rischi come l'inquinamento da amianto, l'incendio di interfaccia, l'emergenza neve, la viabilità strategica e il rischio crollo di fabbricati fatiscenti, affrontato con particolare attenzione, ritenendolo una criticità prioritaria per lo stato attuale in cui versa il nostro centro storico.

La determinazione delle vulnerabilità territoriali e dei beni esposti hanno consentito di addivenire ad una graduazione del rischio analizzato correlabile al danno atteso.

La formula di base indicatrice di un determinato rischio, $R = P \times V \times E$, ci dice chiaramente che Pericolosità, Vulnerabilità e valore Esposto, in termini di vite umane e/o insediamenti produttivi, infrastrutture ed ogni altro genere di bene, sono i fattori direttamente proporzionali al danno atteso e che ogni azione di eliminazione o mitigazione del rischio passa attraverso una loro riduzione o annullamento.

In tale ottica il presente piano va visto come atto preventivo, di indirizzo per le attività da svolgere nel territorio, affinché gli effetti dei rischi, siano essi naturali che antropici, non vengano amplificati o addirittura generati da comportamenti e scelte umane errate.

Inoltre, il presente documento ha valore operativo, essendo improntato su modelli, procedure e linee guida propri della struttura di protezione civile.

Lo sviluppo della fase progettuale ha comportato una prima parte generale dedicata alla raccolta di informazioni sul territorio comunale, sulla popolazione, sulle attività produttive e le infrastrutture.

A seguire si sono ricercate le fonti di rischio insistenti nell'ambito territoriale del comune.

I lineamenti della pianificazione, di cui al metodo Augustus, ed i modelli di intervento per ogni tipologia di rischio hanno completato il piano.

Resta in capo all'Amministrazione comunale l'onere di completare ed aggiornare le tabelle e gli elementi individuativi di alcuni esposti.

COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

1.2 Parte generale



Abitanti al 30/06/2020: n. 4313; Capoluogo Agrigento; Distanze: Agrigento: Km.73 circa - Palermo: Km.92 circa – Aeroporto Falcone-Borsellino: Km. 123 circa; Altezza media 732 m.s.l.m. – Altezza Pizzo Stagnataro 1346 m. s.l.m.

Provincia	Agrigento (AG) ,oggi Libero Consorzio dei Comuni dell'Agrigentino.
Regione	Sicilia
Popolazione	4313 abitanti (30/06/2020)
Superficie	85,52 km ²
Densità	50.43 ab./km ²
Codice Istat	084040
Codice catastale	I356
Prefisso	0922
CAP	92020

1.3 IL TERRITORIO

S. Stefano Quisquina sorge a 732 metri sul livello del mare e dista 73 km circa da Agrigento. È ubicato in un'ampia vallata circondato dai monti Sicani, in corrispondenza delle sorgenti del fiume Magazzolo e il suo territorio si espande per 85.52 kmq.

1.4 LA STORIA E I MONUMENTI

Il territorio di S. Stefano Quisquina, ricco di acque e di terre fertili, ha subito diverse dominazioni e civiltà (Sicane, Musulmane, Normanne, Spagnole), ma i primi dati certi risalgono al 1729, quando il paese venne dedicato a S. Stefano, probabilmente perché l'area è coronata da monti, dal greco "Stephanos" che vuol dire corona. Prima della sua fondazione, alcuni documenti attestano l'esistenza di un casale "Sancti Stephani" appartenuto, già nel X secolo alla famiglia Sinibaldi. Il primo signore di Santo Stefano, di cui conosciamo il nome, fu Giovanni di Caltagirone, che visse al tempo di Federico II D'Aragona (1296 – 1337). A Giovanni successe il figlio Nicola, che viene ricordato per avere edificato un fortilizio a protezione del nuovo casale. Successivamente seguirono Giovanni e Ruggero Sinibaldi. Quest'ultimo era sposo di Maria Guiscarda, parente di Ruggero II, re dei Normanni. Dal loro matrimonio nacque Rosalia, proclamata Santa e patrona del paese. Nel 1396 divenne signore del paese Guiscardo de Aglis. Questa famiglia mantenne il potere in città sino al 1504 quando l'ultima erede, Giovanna, andò in sposa a Giovanni Larcana i quali divennero i nuovi baroni del territorio. Nel 1549 Vincenzo Larcana vendette la baronia e gran parte dei suoi beni al Protonotaro del Regno di Sicilia, Alfonso Ruiz, che fece dono della baronia alla madre Elisabetta nel 1574. Essendo, questa, moglie di Carlo Ventimiglia, nel 1599 ogni diritto transitò alla famiglia Ventimiglia e Pietro Ventimiglia (figlio di Elisabetta e Carlo) fu investito della baronia il 16 settembre 1599. Intanto il casale andava trasformandosi in un vero paese. I Ventimiglia dominarono a lungo, sopravvissero anche ad eventi luttuosi. Il paese ebbe un particolare sviluppo sotto Giuseppe Emanuele Ventimiglia. Assunse definitivamente la denominazione di S. Stefano Quisquina il 4 gennaio 1863. Sono da visitare le belle costruzioni del Settecento e in particolare la Chiesa Madre del XVI secolo dedicata a S. Nicola di Bari che conserva un Crocifisso ligneo intagliato, la Chiesa del Santuario di Santa Rosalia, posto in luogo ameno, ricco di vegetazione e situato tra i monti Cammarata e delle Rose. Insigni sono le architetture urbane come il Palazzo Baronale dei Ventimiglia del 1745 e la splendida Fontana del XVIII secolo sita in piazza Castello.

Altre informazioni

Nome abitanti	Stefanesi
Santi Patroni	Santa Rosalia – prima domenica di giugno Santo Stefano Protomartire – 26 dicembre Madonna della Catena – seconda domenica di ottobre San Giacinto Giordano Ansalone – ultima domenica di luglio

Classificazione sismica e climatica:

Zona sismica	2
Zona climatica	D
Gradi giorno	1.688

Dati geografici

Altitudine 732 m s.l.m.

Misura espressa in *metri sopra il livello del mare*.

Coordinate Geografiche

sistema sessagesimale

37° 37' 31,87" N

13° 29' 30,61" E

sistema decimale

37,625514° N

13,491857° E

Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est).

I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale **DMS** (*Degree, Minute, Second*), che il sistema decimale **DD** (*Decimal Degree*).

1.5 COMUNE INFORMAZIONI UTILI:

	Ubicazione	Telefono	Note
SEDE	Via Roma, 162	0922/982545 0922/982595	
Sindaco	Via Roma, 162	0922/982545	
P. M.	Piazza San Giordano Ansalone, 1	0922/992052	Diretto P.M. Centralino
U.T.C.	Via Roma, 162	0922/982595	Area LL.PP. Area Urbanistica

Forze dell'Ordine :

Corpo	Indirizzo	Dirigente/Comandante	recapito telefonico
Polizia Municipale	PIAZZA SAN GIORDANO ANSALONE, 1	ISP. CAPO CAPODICI GIOVANNI ISP. CAPO MESSINA GAETANO	3405910523 3281086435 0922/992052
Carabinieri	VIA RUSSELL, 1 S. STEFANO Q.		0922/993228 0922/900369 113
Polizia di Stato	PIAZZA VITTORIO EMANUELE - AGRIGENTO	-----	0922/483111 112
Guardia di Finanza	VIA SCIME' G. 2 AGRIGENTO	-----	0922/605320 117
Capitaneria di Porto	-----	-----	-----
Corpo Forestale	VIA FONTANA BIANCA, 12	M.LLO GELARDI GIUSEPPE	0922/982065 1515

SANITÀ:

Tipo	Indirizzo	Telefono
Casa di Salute I. Attardi	<i>Via Nazionale Sud – S. Stefano Quisquina</i>	0922/989866 0922/992149
Ufficiale sanitario	<i>Via Cappuccini – ASP Bivona</i>	0922/993011
Guardia medica	<i>Piazza Castello – S. Stefano Quisquina</i>	0922/982311
Ospedale S. Giovanni Di Dio	<i>Agrigento</i>	0922/442111 0922/591221
Ospedali Civili Riuniti	<i>Sciacca</i>	0925/962111 0925/23166

Ospedale Civico	<i>Palermo</i>	091/6661111 091/6062207
Centrale 118	-----	118

Vigili del fuoco:

Ubicazione	Comandante	Recapito telefonico
VILLASETA (AG)		0922/511911 0922/511902 115

Volontariato :

Associazione	Responsabile	Sede	Recapito	N° Volontari
NON PIÙ SOLI	FERRARO GIUSEPPE	VIA L. ATTARDI		15
AVIS	CHILLURA FRANCESCO	VIA I. ATTARDI		15
UNA MANO PER	LETO BARONE VALERIA	C.DA S.ELIA		10
DOMENICO PIZZO	IPPOLITO CONCETTA	CITTADELLA DELLE ASSOCIAZIONI		10
ASSOCIAZIONE NAZIONAL CARABINIERI	TROJA PASQUALE	PIAZZA SAN GIACINTO GIORDANO ANSALONE 1		4
RADIO SANTO STEFANO	CHILLURA SALVATORE	VIA RECIPIENTE		6
QUISQUINACHANNEL	GAETANI LISEO GIOVANNI	VIA TRAINA, 3		6
PRO LOCO	ADAMO GIUSEPPE	VIA L. ATTARDI, 54		30

ISTITUZIONI

	Indirizzo	Responsabile/Dirigente	Recapito telefonico
Prefettura	PIAZZA ALDO MORO,1		0922/483111
Dipartimento Reg.le Prot. Civile S.O.R.I.S.	VIA ABELA N.º 5 PALERMO		091/7071975 800404040

Dipartimento Regionale Protez. Civ. Servizio di Agrigento-	VIA PAPA GIOVANNI XXIII°,188		0922/460011
Ufficio P.C. Libero Cons.Comuni Agrigentino	VIA ACRONE		0922/593111
Beni culturali	VIA S.MARIA DEI GRECI		0922/23626
ISPETTORATO Agricoltura AG	PIAZZALE UGO LA MALFA		0922/4608618
CAMERA Commercio II.AA.	VIA ATENEA, 317		0922/490211
ISPETT. REG.LE foreste AG	VIA STURZO, 14		0922/594599
Uff. Reg.le Azienda Foreste AG	VIA PAPA GIOVANNI XXIII°, 188		
Provincia regionale	PIAZZA ALDO MORO, 1		0922/593111

1.6 RISORSE COMUNALI

PERSONALE:

Dirigenti	Funzionari	Personale ausiliario	Altro
4	15	7	—

MEZZI :

Tipo	Utilizzo/portata	Note
Fiat Punto	Polizia Municipale	
Fiat Panda	U.T.C.	
Iveco Daily	Servizi di manutenzione	
Fiat Doblò	Servizio Idrico	
Iveco	Autobotte	
Iveco Daily	Scuolabus	Fornito di pedana elevatrice e allestimento per soggetti con disabilità
Iveco Daily 50C17	Scuolabus	
Miniescavatore	Servizi di manutenzione	
Trattorino Oleo-Mac	Taglia erba	

MATERIALI:

Quantità	Tipo	Note
1	Pompa elettrica per travasi	
1	Betoniera elettrica	
1	Trapano	
2	Flex	
1	Martello pneumatico elettrico	
1	Gruppo elettrogeno	
4	Decespugliatore	
1	Soffiatore con motore a benzina	
1	Taglia siepi	
1	Motosega	
1	Taglia erba a motore	
1	Arieggiatore campo di calcio a motore	

Recapiti telefonici e Servizi comunali:

SINDACO:

Cacciatore Francesco

Indirizzo: Via Roma

RECAPITI TELEFONICI	
Comune	0922982545
Gabinetto	
Cellulare	347 3035439
Ufficio	
Abitazione	
N. PROT. CIVILE	337 1563090

V. SINDACO:

Giambartino Teresa

Indirizzo: Via Roma

RECAPITI TELEFONICI	
Comune	0922982595
Stanza Comune	
Cellulare	
Ufficio	
Abitazione	
Altro	

SEGRETARIO COMUNALE:

Dott. Francesco Piro

Indirizzo: Via Roma

RECAPITI TELEFONICI	
Comune	092298212
Segreteria	092298212
Cellulare	
Abitazione	
Altro	Fax 0922989341

RESPONSABILE DI AREA U.T.C.:

Arch. Angelo Lupo

Indirizzo: Via Roma

Recapiti telefonici	
Comune	0922982595
U.T.C.	0922982595
Cellulare	328 1256175
Fax	0922989341
Abitazione	
N. Prot. Civile	337 1563085

RESPONSABILE DI AREA P. M.:

Arch. Angelo Lupo

Indirizzo: Via Roma

Recapiti telefonici	
Comune	0922992052
Comando	0922992052
Cellulare	328 1256175
Abitazione	
Altro	<u>Fax 0922992052</u>

RESPONSABILE DI AREA SEGRETERIA – AFFARI GENERALI:

Dott. Giuseppe Maniscalco

INDIRIZZO: VIA ROMA

Recapiti telefonici	
Comune	0922982595
Servizio	0922982595
Cellulare	
Abitazione	
Altro	Fax 0922989341

RESPONSABILE DI AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:

Dott.ssa Anna Rita Gagliano

Indirizzo: Via Roma

Recapiti telefonici	
Comune	0922982595
Servizio	0922982595
Cellulare	
Abitazione	
Altro	Fax 0922989341

RESPONSABILE DI AREA SOCIO - ASSISTENZIALE:

Dott.ssa Carmelina Castello

INDIRIZZO: VIA ROMA

Recapiti telefonici	
Comune	0922907211
Servizio	3282389260
Cellulare	3475855838
Abitazione	0922900161
Altro	Fax 0922903996

SERVIZIO	UFFICIO COMPETENTE	DIRIGENTE / RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO
Gabinetto Sindaco			
Segreteria	AREA AFFARI GENERALI	DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO	0922982595
Servizio anagrafe	AREA AFFARI GENERALI	DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO	0922982595
Risorse umane e Organizzazione	AREA AFFARI GENERALI	DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO	0922982595
Servizi informatici e Sito Web	AREA AFFARI GENERALI	DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO	0922982595
Ufficio Protocollo e Centralino	AREA AFFARI GENERALI	DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO	0922982595
Messo Notificatore e Albo Pretorio Online	AREA AFFARI GENERALI	DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO	0922982595
Collaborazione alla Presidenza del Consiglio	AREA AFFARI GENERALI	DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO	0922982595
URP	AREA AFFARI GENERALI	DOTT. GIUSEPPE MANISCALCO	0922982595
Bilancio e Programmazione	AREA FINANZIARIA	DOTT.SSA ANNA RITA GAGLIANO	0922982595
Economato	AREA FINANZIARIA	DOTT.SSA ANNA RITA GAGLIANO	0922982595
Servizio Idrico e Lampade Votive	AREA FINANZIARIA	DOTT.SSA ANNA RITA GAGLIANO	0922982595
Tributi	AREA FINANZIARIA	DOTT.SSA ANNA RITA GAGLIANO	0922982595
Servizi Sociali	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE		0922982595
Pubblica Istruzione e Cultura	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE		0922982595
Opere e Lavori Pubblici	AREA TECNICA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595
Urbanistica e Territorio	AREA TECNICA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595
Servizio Idrico	AREA TECNICA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595
Rifiuti - Ecologia	AREA TECNICA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595
Attività Produttive	AREA TECNICA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595
Servizi Cimiteriali	AREA TECNICA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595
Addetti Manutenzione	AREA TECNICA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595
Polizia Locale	AREA VIGILANZA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595
SUAP	AREA VIGILANZA	ARCH. ANGELO LUPO	0922982595

NOTIZIE SULLA POPOLAZIONE



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA Provincia di Agrigento

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Dati Popolazione

Dati generali;
Suddivisione popolazione;
Suddivisione popolazione per famiglie;
Suddivisione popolazione per territorio;
Suddivisione popolazione per zone urbanistiche;
Alunni;
Suddivisione popolazione scolastica

1.7 POPOLAZIONE:

Si è fatto riferimento ai dati Comunali aggiornati al 30/06/2020.

Sono riportati dati sull'andamento della popolazione negli anni che ovviamente in linea con le altre realtà locali registra un decremento continuo dal 1951 ad oggi, attestandosi sui 4313 abitanti. La suddivisione per classi d'età mostra una certa prevalenza degli anziani sulle fasce giovanili, l'indice di mortalità supera quello di natalità.

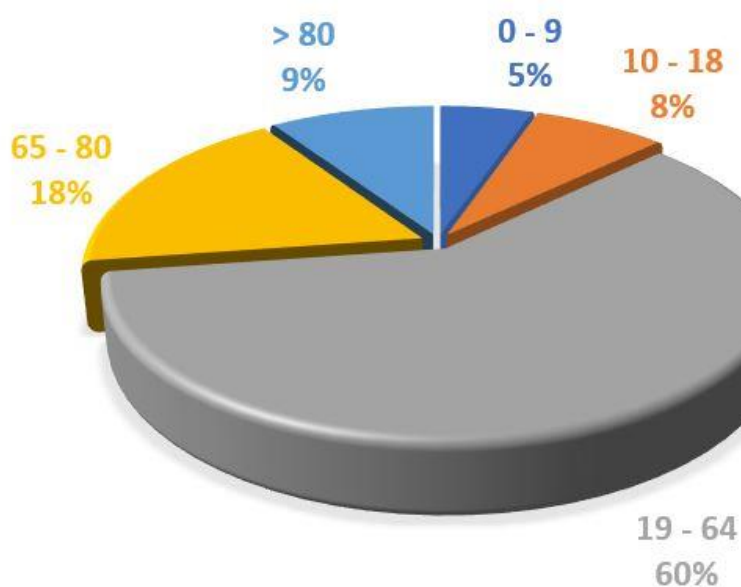
SUPERFICIE TERRITORIALE (KMQ)	POPOLAZIONE RESIDENTE			Densità per Kmq
	MF	M	F	
85,53	4313	2068	2245	50.43

FAMIGLIE			
Numero	Componenti	Numero medio di componenti per famiglia	
1994	4313	2	

POPOLAZIONE SUDDIVISA PER FASCE D'ETÀ

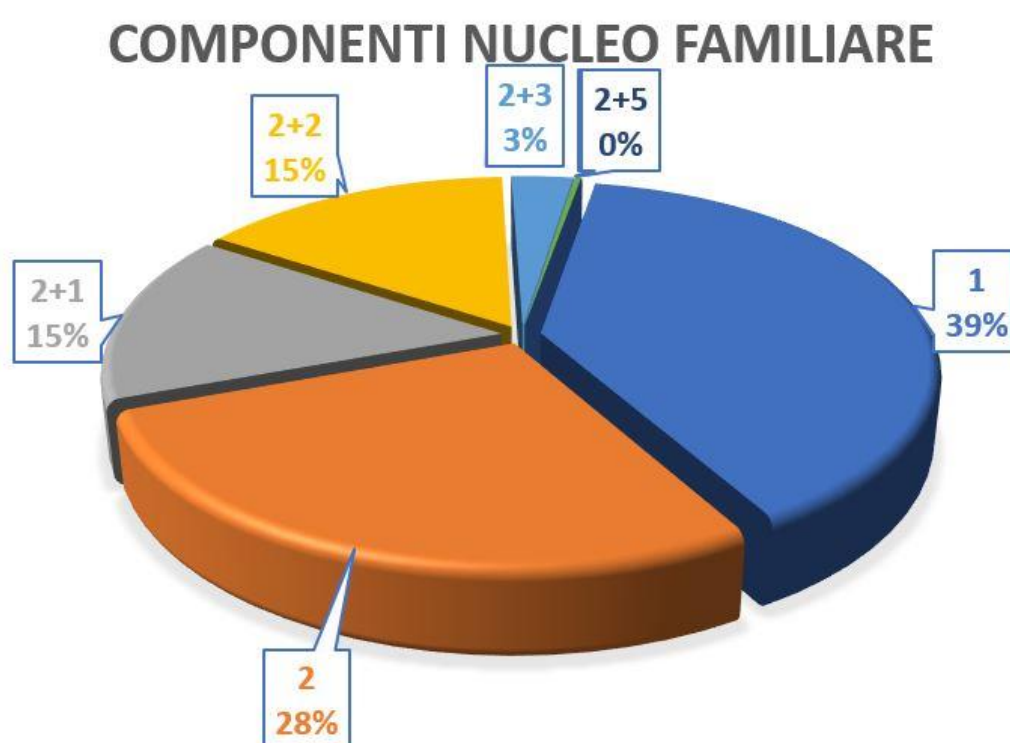
Fascia d'età	0 - 9	10 - 18	19 - 64	65 - 80	> 80
N. Abitanti	229	327	2580	771	406
Percentuale	5%	8%	60%	18%	9%

POPOLAZIONE SUDDIVISA PER FASCE DI ETÀ'



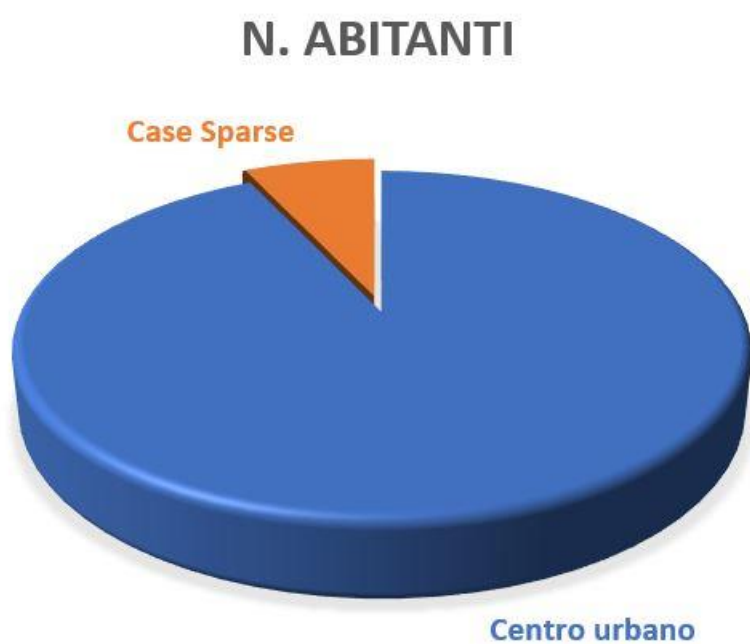
POPOLAZIONE SUDDIVISA PER NUMERO COMPONENTI NUCLEI FAMILIARI

Numero componenti	1	2	2+1	2+2	2+3	2+4	2+5
N. famiglie	778	550	296	304	60	6	0
Percentuale	39%	28%	15%	15%	3%	0%	0%



SUDDIVISIONE POPOLAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE

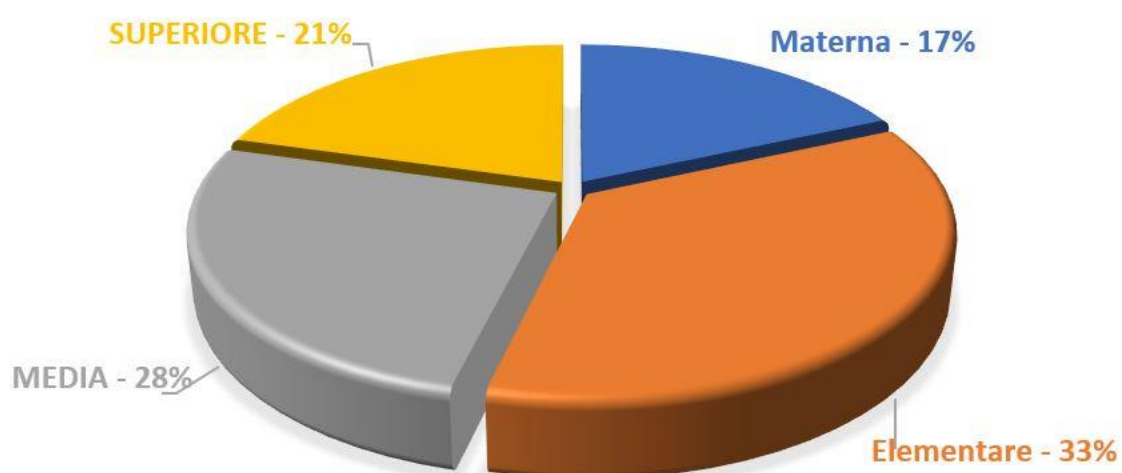
Zona di riferimento	Centro urbano	Case Sparse
N. Abitanti	4011	302
Percentuale	93%	7%



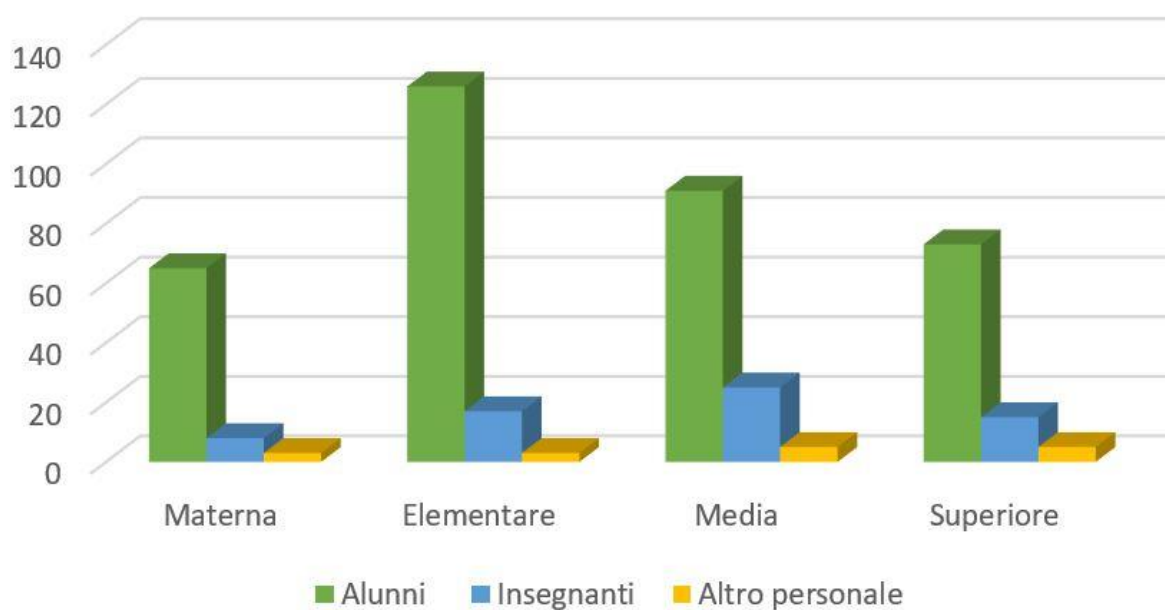
SUDDIVISIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA

	Materna	Elementare	Media	Superiore
Alunni	65	126	91	73
Insegnanti	8	17	25	15
Altro personale	3	3	5	5
Totale	76	146	121	93

POPOLAZIONE SCOLASTICA



POPOLAZIONE SCOLASTICA



Distribuzione della popolazione a giugno 2020 – Santo Stefano Quisquina

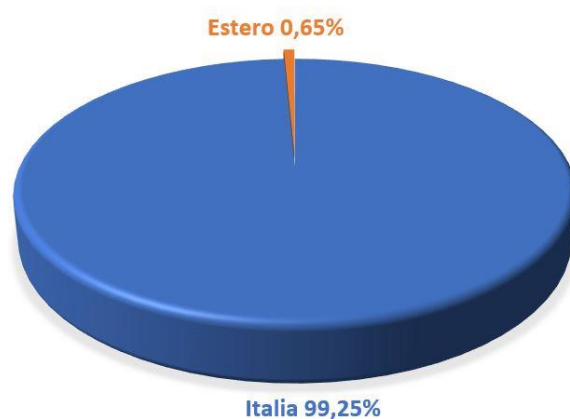
Età	Celibi/ Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi		Femmine		Totale	
0-4	107	0	0	0	44	41,1%	63	58,9%	107	2,48%
5-9	122	0	0	0	54	44,3%	68	55,7%	122	2,82%
10-14	158	0	0	0	92	58,2%	66	41,8%	158	3,66%
15-19	214	0	0	0	112	52,3%	102	47,7%	214	4,96%
20-24	256	8	0	0	131	49,4%	134	50,6%	265	6,14%
25-29	237	28	0	0	123	56,4%	142	43,6%	265	6,14%
30-34	156	54	0	3	111	52,1%	102	47,9%	213	4,94%
35-39	85	114	1	5	97	47,3%	108	52,7%	205	4,75%
40-44	83	158	2	5	115	46,4%	133	53,6%	248	5,75%
45-49	72	239	5	11	161	49,2%	166	50,8%	327	7,58%
50-54	75	267	10	9	186	51,5%	175	48,5%	361	8,37%
55-59	48	276	9	8	160	46,9%	181	53,1%	341	7,90%
60-64	57	243	3	12	165	52,4%	150	47,6%	315	7,30%
65-69	26	227	22	3	134	48,2%	144	51,8%	278	6,45%
70-74	37	165	47	2	116	46,2%	135	53,8%	251	5,82%
75-79	16	122	57	2	87	49,2%	110	50,8%	197	4,57%
80-84	13	112	90	1	101	46,8%	115	53,2%	216	5,01%
85-89	8	54	91	1	59	38,3%	95	61,7%	154	3,57%
90-94	4	13	49	0	17	25,8%	49	74,2%	66	1,53%
95-99	2	2	11	0	6	40,0%	9	60,0%	15	0,35%
100+	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Totale	1.774	2.080	397	62	2.071	52,0%	2.242	48,0%	4.313	100%

Popolazione straniera residente a Santo Stefano Quisquina a Giugno 2020. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Incidenza popolazione straniera:

Provenienza	Italia	Eestero
N. complessivo	4281	32

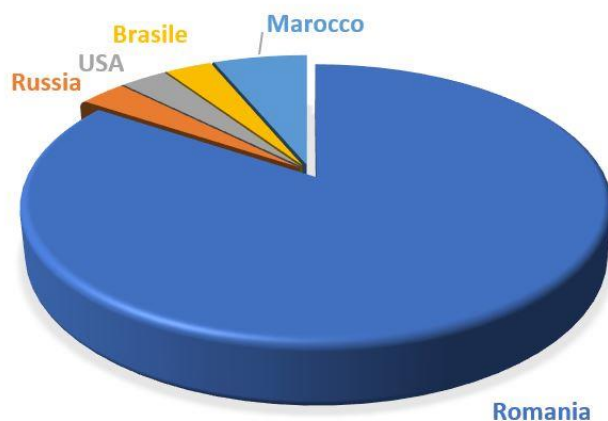
INCIDENZA POPOLAZIONE STRANIERA



Paesi di provenienza:

Provenienza	Romania	Russia	USA	Brasile	Marocco
N. complessivo	27	1	1	1	2
Femmine	21	1	1	1	2
Maschi	6	0	0	0	0

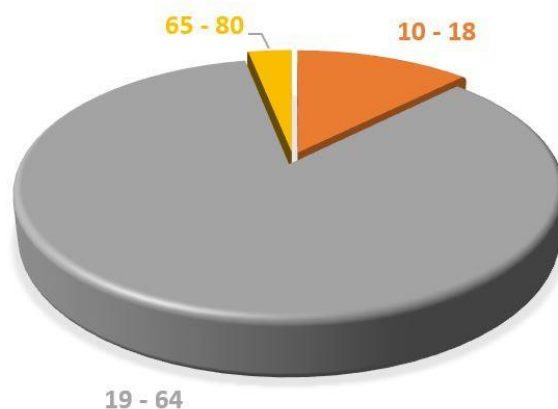
PROVENIENZA POPOLAZIONE STRANIERA



Popolazione straniera per fascia di età:

Fascia d'età	0 - 9	10 - 18	19 - 64	65 - 80	> 80
N. Abitanti	0	4	27	1	0
Percentuale	0%	12,5%	84,4%	3,1%	0%

N. ABITANTI STRANIERI PER FASCIA DI ETÀ'



Fascicolo dei portatori di handicap o diversamente abili

E' compito dei Servizi Sociali del Comune, di concerto con l'A.S.P., avere sempre un quadro aggiornato e puntuale delle persone portatrici di handicap o diversamente abili, con le informazioni necessarie, al fine di potere provvedere con tempestività e con le dovute modalità, con mezzi e personale idoneo al caso, alla loro assistenza al momento della bisogna.

RISORSE TERRITORIALI

1.8 Inquadramento generale.

Il comune di Santo Stefano Quisquina si trova nella zona centro occidentale della Sicilia, lungo l'arteria stradale, SS 118 Corleonese Agrigentina ed SS 189, ad una distanza stradale di circa 92 km da Palermo e km 73 da Agrigento. Le infrastrutture aeroportuali di cui si serve risultano essere principalmente Palermo e più limitatamente Catania e Trapani.

All'interno del proprio territorio, in prossimità della Casa di Cura I. Attardi è ubicata un'elisuperficie, con illuminazione notturna, adibita a soccorso urgente sanitario.

ELISUPERFICIE :

Località	Coordinate geografiche		Note
Via Nazionale Sud – SS 118	37° 37' 58,65"	13° 28' 28,80"	Area atterraggio =mq. 315,00

1.9 Occupazione ed indicatori economici:

Santo Stefano Quisquina sconta, comunemente a tutta l'area geografica di appartenenza un grave deficit occupazionale, specialmente giovanile, e ancor più tra le classi con alto grado di istruzione.

A mitigare la situazione generale rispetto al circondario, contribuisce la presenza di iniziative private nei settori zootecnico, caseario e artigianale, mentre l'agricoltura e l'edilizia, il mondo delle professioni, soffrono una battuta di arresto considerevole rispetto ad un passato sicuramente più dinamico.

I dati raccolti ci raccontano di chiusure di diverse attività commerciali, artigianali, edili e dell'emorragia continua delle migliori risorse giovanili principalmente verso i Paesi del nord Europa.

I dati forniti dal comune sulle attività presenti per il censimento delle risorse territoriali constano in circa 275 attività economiche.

ATTIVITA' ECONOMICHE:

ATTIVITA	Agricoltura	Commercio	Artigianato	Turismo	Servizi
Percentuale	22%	37%	32%	3%	6%

ATTIVITA' ECONOMICHE



ATTIVITÀ ARTIGIANE:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
Alessi Andrea	C.da Rosario s.n.c.	Muratore
Alessi Cristian	C.da Rosario s.n.c.	Lavori edili
Bellomo Salvatore	C.da "S. Elia" s.n.c.	Mecc. Gomm. e Rev. Autoveicoli
Bene Teresa	C.da "Morticelli" s.n.c.	Lavorazione vetro piano
Cacciatore Adolfo	Via Roma n°7	Sub-Agente Assuicurazioni
Cacciatore Antonello	Via Ferraro n°88	Pasta fresca, cuscus, farinacei
Cacciatore Domenico	C.da "Costa dell'Aquila"	Muratore, lavori stradali ecc..
Cacciatore Giovanni	Via Martiri di Nassiria n°1	Muratore
Cacciatore Giovanni	Via Prato n°3	Movimento terra, lavori edili ecc...
Cacciatore Giovanni	Via C. Battisti n°2	Ingrosso prodotti lattiero - caseari
Cacciatore Maria	S.S.118 - Km 74,385	Gommista
Cacciatore Salvatore	Via L. Attardi n°49	Meccanico, gommista
Cammarata Salvatore	Via Fiera n°13	Costruzione edifici
Cannella Andrea & C. s.n.c.	C.da "Morticelli"	Smalt. R.S.U. e speciali - Disinf. Disinfest. e Deratt.
Cannella Angelo	C.da "Morticelli"	Lavorazione vetro piano
Cannella Dario	C.da "Fontanabianca"	Installazione di impianti elettrici
Castellano Agostino	Via La Masa s.n.c.	Gommista - Maccanico
Castellano Mariella	Via Roma n°63	Tabacchi

Castellano Vincenzo	Via L. Attardi n°81/B	Meccanico, gommista
Castellano Nataluzzo F.sco	C.da "Contuberna" s.n.c.	Officina, costruzioni meccaniche
Ciccarello Nicole	C.da "Buffa" s.n.c.	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
Ciccarello Teresa	Via Reina n°30	Cartoleria Edicola
Città Anna Maria Amalia	Piazza Castello n°20	Alimentari e tabacchi
Collura Paolo	Via A. Moro n°	Lavori edili, movimento terra
Cullaro Angelo	C.da "Contuberna" s.n.c.	Falegname per fabbricazione porte
Cullaro Salvatore	Via Z/3 n°8	Imprenditore Edile
Demina Olga	Via Puccini n°4	Produzione Software
Di Mauro Sebastiano	Piazza del Monte n°10	Lavori edili, stradali ecc..
D'Onofrio Sabrina	Via L. Panepinto n°20	Elaborazione dati contabili
ECOINDUSTRIE ED EN. AL. S.R.L.	Via Goethe n°5	Raccolta rifiuti
Ferlita Ignazio	C.da "Margimuto" s.n.c.	Lavori edili
Ferraro Bernardina	Via Arco n°12	Panificazione
Ferraro Delfino EDIL COSTR.NI FERRARO s.r.l.	Via Gramsci n°10	Costruzione edifici
Ferranti Domenico	P.zza della Repubblica, 1	Lavori idraulici, agricoli e forestali ecc.
Ferraro Ignazio	Via Carmelo n°18	Fabbro, lavori in alluminio
Ferraro Pietro	C.da "Minavento" s.n.c.	Fabbr. prodotti in calcestruzzo
Gaetani Antonino	Via Ferraro n°17	Meccanico, gommista
Geraci Ignazio	C.da "Contuberna" s.n.c.	Tipografo
Giambartino Giuseppe	C.da "Piano Lazzara" s.n.c.	Piccoli appalti edili
G.T.M. di Mirabile Giuseppe e c s.n.c.	Via Roma n°122	Alimentari - Tabacchi
La Novara Giovanni	Via A. Moro n°41	Lavori edili, stradali ecc..
I.G.M. s.r.l.	C.da "Pantano" s.n.c.	Produzione calcestruzzo
I.G.M. s.r.l.	C.da "Pantano" s.n.c.	Autolavaggio
Puleo Ignazio	Somministrazione Alimenti e bevande	Via L. Attardi n°62
Lazzara Domenico	C.da "Contuberna" s.n.c.	Carroziere
Leone Ignazio	Via F. Crispi n°20	Lavori edili, stradali ecc..
Lo Cicero Giuseppe	Piazza del Monte n°10	Elettricista
Maniscalco Angelo	Via Z/2 n°23	Lavori edili, stradali ecc..
Maniscalco Franco	Via G. Ansalone n°2	Lavori edili, stradali ecc..
Maniscalco Nicola	Piazza Martorana n°10	Elettricista
Maniscalco Salvatore	C.da "Contuberna" s.n.c.	Meccanico, gommista
Massaro Andrea	Via delle Rondini n°12	Inizio Attività panificio e prodotti da forno
Marretta Luca	Via Nazionale Sud s.n.c.	Autolavaggio
Martorana Maria Pina	Via G. Marconi 11	Vendita giornali e tabacchi
Messina Emanuele	Via L. Attardi n°23/bis	Distribuzione carburanti
Messina Rosalia	Via Nazionale Sud n°34	Carrozzeria, meccanico, gommista
Militello Francesco	Via Ciccarello n°83	Lavori edili
Militello Maurizio	Via Roma n°70	Gastronomia per asporto
Mistretta Vincenzo	Via Molino Sottano n°4	Man. macch. per ufficio
Mortellaro Giovanni	Via Spoto n°43	Movimento terra
Mortellaro Giuseppe	Via G. Marconi n°16	Servizi di contabilità
Mortellaro Ignazio	Via Molino Sottano n°28	Decoratore
Mortellaro Pietro	Via Giacchino n°75	Rip. Macchine per ufficio, computer ecc..
Nascè Antonino	Via I. Panepinto n°44	Stampa Grafica
Nicoletta Puzzillo Giuseppe	Via Russell n°2	Impianti elettrici e nolo amplificazione
Palumbo Giuseppe	C.da "S.Elia" s.n.c.	manutenzione verde pubblico
Parla Maurizio	Via C. Marx n°4	Lavori edili
Parrino Luca (EDILTECNICA)	C.da "Molinazzo" s.n.c.	Trattamento rifiuti

Pecoraro Vittorio	Via tramontana n°43	Impianti elettrici
Pensato Egidio Tommaso	Via Pizzo n°13	Gastronomia per Asporto
Petruzzelli Anna Maria	Via Leto n°12	Sub-Agente delle Assicurazioni
Picone Gianfranco	C.da "Prato" s.n.c.	Fabbr. esplosivi per fuochi artificiali
Pizzo Alessandro	Via Marina n°20	Impianti elettrici
Provenzano Giuseppe	Via Reina n°12	Fotografo
Puleo Filippo	Via A. Moro n°41	Sbancamento e movimento terra ecc.
Puleo Riccardo	Via Processione n°19	Autolinea urbana
Puleo Enzo	Via Processione n°19	Sbancamento e movimento terra ecc.
Costa Maria	Giocattoli, rivendita giornali	Via L. Attardi n°7
Pullara Salvatore	Via L. Attardi n°65	Elettrauto
Pullara Salvino	C.da "S. Elia" s.n.c.	Lavori edili
Reina Giuseppe	Via Palma n°82	Lavori edili
Rizzo Giuseppe	C.da "S. Elia" s.n.c.	Meccanico
Rusotto Giuseppe	Via Papacquaro n°15	Inizio Attività laboratorio prodotti tipici
Scolaro Nicolas	Via Gramsci n°12	Lavori edili e agricoli
SO.GEO	Via Garibaldi n°16	Analisi geotecniche su campioni
Sinardi Maria	C.da "Buonanotte" s.n.c.	Panificio
Spallino Nicolò	Via L. Attardi n°10	Laboratorio di pasticceria
Tagliarino Filippo	Via Roma n°141	Fotografo
Traina Giuseppe	C.da "Font. Secca-Pantano"	Officina Meccanica
Traina Giuseppe	P.zza Castello n°39	Trivellazione, sondaggi ecc...
Troja Pasquale	Via Maranzano n°17	Ingrosso alimentari
Urso Giovanni	Via A. Moro n°76	Meccanico
Vacanti Angelo	Via L. Attardi n°37	Riparazione e assistenza tecnica
Vallone Francesco	Via Roma n°94	Autoscuola
Zambito Vincenzo Mauro	Via Teatro n°6	Tecnologie informatiche

ATTIVITÀ OLEARIE:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
C.D.L. OLEARIA s.r.l.	C.da "Calabrò" s.n.c.	Oleificio
"OLEIFICIO LA MACINA s.r.l."	C.da "Piano Lazzara" s.n.c.	Oleificio

ACCONCIATORI, ESTETISTI BARBIERI, PARRUCCHIERI:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
Cannella Francesco	Piazza Castello n°33	Parrucchiere
Ferraro Angela	Via Ferraro n°7	Parrucchiera
Furia Gabriella	Via F. Crispi n°139	Estetista
Lazzara Carmela	Via Inglese n°25	Parrucchiera
Militello Brunella	Via Attardi n°7	Parrucchiera
Musso Maria	Via L. Attardi n°13	Acconciatore
Pullara Domenico	Via Roma n°112	Barbiere
Valenti Antonino	Via Roma n°138	Barbiere

BAR, RISTORANTI, PIZZERIE:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
Spallino Roberto	Via L. Attardi n°10	Bar - Pizzeria

Madonia Giuseppe	C.da "Margimuto" s.n.c.	Bar - Ristorante - Pizzeria
Di Maggio Francesco	Via Giacchino n°67	Bar
Cacciatore Stefano	Piazza Vittoria n°1	Bar
Castellano Giuseppa	C.da "Finocchiara"	Bar - Ristorante - Pizzeria
Mirasola Francesco	S.S. 118 Km.77+600	Bar - Ristorante - Pizzeria
Castellano Agostino VI.C.A. s.r.l.	Via Roma n°43	Bar
Spallino Nicolò	Via L. Attardi n°1	Bar - Pasticceria
TAHINI di Domenico Marino & C. s.n.c	Via Molino n°4	Bar - Pasticceria
Buonanotte Resort s.r.l.	C.da "Minavento" s.n.c.	Bar - Ristorante - Pizzeria
Golden Bar - Martorana di Marino Salvatore s.a.s.	Via L. Panepinto n°10	Bar
Puleo Francesco	Via L. Attardi n°62	Bar - Ristorante - Pizzeria

AGRITURISMO:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
Azienda Agrituristica "ROCCA REINA" di Lorenzo Reina	C.da "Rocca" s.n.c."	Agriturismo
Azienda Agrituristica "Serra Moneta" di Puleo Pier Paolo	C.da "Margimuto" s.n.c.	Agriturismo
Azienda "AGRITURISMO CICCARELLO" di Soc. Agr. Ciccarello s.r.l.	C.da "Voltano - Molinazzo" s.n.c.	Agriturismo
Azienda Agrituristica "Pietranera"	C.da "Pietranera" s.n.c.	Agriturismo

STRUTTURE RICETTIVE:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
PIGNA D'ORO COUNTRY HOTEL	C.da "Finocchiara"	Hotel - 4 Stelle
Albergo Diffuso Quisquina	Via Teatro n°12	Albergo Diffuso - 1 Stella
B & B - Karima	Via Catena n°19	Bed & Breakfast - 1 Stella
B & B - PIAZZA CASTELLO	Via Romano n°21	Bed & Breakfast - 3 Stella
B & B - DOMUS REINA	Via Madre Chiesa n°5	Bed & Breakfast - 2 Stella

STUDI MEDICI:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
LAURIA PANTANO ISIDORO	VIA LA MASA N°3	Studio medico e dentistico
PENDOLA IGNAZIO	VIA F. CRISPI N°42	Studio medico
PIAZZA VINCENZO ANTONIO	VIA TEATRO N°7	Studio medico
REINA ANTONINA	VIA CATANIA N°2	Studio medico
LA VALLE MERCEDES	VIA F. CRISPI N°42	Studio medico e pediatrico
MORTELLARO GIUSEPPE	VIA ROMA N°172	Studio dentistico
FILIPPELLO DANIELE	VIA CUSMANO N°17	Studio dentistico
PIAZZA SALVATORE	PIAZZA MADDALENA N°2	Studio dentistico

STUDI PROFESSIONALI:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
---------------	------	---------------------

Adamo Giuseppe	via L. Attardi	Architetto
Castellano Vincenzo	via L. Panepinto	Geologo
Cacciatore Maurizio	via Processione	Geometra
Chillura giuseppe	via Borsellino	Ingegnere
Città Filippo	via Reina	Ingegnere
Collura Giorgio	via A. Moro	Ingegnere
Collura Paolo	via A. Moro	Geometra
Ferraro Giuseppe	via Z5	Agronomo
Greco Lucchina Pietro Enzo	via L. Panepinto	Ingegnere
Leone Ignazio	via Arco	Ingegnere
Leone Valeria	via Arco	Dott. Forestale
Leto Angelo	via Cagnina	Geologo
Lino Ignazio	via Ferraro	Ingegnere
Lino Carlo	via L. Attardi	Architetto
Massaro Cenere Domenico	via Roma	Ingegnere
Massaro Cenere Ignazio	via Roma	Ingegnere
Militello Claudio	via Mortellaro	Architetto
Minì Vincenzo	via Valle	Agronomo
Mortellaro Petrocelli Massimo	via Cuba	Ingegnere
Mortellaro Salvatore	via Teatro	Dott. Forestale
Oliveri Fabrizio	via L. Panepinto	Ingegnere
Pizzo Gianluca	via Unità d'Italia	Geometra
Rametta Daniele	via Nocilla	Ingegnere
Rabante Massimo	Piazza Belmonte	Architetto
Reina Ernesto	via L. Panepinto	Ingegnere
Sarcone Claudio	via L. Panepinto	Architetto
Schillaci Ignazio	via Roma	Architetto
Schillaci Giuseppe	via Roma	Architetto
Scolaro Ignazio	via I. Attardi	Ingegnere
Traina Daniele	via Roma	Architetto
Urso Aldo	via Cagnina	Geometra

AZIENDE AGRICOLE:

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
Fondazione A. & S. Lima Mancuso	C.da "Pietranera" s.n.c.	Lavorazione di ceci e lenticchie, produzione conserve
Cacciatore Giovanni	C.da "Contuberna" - S.S. 118 - S.S.Q.	Produzione e confezionamento di prodotti agricoli
Scaglione Antonina	C.da "Noro" - S.S.Q.	Azienda Agricola
Massaro Cenere Rosa Maria	C.da "Finocchiara" - S.S.Q.	Azienda Agricola
Militello Salvatore	C.da "Misita" - S.S.Q.	Azienda Agricola
Costa Maria	Giocattoli, rivendita giornali	Via L. Attardi n°7
Di Carlo Salvatore	Telefonia e accessori	Via Roma n°11
Lorenzo Reina	C.da "Prato" - S.S.Q.	Azienda Didattica
Massaro Stefano	C.da "Castagna" - S.S.Q.	Azienda Agricola

Massaro Stefano	Piazza Europa	Distributo automatico di latte crudo
Cacciatore Angelo	C.da "Buonanotte" s.n.c.	Azienda Agricola
Società Agricola Presti	C.da "Molinazzo" s.n.c. - S.S.Q.	Azienda Agricola
Alferi Gaetano Giuseppe	Via Tramontana n°28 - S.S.Q.	Azienda Agricola
Ippolito Giuseppe	C.da "Castagna" - S.S.Q.	Azienda Agricola
Azienda Agricola - Filocco Francesco	C.da "Prato - Castagna"	Azienda Agricola
Azienda Mortellaro Giuseppe	C.da "Voltano"	Azienda Agricola
Castellano Giuseppa	C.da "Finocchiara" - S.S.Q.	Azienda Agricola
Ciccarello Salvatore	Via Capitano n°31 - S.S.Q.	Laboratorio per la trasformazione del miele

AZIENTE AGRICOLE ALLEVAMENTO BOVINI, OVINI E CAPRINI

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
Sinardi Domenico	C.da "Buonanotte"	Allevamento ovini
De Marco Isidoro	C.da "Pioppo"	Allevamento ovini, caprini ed equini
Azienda Agricola Presti Rosario di Presti Angelo	C.da "Molinazzo"	Allevamento ovini, caprini e bovini
Alfieri Giovanni	C.da "Rosario"	Allevamento bovini da ingrasso
Tirrito Rosalia Ilaria	C.da "Voltano - Molinazzo"	Allevamento ovini, equini e api
Agnello Francesco	C.da "Pietra di Guida"	Allevamento ovini
Massaro Stefano	C.da "Castagna"	Allevamento ovini, bovini e avicolo
Troja Sonia	C.da "Pantano"	Allevamento ovini e caprini
Cognata Angelo	C.da "Pietra di Guida"	Allevamento ovini, caprini ed equini
Ciccarello Cicchino Massimo	C.da "Rina - Margimuto"	Allevamento ovini
Ciccarello Cicchino Giovanni	C.da "Misita"	Allevamento ovini e produzione latte
Bene Giovanna	C.da "Buffa"	Allevamento ovini, bovini e equini
Urso Francesco	C.da "Contuberna"	Allevamento ovini
Ditta Palumbo s.r.l.	Via Rossini	Avicoli per commercio
Cacciatore Giuseppe	C.da "Kadera"	Allevamento ovini e produzione di latte
Pirrello Salvatore	C.da "Fontanasecca"	Allevamento ovini
Marretta Giacomo	C.da "Prisa"	Allevamento bovini
Alferi Giuseppe Pietro	C.da "Noro"	Allevamento ovini
Marretta Giacomo		
Bene Patrizia	C.da "Paradore"	Allevamento ovini
Ippolito Giuseppe	C.da "Castagna"	Allevamento ovini
Ciccarello Salvatore	C.da "Molinazzo"	Allevamento ovini e caprini
Cammarata Giuseppe	C.da "Santa Croce"	Allevamento ovini
Liseo Fodaro Salvatore	C.da "Realtavilla"	Allevamento ovini e caprini
Traina Aldo	C.da "S. Onofrio"	Allevamento equini, ovini e bovini
Lo Cicero Filippa Linda	C.da "Buonanotte"	Allevamento ovini
Scolaro Emanuel	C.da "Misita"	Allevamento ovini
Scolaro Maurizio	C.da "Santo Pietro"	Allevamento ovini
Rampante Franca	C.da "Noro"	Allevamento ovini
Urso Nino	C.da "Buonanotte"	Allevamento suini, ovini ed equini
Cammarata Giuseppe	C.da "Val Parrino"	Allevamento bovini
Militello Salvatore	C.da "Misita"	Allevamento ovini e bovini
Ciccarello Leandro	C.da "Colonne"	Allevamento ovini e caprini
Cacciatore Angelo e Giuseppe	C.da "Buonanotte"	Allevamento ovini e bovini

Filocco Francesco	C.da Castagna"	Allevamento ovini e bovini
Esposito Federica	C.da "Fontanabianca"	Allevamento ovini
Alferi Angelo Maurizio	C.da "Voltano"	Allevamento bovini
Madonia Luigi	C.da "Santo Pietro Soprano"	Allevamento ovini
Alferi Antonino	C.da "Voltano"	Allevamento ovini
Cacciatore Concetta	C.da "Voltano"	Allevamento ovini
Presti Salvatore	C.da "Voltano"	Allevamento ovini
Tatano Pietro	C.da "Prisa"	Allevamento ovini
Messina Matilde	C.da "Voltano"	Allevamento ovini
Massaro Cenere Ignazio	C.da Molinazzo - Fiandacalapiena"	Allevamento ovini
Valenti Longa Salvatore	C.da "Contuberna - Kadera"	Allevamento ovini
Mortellaro Giuseppe	C.da "Voltano"	Allevamento ovini
Bellomo Giuseppina	C.da "Molinazzo"	Allevamento ovini
Fondazione A. e S. Lima Mancuso	C.da "Pietranera"	Allevamento ovini
Massaro Cenere Francesco	C.da "Realtavilla"	Allevamento ovini
Scaglione Antonina	C.da "Fiandacalapiena"	Allevamento ovini
Librera Salvatore	C.da "Realtavilla"	Allevamento ovini
Librera Giuseppe	C.da "Calabrò"	Allevamento ovini
Monteleone Lia	C.da "Buonanotte"	Allevamento ovini
Madonia Emanuele	C.da "Pioppo"	Allevamento ovini
Società Realtavilla Formaggi di G. Cacciatore	C.da "Realtavilla"	Allevamento ovini
Massaro Cenere Rosamaria	C.da "Finocchiara"	Allevamento ovini
Rametta Pietro	C.da "Voltano"	Allevamento ovini
Ciccarello Ignazio	C.da "Fiandacalapiena"	Allevamento ovini
Troja Sonia	C.da "Contuberna"	Allevamento ovini
Presti Filippo	C.da "Voltano"	Allevamento ovini
Ciccarello Antonino	C.da "Buonanotte"	Allevamento ovini
Rumore Ignazio	C.da "Pietra di Guida"	Allevamento ovini
Liseo Fodaro Giuseppe	C.da "Realtavilla"	Allevamento ovini
Greco Pirillo Vincenzo	C.da "Buffa"	Allevamento ovini e caprini
Cacciatore Francesco	C.da "Contuberna"	Allevamento ovini
Bagarella Angela	C.da "Realtavilla"	Allevamento bovini
Madonia Angelo	C.da "Misita"	Allevamento ovini

AZIENTE AGRICOLE ALLEVAMENTO EQUINI

DENOMINAZIONE	SEDE	TIPOLOGIA ATTIVITA'
Greco Lucchina Luca	C.da "Valle di Sangue"	Allevamento equini
Cognata Angelo	C.da "Morticelli"	Allevamento equini
Reginella Pietro Antonio	C.da "Fontanabianca"	Allevamento equini
Messina Angelo	C.da "Margimuto"	Allevamento equini
Cacciatore Giovanni	C.da "Contuberna"	Allevamento equini
Palumbo Filippo	C.da "Molinazzo"	Allevamento equini
Ippolito Domenico	C.da "Santo Pietro"	Allevamento equini
Pensato Stefano	C.da "Piano Lazzara"	Allevamento equini
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste	C.da "Pizzo dell'Apa"	Allevamento equini
Favata Angela	C.da "Buffa"	Allevamento equini
Cognata Salvina	C.da "Santa Croce"	Allevamento equini
Rabante Alfredo	C.da "Prisa"	Allevamento equini
Castiglia Iano Salvatore	C.da "Santo Pietro Sottano"	Allevamento equini

Presti Pietro	C.da "Voltano"	Allevamento equini
Laura Riccardo	C.da "S. Elia"	Allevamento equini
Savarino Giovanni	C.da "Pietranera"	Allevamento asini e ovini
Ferlita Angelo Alessandro	C.da "Piano Lazzara"	Allevamento equini
Geraci Pietro	C.da "Contuberna"	Allevamento equini
Pensato Egidio Tommaso	C.da "Prisa"	Allevamento equini
Guttilla Rosario	C.da "Colonne"	Allevamento equini
Cacciatore Domenico	C.da "Rosario"	Allevamento equini e ovini
Parrino Società Coop. Agricola a.r.l.	C.da "Lupo - Pietranera"	Allevamento equini
Cacciatore Fabio	C.da "S. Elia"	Allevamento equini
Parrino Giovanni	C.da "Minavento"	Allevamento equini
Moscato Domenico	C.da "Canneti"	Allevamento equini
Associazione Culturale "Boschi di Buonanotte"	C.da "Minavento"	Allevamento equini e sosta
Cullaro Gianluca Carmelo	C.da "Findacalapiena"	Allevamento equini
Traina Paolo	C.da "Contuberna"	Allevamento equini e api
Reina Lorenzo	C.da "Rocca"	Allevamento asini

Capi da reddito:

Tipologia di allevamento	Numero di aziende	Numero di capi
BOVINI	17	288
OVINI	59	8608
EQUINI	122	220
SUINI	1	663

FATTORI DI RISCHIO DEL TERRITORIO

1.10 Fattori di rischio del territorio:

I fattori di rischio propri del territorio comunale di Santo Stefano Quisquina sono quelli che accomunano un po' tutti i centri montani dell'entroterra siciliano e possono essere così riassunti:

➤ **RISCHIO SISMICO:** l'area è individuata dalle norme di settore come sismica di 2^a categoria, quindi con una accelerazione ag al suolo stimata fra 0,15g e 0,25g.

La complessa situazione geomorfologica del territorio e il particolare impianto urbanistico, unitamente ad una variegata tipologia edilizia rendono difficoltoso un calcolo preciso della risposta strutturale e delle conseguenze in termine di stima del danno atteso post evento sismico.

Tuttavia si è cercato di rappresentare un modello procedurale che possa essere quanto più aderente possibile allo scenario effettivo che si potrebbe presentare nel caso si dovesse registrare il fenomeno supposto.

➤ **RISCHIO IDROGEOLOGICO:**

Geomorfologico: fenomeni franosi, tra i quali maggiormente da attenzionare, perché prossimi all'abitato, quelli più o meno attivi a valle del centro abitato nella zona compresa tra la villa comunale, piazza Maddalena e via Papacquaro.

Idraulico: Eccezionali fenomeni temporaleschi, specialmente se prolungati nel tempo o ripetuti, con alti livelli di precipitazioni, possono dar luogo a scenari di rischio che traggono origine dalla presenza nel reticolo idrico territoriale sia nelle aree rurali, ma principale attenzione va posta ai reticoli che interferiscono con il territorio antropizzato. Si evidenziano a tal proposito le 2 situazioni

di maggior rischio idraulico all'interno del centro abitato. Il primo riguarda la parte a monte del centro abitato, nella zona in cui il torrente denominato Santa Maria la Valle, va ad immettersi all'interno del centro abitato, in corrispondenza di Via Valle e Via capitano, tale zona ricade evidenziata da un grado di rischio R2 all'interno delle cartografie tematiche PAI. Il secondo riguarda la parte a valle del centro abitato, in corrispondenza della c.da S.Elia in prossimità dell'ex macello comunale, zona in cui defluisce il torrente denominato Fontana Secca.

➤ **RISCHIO INCENDIO:**

Incendio Boschivo;

Santo Stefano Quisquina ha una consistente porzione del proprio territorio ricoperto da notevoli insediamenti boschivo-forestali, la flora e la fauna riscontrabile lungo tutto il territorio dei monti Sicani, hanno da sempre costituito un pregio da preservare e sviluppare, a tal uopo il suo

territorio fa parte della Riserva Orientata di monte Cammarata, ora assorbita nel Parco dei Monti Sicani.

Ovviamente, la presenza di un così vasto patrimonio boscato comporta unitamente al sottobosco che lo accompagna, una certa quota di vulnerabilità per quanto concerne il rischio incendio, inteso come fonte di danno prefigurabile per il patrimonio boschivo stesso, per i suoi fruitori e per quanto con esso interagisce. Nel presente documento, nella sezione specifica, saranno richiamate le procedure per la lotta attiva agli incendi boschivi di cui alla L.353/2000.

Incendio di Interfaccia;

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d'incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale incendio, infatti, può avere origine sia in prossimità dell'insediamento, (ad es. dovuto all'abbruciamento di residui vegetali o all'accensione di fuochi durante attività ricreative in parchi urbani e/o periurbani, ecc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia.

La presenza di aree boscate e macchia mediterranea, sia pur di limitata estensione, in prossimità di zone edificate lascia profilare la possibilità che possano insorgere degli incendi lungo la fascia di 200 metri dal perimetro urbano posta a base di osservazione, interessando alcuni edifici e strutture sparse individuate come esposti. Si è altresì considerata l'ipotesi che tali incendi, possano interfacciarsi, sia come effetti diretti che indiretti, con una fascia interna alla perimetrazione urbana larga da 25 a 50m.

➤ RISCHIO CROLLI FABBRICATI FATISCENTI:

Da diversi decenni la problematica dei centri storici della quasi totalità dei nostri comuni, in special modo quelli dell'entroterra siciliano, che lentamente ma inesorabilmente vanno sempre più disgregandosi, è stata fonte di pericolo e di eventi funesti con il loro solito, tragico strascico di rimbalzo di responsabilità tra i livelli tecnici e politici.

Non vi è dubbio che la questione, inquadrandosi nella sfera della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è in capo al Sindaco, Autorità locale di Protezione Civile, il quale, avvalendosi dei suoi Organi tecnici, deve porre in essere quei provvedimenti atti all'eliminazione, o quanto meno alla mitigazione, del rischio. Santo Stefano Quisquina ha diverse implicazioni di tipo altamente degradato che necessitano di interventi, anche provvisori ed urgenti, di cui si darà contezza nella sezione apposita dedicata a tale rischio.

➤ **RISCHIO NEVE:**

Sia pur con una certa irregolarità, considerata l'orografia montana di gran parte del territorio comunale, sono da prendere in considerazione i possibili rischi per la popolazione correlati ad eventi di copiose precipitazioni nevose.

Gli effetti negativi, come il blocco della circolazione o l'interruzione di servizi essenziali, potrebbero ingenerare situazioni di alta criticità, soprattutto per le fasce della popolazione più anziane.

➤ **RISCHIO AMIANTO:**

Occorrerebbe predisporre da Organi tecnici comunali il censimento delle strutture o dei siti che registrano la presenza di amianto.

Non risulta però presenza di amianto sui beni pubblici comunali.

PARTE SECONDA
LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
(metodo Augustus)

2.1 Lineamenti della pianificazione e strategia operativa

Gli obiettivi indispensabili che il Sindaco, in qualità di Autorità comunale di protezione civile, deve conseguire per fronteggiare una situazione di emergenza, nell'ambito della direzione unitaria dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, costituiscono i lineamenti della pianificazione.

Di seguito vengono sintetizzati gli obiettivi principali da conseguire per garantire un'efficace gestione dell'emergenza a livello locale e, quindi, per la definizione del modello di intervento del piano di emergenza.

Ciascun obiettivo viene illustrato in maniera più o meno dettagliata mediante:

- Una definizione iniziale in cui vengono espone le motivazioni per cui quel determinato obiettivo deve essere raggiunto;
- L'individuazione dei Soggetti che avranno un ruolo nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- L'indicazioni di massima che individuano la strategia operativa da mettere in campo per il raggiungimento degli stessi.

Evidentemente, la strategia operativa da adottare è funzione degli scenari di rischio considerati, dell'evoluzione in tempo reale dell'evento e della capacità di risposta all'emergenza da parte del sistema locale di protezione civile; quindi, gli obiettivi previsti nel piano devono essere definiti sulla base dei diversi contesti territoriali e, di conseguenza, possono essere più o meno implementati secondo le specifiche esigenze che possono scaturire nell'ambito delle emergenze locali.

L'efficacia di qualsiasi attività emergenziale di protezione civile non può prescindere da un coordinamento operativo unitario delle sue varie Componenti.

2.2 Funzionalità del sistema di allertamento locale

Il Piano di emergenza dovrà prevedere le modalità con le quali il Comune garantisce i collegamenti telefonici e fax, e se possibile e-mail, sia con la Regione e con la Prefettura - UTG, per la ricezione e la tempestiva presa in visione dei bollettini/avvisi di allertamento, sia con le componenti e strutture operative di protezione civile presenti sul territorio -Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia provinciale, Capitanerie di Porto, Asl, comuni limitrofi ecc.-, per la reciproca comunicazione di situazioni di criticità. Il sistema di allertamento prevede che le comunicazioni, anche al di fuori degli orari di lavoro della struttura comunale, giungano in tempo reale al Sindaco. A tal fine si potrà fare riferimento alle strutture presenti ordinariamente sul territorio comunale o intercomunale già operative in h 24 (stazione dei carabinieri, presidi dei vigili urbani, distaccamento dei vigili del fuoco...), oppure attivare la reperibilità h24 di un funzionario comunale a turnazione, i cui recapiti telefonici devono essere trasmessi alle suddette amministrazioni e strutture.

2.3 Coordinamento operativo locale

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile, in particolare in situazioni di emergenza prevista o in atto, il Sindaco deve poter disporre dell'intera struttura comunale ed avvalersi delle competenze specifiche delle diverse strutture operative di protezione civile presenti in ambito locale, (L.225/92), nonché di aziende erogatrici di servizi. A tal fine nel Piano di emergenza viene individuata la struttura di coordinamento che supporta il Sindaco nella gestione dell'emergenza già a partire dalle prime fasi di allertamento. Tale struttura potrà avere una configurazione iniziale anche minima, un presidio operativo organizzato nell'ambito della stessa struttura comunale composto dalla sola funzione tecnica di valutazione e pianificazione, per poi assumere una composizione più articolata, che coinvolge, in funzione dell'evoluzione dell'evento, anche enti ed amministrazioni esterni al Comune, in grado di far fronte alle diverse problematiche connesse all'emergenza attraverso la convocazione delle diverse funzioni di supporto individuate nel piano. -Centro Operativo Comunale o Intercomunale, attivo h24 -.

2.4 Presidio operativo Comunale o Intercomunale

A seguito dell'allertamento, nella fase di attenzione, il Sindaco o il suo delegato attiva, anche presso la stessa sede comunale, un presidio operativo, convocando la funzione tecnica di valutazione e pianificazione, per garantire un rapporto costante con la Regione e la Prefettura - UTG, un adeguato raccordo con la polizia municipale e le altre strutture deputate al controllo e all'intervento sul territorio e l'eventuale attivazione del volontariato locale.

Il presidio operativo dovrà essere costituito da almeno una unità di personale in h24, responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione o suo delegato, con una dotazione minima di un telefono, un fax e un computer. Quando necessario, per aggiornare il quadro della situazione e definire eventuali strategie di intervento, il Sindaco provvede a riunire presso la sede del presidio i referenti delle strutture che operano sul territorio.

2.5 Centro Operativo Comunale o Intercomunale

Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all'amministrazione comunale. **La sua ubicazione è prevista in uno dei locali dell'ex Preventorio**, ove sono attualmente dislocati oltre alla sede del Liceo socio psico pedagogico, alcuni spazi affidati alle associazioni che operano nel territorio comunale. La struttura ristrutturata recentemente, dà garanzie di stabilità, la possibilità di parcheggio è buona, l'accessibilità soddisfacente, il luogo si presenta non soggetto a rischi particolari, i locali si prestano ad ospitare i Rappresentanti delle Funzioni di supporto e gli Organi decisori.

Il Centro è organizzato in funzioni di supporto, ossia in specifici ambiti di attività che richiedono l'azione congiunta e coordinata di soggetti diversi. Tali funzioni devono essere opportunamente stabilite nel piano di emergenza sulla base degli obiettivi previsti nonché delle effettive risorse disponibili sul territorio comunale; per ciascuna di esse devono essere individuati i soggetti che ne fanno parte e, con opportuno atto dell'amministrazione comunale, il responsabile.

Di seguito vengono elencate le funzioni di supporto che, in linea di massima, è necessario attivare per la gestione di emergenze connesse alle diverse tipologie di rischio; per ciascuna funzione vengono indicati, tra parentesi, i soggetti e gli enti che generalmente ne fanno parte, con i relativi principali compiti in emergenza.



Comune di Santo Stefano Quisquina
Provincia di Agrigento

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

FUNZIONI C.O.C.

Compilato da : Arch. Claudio Militello

Aggiornato al : 31 Agosto 2020

FUNZIONI DI SUPPORTO

<i>Funzione</i>		<i>Responsabile</i>	<i>Telefono</i>
1	Tecnico scientifica, pianificazione	Arch. Angelo Lupo	
2	Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria	Dott.ssa. Carmela Grano	
3	Volontariato	Dott.ssa Carmelina Castello	
4	Materiali e Mezzi	Per Agr. Angelo Presti	
5	Servizi essenziali e Attività scolastica	Dott.ssa Carmelina Castello	
6	Censimento danni a persone e cose	Arch. Angelo Lupo	
7	Strutture operative locali	Isp. Giovanni Capodici, Isp. Gaetano Messina e agente Francesco Macaluso	
8	Telecomunicazioni	Capobianco Giuseppe	
9	Assistenza alla popolazione	Dott.ssa Carmelina Castello	
10	Beni culturali	Dott.ssa Carmelina Castello	
11	Segreteria	Dott. Giuseppe Maniscalco	

1-Tecnica di valutazione e pianificazione

(Tecnici comunali, tecnici o professionisti locali, tecnici della Provincia e della Regione) Viene attivata dal Sindaco al fine di costituire il presidio operativo comunale che garantisce lo svolgimento di attività di tipo tecnico per il monitoraggio del territorio già dalla fase di attenzione. Riceve gli allertamenti trasmessi dalle Regioni e/o dalle Prefetture, mantenendo con esse un collegamento costante, ne dà informazione alle altre funzioni e garantisce il supporto tecnico al Sindaco per determinare l'attivazione delle diverse fasi operative previste nel piano di emergenza. Raccorda l'attività delle diverse componenti tecniche al fine di seguire costantemente l'evoluzione dell'evento, provvedendo ad aggiornare gli scenari di rischio previsti dal piano di emergenza, con particolare riferimento agli elementi a rischio. Organizza e coordina le attività delle squadre del Presidio territoriale per la ricognizione delle aree esposte a rischio e la delimitazione del perimetro. Verifica l'effettiva funzionalità ed agibilità delle

aree di emergenza e degli edifici strategici. Organizza sopralluoghi per la valutazione del rischio residuo e per il censimento dei danni.

FUNZIONE 1 TECNICA SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE	
Pianificazione comunale, coordinamento tra le varie componenti scientifiche e tecniche, interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio.	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	• Coordinare i rapporti tra le componenti tecniche e scientifiche, per lo studio del fenomeno. • Consulenza tecnico-scientifica nella pianificazione e redazione dei piani di emergenza comunali. • Attuazione delle reti di monitoraggio e gestione dei dati relativi. • Interventi di prevenzione dei rischi. • Adempimenti, sopralluoghi ed interventi operativi relativi a problematiche sulla sicurezza del territorio. • Consulenza tecnico-scientifica al Sindaco.
RESPONSABILE RECAPITO	Arch. Angelo Lupo
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	• U.T.C. • Polizia municipale.
FUNZIONI DI RIFERIMENTO	• 3 – Volontariato; • 4 – Materiali e mezzi; • 6 – Censimento danni persone e cose; • 7 – strutture operative locali e viabilità.
ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	• D.N.P.C.; • D.R.P.C.; • S.S.N. (Servizio Sanitaria Nazionale), G.N.D.T. (Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti); • Consulenti tecnico-scientifici; • Università, Istituzioni ed Enti preposti; • Ordini ed Albi professionali.
NOTE	
Compilata da: Arch. Claudio Militello	ULTIMO AGGIORNAMENTO Data 31 Agosto 2020 Eseguito da Arch. Claudio Militello
Allegato A1	

2-Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

(A.S.L., C.R.I., Volontariato Socio Sanitario, 118, Regione)

Raccorda l'attività delle diverse componenti sanitarie locali.

Provvede al censimento in tempo reale della popolazione presente nelle strutture sanitarie a rischio e verifica la disponibilità delle strutture deputate ad accoglierne i pazienti in trasferimento. Verifica l'attuazione dei piani di emergenza ospedaliera (PEVAC e PEIMAF). Assicura l'assistenza sanitaria e psicologica durante la fase di soccorso ed evacuazione della popolazione e nelle aree di attesa e di accoglienza. Garantisce la messa in sicurezza del patrimonio zootecnico.

Volontariato

(Gruppi comunali di protezione civile, organizzazioni di volontariato)

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione. Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato. Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione.

Funzione 2 Sanità, Assistenza sociale e veterinaria	
Pianifica e gestisce gli aspetti socio-sanitari. Pianifica e gestisce le problematiche inerenti la veterinaria.	
Attività in quiete e in emergenza	• Coordina i rapporti tra le varie componenti del settore sanitario; • predispone gli elenchi delle persone affette da handicap, gravi patologie, anziani privi di nucleo familiare e le relative procedure per l'assistenza e l'evacuazione; • predispone l'elenco dei materiali e mezzi necessari al settore; • predispone, aggiorna l'elenco delle componenti del settore sanitario; • predispone l'elenco degli allevamenti e le relative procedure di assistenza; • predispone le procedure per l'assistenza socio-sanitaria alla popolazione nelle aree di P.C.
Responsabile	Dott.ssa Carmela Grano
Servizi Comunali di riferimento	• Ufficio solidarietà sociale; • Economato.
Funzioni di riferimento	• 3 - Volontariato socio-sanitario; • 4 - Materiali e mezzi; • 9 - Assistenza alla popolazione.
Istituzioni / Enti	• A.U.S.L.; • Azienda Ospedaliera;

di riferimento	Istituzioni ed Enti del settore presenti nel territorio.	
Note		
Compilata da: Arch. Claudio Militello		Ultimo aggiornamento Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 2		

3-Volontariato

(Gruppi comunali di protezione civile, Organizzazioni di volontariato)

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili, in termini di mezzi, uomini e professionalità specifiche e ne monitora la dislocazione. Raccorda le attività dei singoli gruppi/organizzazioni di volontariato. Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni, in particolare per le attività di informazione e di assistenza alla popolazione.

Funzione 3 Volontariato	
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	- Predisporre ed aggiorna le procedure di allertamento e d'intervento e redige l'elenco delle Associazioni presenti nel Comune e le relative specializzazioni; - coordina i rapporti tra le Associazioni presenti nel territorio comunale; - coopera alle attività di formazione e addestramento; - fornisce il supporto operativo con uomini e mezzi in emergenza.
Responsabile	Dott.ssa Carmelina Castello
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	- Ufficio Socio assistenziale; - Economato; - U.T.C.; - Polizia municipale.
FUNZIONI DI RIFERIMENTO	2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria; 6 - Censimento danni a persone e cose, 7 - Strutture operative locali e viabilità 9 - Assistenza alla popolazione.

ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	• A.S.L.; • Associazioni di volontariato; • Ordini e Albi Professionali; • Istituzioni ed Enti del settore.	
NOTE		
Compilata da: Arch. Claudio Militello		Ultimo aggiornamento Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 3		

4-Materiali e mezzi

(Aziende pubbliche e private, uffici comunali, Provincia e Regione)

Redige un quadro sinottico delle risorse realmente disponibili appartenenti alla struttura comunale, enti locali, ed altre amministrazioni presenti sul territorio. Provvede all'acquisto dei materiali e mezzi da ditte ed aziende private. Mette a disposizione le risorse sulla base delle richieste avanzate dalle altre funzioni.

Funzione 4 Materiali e mezzi	
Risorse del Comune, Aziende ed Enti Pubblici e privati, volontariato e C.R.I.	
Attività in quiete e in emergenza	• Censimento, gestione elenco e aggiornamento delle risorse comunali; • Censimento, gestione elenco e aggiornamento delle risorse locali; • Creazione, elenco ed aggiornamento dei materiali, noli, affitti e manutenzioni per la gestione dell'emergenza. • Gestione e distribuzione dei materiali, mezzi, carburanti, mense affitti e ricoveri in emergenza.
Responsabile	Per. Agr. Angelo Presti
Recapito	
Servizi Comunali di riferimento	• Economato
Funzioni di riferimento	• Tutte

Istituzioni / Enti di riferimento	• Prefettura; • Camera di Commercio; • Istituzioni / Enti pubblici e privati preposti al settore.	
Note		
Compilata da: Arch. Claudio Militello		Ultimo aggiornamento Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 4		

5-Servizi essenziali

(Aziende municipalizzate e società per l'erogazione di acqua, gas, energia),

Raccorda l'attività delle aziende e società erogatrici dei servizi Aggiorna costantemente la situazione circa l'efficienza delle reti di distribuzione al fine di garantire la continuità nell'erogazione e la sicurezza delle reti di servizio. Assicura la funzionalità dei servizi nelle aree di emergenza e nelle strutture strategiche.

Funzione 5 SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA	
Aziende erogatrici di servizi (luce, gas, acqua, smaltimento rifiuti), Ditte distribuzione carburanti, Ditte e Imprese erogatrici di servizi e Centro servizi Amministrativi.	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	• Coordinare, elencare ed aggiornare elenchi Ditte erogatrici di servizi primari; • coordinare rapporti e gestione dati con la Direzione scolastica; • coordinare rapporti, gestione elenchi e aggiornamento Ditte e Imprese convenzionate con il Comune. • gestione dati ed aggiornamento reti primarie comunali e verifica di funzionalità in emergenza; • gestione procedure per l'assistenza alle attività scolastiche.
RESPONSABILE RECAPITO	Dott.ssa Carmelina Castello
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	• U.T.C.; • Ufficio assistenza sociale; • Economato.

FUNZIONI DI RIFERIMENTO	• 2 - Sanità, assistenza sociale; • 3 - Volontariato; • 4 - Materiali e mezzi; • 9 - Assistenza alla popolazione.
ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	• A.U.S.L.; • Centro servizi amministrativi; • Dirigente scolastico, • Istituzioni e Enti pubblici e privati preposti al settore.
NOTE	
Compilata da: Arch. Claudio Militello Ultimo aggiornamento Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello	
Allegato A 5	

6-Censimento danni persone e cose.

Fornisce un quadro aggiornato dei danni a persone, fabbricati, attività produttive, riferisce sulla loro funzionalità e possibilità di messa in ripristino; elabora i dati raccolti aggregandoli e fornendoli alle funzioni competenti al soccorso.

FUNZIONE 6 CENSIMENTO DANNI PERSONE E COSE	
SQUADRE COMUNALI DI RILEVAMENTO DEI DANNI A PERSONE, FABBRICATI, STRUTTURE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE.	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	• Gestione e aggiornamento cartografia del territorio; • creazione, tenuta ed aggiornamento elenchi censimento relativi al settore; • gestione squadre di rilevamento e modulistica; • Gestione ed elaborazione dati rilevati.
RESPONSABILE	Arch. Angelo Lupo
RECAPITO	
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	• U.T.C. • Anagrafe; • Attività produttive.
FUNZIONI DI RIFERIMENTO	• 1 - Tecnico scientifica e pianificazione; • 2 - Volontariato ; • 7 - Strutture operative locali e viabilità.

ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	• Regione; • Provincia Regionale; • Ordini e Albi Professionali. • Istituzioni ed Enti pubblici e privati.	
NOTE		
Compilata da: Arch. Claudio Militello		ULTIMO AGGIORNAMENTO Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 6		

7-Strutture operative locali e viabilità

(Forze dell'ordine, Polizia Municipale, Vigili del fuoco)

Raccorda l'attività delle diverse strutture operative impegnate nelle operazioni di presidio del territorio e di informazione, soccorso ed assistenza alla popolazione, monitorandone dislocazione ed interventi. Verifica il piano della viabilità, con cancelli e vie di fuga, in funzione dell'evoluzione dello scenario. Individua, se necessario, percorsi di viabilità alternativa, predisponendo quanto occorre per il deflusso in sicurezza della popolazione da evacuare ed il suo trasferimento nei centri di accoglienza in coordinamento con le altre funzioni.

FUNZIONE 7	
STRUTTURE OPERATIVE LOCALI, VIABILITÀ	
POLIZIA MUNICIPALE, FORZE DELL'ORDINE E VOLONTARIATO	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	• Coordinare Istituzioni ed Enti Pubblici e privati preposti alla Viabilità; • Pianifica la viabilità in emergenza e l'ubicazione dei cancelli; • Presidiale vie di fuga, i cancelli, le aree di P.C., regola l'ingresso al C.O.C. del personale autorizzato; • Predisporre e attiva le procedure del piano antisciacallaggio in emergenza; • Fornisce assistenza alle squadre di rilevamento.

RESPONSABILE	Isp. Giovanni Capodici, Isp. Gaetano Messina, Agente Francesco Macaluso	
RECAPITO		
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	• U.T.C.; • Economato.	
FUNZIONI DI RIFERIMENTO	• 3 - Volontariato; • 6 - Censimento danni.	
ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	• Prefettura • Forze dell'Ordine presenti nel territorio; • Istituzioni, Enti pubblici e privati preposti alla viabilità.	
NOTE		
Compilata da: Arch. Claudio Militello		Ultimo aggiornamento Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 7		

8-Telecomunicazioni

(Enti gestori di reti di telecomunicazioni, Radioamatori)

Raccorda le attività degli enti gestori di telecomunicazioni per garantire la comunicazione in emergenza tra gli operatori e le strutture di coordinamento. Garantisce l'immediato ripristino delle linee in caso di interruzione del servizio di comunicazione. Mette a disposizione la rete dei radioamatori per assicurare la comunicazione radio sul territorio interessato.

FUNZIONE 8 TELECOMUNICAZIONI	
GESTORI RETI TELEFONICHE, COMUNICAZIONI E RADIOAMATORI	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	• Predispone, coordina e gestisce l'organizzazione delle telecomunicazioni; • predispone, gestisce la rete informatica e di trasmissione dati; • coordina le Istituzioni gli Enti pubblici e privati e le Società operanti nel settore; • provvede in emergenza a garantire le comunicazioni con i vari settori e operatori.

Responsabile	Angelo Capobianco
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	• Economato; • Polizia municipale; • U.T.C.
FUNZIONI DI RIFERIMENTO	• Tutte
ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	• Genio trasmissioni; • Società telefoniche; • Associazioni di radioamatori; • Istituzioni, Enti pubblici e privati preposti alle telecomunicazioni.
Note	
Compilata da: Arch. Claudio Militello	ULTIMO AGGIORNAMENTO Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 8	

9-Assistenza alla popolazione

(Uffici comunali, Provincia e Regione)

Aggiorna in tempo reale il censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili. Raccorda le attività con le funzioni volontariato e strutture operative per l'attuazione del piano di evacuazione. Verifica la reale disponibilità di alloggio presso i centri e le aree di accoglienza individuate nel piano e provvede alla distribuzione dei pasti alla popolazione evacuata.

FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	
SERVIZI E ASSESSORATI COMPETENTI : COMUNALI. PROVINCIALI E REGIONALI; VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO.	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	• Predisporre, gestire ed attivare le aree di ricovero; • predisporre le procedure d'intervento per l'assistenza alla popolazione nelle aree di ricovero; • predispone, gestisce e aggiorna l'elenco delle risorse locali, disponibili per il ricovero e sostentamento della popolazione; • predispone, gestisce ed aggiorna l'elenco delle persone affette da handicap, gravi patologie e anziani prive di nucleo familiare e predispone i protocolli di assistenza.

Responsabile	Dott.ssa Carmelina Castello	
Recapito		
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	• Ufficio Servizi sociali;	
FUNZIONI DI RIFERIMENTO	• 2 -Sanità, assistenza sociale e veterinaria; • 3 - volontariato; • 4 - materiali e mezzi; • 7 - Strutture operative locali e viabilità.	
ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	• Prefettura; • A.U.S.L.; • Istituzioni ed Enti pubblici e privati preposti.	
Note		
Compilata da: Arch. Claudio Militello		ULTIMO AGGIORNAMENTO Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 9		

10-Beni Culturali:

FUNZIONE 10 BENI CULTURALI	
CENSIMENTO E SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	• Predisporre, gestisce e cataloga l'elenco dei beni culturali del territorio comunale; • Predisporre ed elabora le procedure per la salvaguardia e la messa in sicurezza dei beni culturali; • Gestisce e addestra il personale e i volontari per specializzarli ad intervenire nel settore di competenza; • Predisporre e verifica piani di emergenza per i fruitori degli spazi museali. • Operatività in emergenza specifica per la salvaguardia e messa in sicurezza dei beni culturali.

Responsabile	Dott.ssa Carmelina Castello	
Recapito		
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	• U.T.C.	
FUNZIONI DI RIFERIMENTO	• 1 - Tecnico scientifica e pianificazione; • 3 - Volontariato.	
ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	• Soprintendenza BB.CC.AA.; • Istituzioni, Enti Pubblici e Privati preposti ai compiti della funzione. • Direttori Musei • Ente Parco	
Note		
Compilata da: Arch. Claudio Militello		ULTIMO AGGIORNAMENTO Data 31 Luglio 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 10		

11 FUNZIONE SEGRETERIA SEGRETERIA C.O.C., COORDINAMENTO SERVIZI COMUNALI E C.O.C.	
Supporto alle attività delle funzioni del C.O.C. coordinamento con i Servizi comunali	
ATTIVITÀ IN QUIETE E IN EMERGENZA	• Predisporre, gestire e aggiornare rubrica Istituzioni, Enti Pubblici e privati, Ditte e Imprese; • svolge i compiti di segreteria del C.O.C., coordinamento tra i Servizi comunali e le funzioni; • predispone e gestisce l'attività amministrativa del C.O.C. • gestisce il protocollo della posta del C.O.C.; • gestisce e aggiorna l'elenco del personale comunale disponibile; • raccoglie e elabora e gestisce e rende disponibili i dati all'emergenza; • gestisce i rapporti con l'informazione; • predispone e pubblicizza gli avvisi alla popolazione.
Responsabile	Dott. Giuseppe Maniscalco
Recapito	
SERVIZI COMUNALI DI RIFERIMENTO	• Tutti i Servizi.

FUNZIONI DI RIFERIMENTO	TUTTE LE FUNZIONI.	
ISTITUZIONI / ENTI DI RIFERIMENTO	Tutte le Istituzioni, Enti pubblici e privati, Società ed altro preposte alle attività del C.O.C.	
Notes		
Compilata da: Arch. Claudio Militello		ULTIMO AGGIORNAMENTO Data 31 Agosto 2020 Eseguito da: Arch. Claudio Militello
Allegato A 11		

Ciascuna funzione, per il proprio ambito di competenze, valuta l'esigenza di richiedere supporto a Prefettura - UTG e Regione, in termini di uomini, materiali e mezzi, e ne informa il Sindaco. Sarà utile che il Centro Operativo Comunale disponga di una Segreteria che provveda al raccordo tra le diverse funzioni di supporto, favorendone il collegamento con il Sindaco, anche attraverso opportune periodiche riunioni, e si occupi dell'attività amministrativa, contabile e di protocollo nonché del rapporto con Regione, Prefettura - UTG, Provincia, Comunità Montana e altri Comuni.

Le funzioni di supporto, così come precedentemente elencate, possono essere accorpate, ridotte o implementate secondo le necessità operative connesse alla gestione dell'emergenza e sulla base delle caratteristiche e disponibilità del comune. Si ritiene, tuttavia, che per garantire il funzionamento del Centro Operativo in una qualsiasi situazione di emergenza è almeno necessaria l'attivazione delle seguenti funzioni:

Tecnica e di pianificazione

Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria

Volontariato

Assistenza alla popolazione

Strutture operative locali e viabilità

In tempo di "pace", è compito delle funzioni predisporre tutti gli elementi ed adottare tutte le iniziative necessarie per garantire la funzionalità e l'efficienza del Centro Operativo in situazione di emergenza, anche attraverso la definizione di specifici piani di settore".

In particolare per i piccoli comuni, caratterizzati da estensione ridotta, numero di abitanti esiguo e poca disponibilità di risorse, o nei casi di comuni limitrofi, non solo è possibile ma risulterebbe indispensabile realizzare una pianificazione di emergenza in forma associata che preveda al posto di più centri operativi comunali un unico Centro Operativo Intercomunale.

Il Centro Operativo Comunale/Intercomunale in genere, e specialmente nel secondo caso, dovrebbe essere preferibilmente ubicato in un edificio diverso dalla sede del Municipio, in modo da non interferire con l'ordinaria attività tecnica ed amministrativa del Comune, e posizionato al di fuori delle aree individuate a rischio. Allo scopo potrebbero utilizzarsi, per il periodo strettamente necessario al superamento dell'emergenza, anche strutture ordinariamente destinate ad altri usi (scuole, padiglioni fieristici, palestre...), purché opportunamente attrezzate con telefoni, fax, computer per consentire l'attività dei diversi soggetti che costituiscono il Centro. In ogni caso l'ubicazione della sede, individuata in fase di pianificazione, andrà comunicata a Regione, Provincia, Prefettura - UTG, Comuni limitrofi e alle strutture operative locali. Laddove possibile sarà utile che la sede risulti facilmente accessibile, opportunamente segnalata e dotata di un piazzale attiguo che abbia dimensioni adeguate almeno al parcheggio dei veicoli degli operatori del Centro stesso. Nel nostro caso, la struttura scelta a questo scopo possiede le sopra indicate caratteristiche.

Per una migliore organizzazione interna delle attività del Centro Operativo è necessario individuare almeno due ambienti separati di cui uno destinato ad ospitare la "sala operativa", con le postazioni delle singole funzioni e una postazione radio, ed un altro adibito a "sala riunioni", per svolgere le necessarie riunioni di coordinamento. Caratteristiche riscontrabili nei locali adibiti a biblioteca comunale.

2.6 Attivazione del Presidio territoriale

Il Piano di emergenza deve prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul territorio per garantire le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio, soprattutto molto elevato. L'attivazione del presidio territoriale spetta al Sindaco che, attraverso il responsabile della funzione tecnica di valutazione e pianificazione, ne indirizza la dislocazione e l'azione, provvedendo ad intensificarne l'attività in caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati. Il presidio territoriale opererà in stretto raccordo e sotto il coordinamento del presidio operativo costituito dalla funzione tecnica di valutazione e pianificazione che già nella fase di attenzione costituisce la struttura di coordinamento attivata dal Sindaco per le attività di sopralluogo e valutazione, provvedendo a comunicare in tempo reale le eventuali criticità per consentire l'adozione delle conseguenti misure di salvaguardia.

A tal fine il Comune potrà organizzare squadre miste, composte da personale dei propri uffici

tecnici e delle diverse strutture operative presenti sul territorio (Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, e Volontariato locale) che provvederanno al controllo dei punti critici, delle aree soggette a rischio preventivamente individuate, dell'agibilità delle vie di fuga e della funzionalità delle aree di emergenza. A seguito dell'evento il presidio provvede alla delimitazione dell'area interessata, alla valutazione del rischio residuo e al censimento del danno.

2.7 Funzionalità delle telecomunicazioni

L'efficace gestione dell'emergenza non può prescindere dalla possibilità di disporre di un sistema di telecomunicazioni adeguato che consenta, anche in situazione di criticità, i collegamenti tra la struttura di coordinamento e le squadre che operano sul territorio.

A tal fine il Sindaco potrà avvalersi delle reti radio presenti sul territorio (istituzionali o del volontariato radioamatoriale), provvedendo a definire con dettaglio il flusso di comunicazioni per evitare sovrapposizioni o lacune nel sistema di comando e controllo.

2.8 Ripristino della viabilità e dei trasporti e controllo del traffico

Per porre in essere tutti gli interventi necessari al soccorso e alla assistenza alla popolazione è obiettivo primario del Piano di emergenza individuare le possibili criticità del sistema viario in situazione di emergenza e valutare le azioni immediate di ripristino in caso di interruzione o danneggiamento.

A tal fine sarà necessario individuare anche ditte private di pronto intervento che possano supportare l'attività di verifica e ripristino messa in campo dagli uffici comunali e dalle competenti strutture operative.

Inoltre, per l'attuazione del piano di evacuazione è definito uno specifico piano del traffico, che evidenzia, su opportuna cartografia, le aree a rischio, la viabilità alternativa, le vie di fuga e di soccorso con le direzioni di deflusso, l'ubicazione dei cancelli e le aree di emergenza.

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE

2.9 Informazione alla popolazione

Il Piano di emergenza definisce le modalità di informazione alla popolazione in tempo di pace per prepararla ad affrontare un'eventuale situazione di emergenza, individuando come soggetti deputati a tale attività gli Uffici U.R.P. e di Protezione Civile, collaborati dalle Organizzazioni di volontariato.

Le informazioni da fornire alla popolazione riguarderanno:

- il rischio presente sul proprio territorio;
- le disposizioni del Piano di emergenza;
- come comportarsi correttamente in caso di evento;
- le modalità di diffusione delle informazioni e dell'allarme in emergenza.

2.10 Sistemi di allarme per la popolazione

Perché il piano di emergenza possa realmente rivelarsi efficace e consentire le misure di salvaguardia della popolazione sarà necessario dotarsi di un sistema di allarme da attivare su disposizione del Sindaco e sulla base del quale si avvieranno le operazioni di evacuazione.

Il sistema potrà utilizzare dispositivi locali di allarme (sirene, altoparlanti montati su autovetture, altri sistemi acustici), o prevedere una comunicazione per via telefonica e/o porta a porta, utilizzando il Volontariato e la Polizia Municipale, in coordinamento con le (altre) Forze dell'Ordine ed i Vigili del fuoco.

2.11 Censimento della popolazione

Per garantire la regolarità delle operazioni di allontanamento della popolazione, con la relativa assistenza, il piano deve essere aggiornato costantemente, specialmente nella parte del censimento della popolazione presente nelle aree a rischio, con particolare riguardo alla individuazione delle persone non autosufficienti e la disponibilità dei mezzi di trasporto, anche facendo ricorso a ditte autorizzate per il trasferimento della popolazione, priva di mezzi propri, verso i centri e le aree di accoglienza.

2.12 Individuazione e verifica della funzionalità delle aree di emergenza

Per garantire l'efficacia dell'assistenza alla popolazione il Piano ha individuato le aree di emergenza che vanno assoggettate a controllo periodico della loro funzionalità.

A tal fine, sarebbe utile qualora occorra, stipulare convenzioni con ditte specializzate per assicurare la manutenzione delle aree.

2.13 Aree di emergenza

Nella pianificazione comunale è necessario individuare aree, all'interno del territorio comunale, destinate a scopi di protezione civile. Tali aree possono avere caratteristiche polifunzionali, in modo da svolgere una funzione ordinaria quale ad esempio: mercato settimanale, attività fieristiche o sportive, mostre temporanee, parcheggi da utilizzare nel caso di grandi eventi ed altre secondo le esigenze del comune; ciò garantisce la continua manutenzione e, in caso di emergenza, il rapido utilizzo per l'accoglienza della popolazione e/o l'ammassamento delle risorse necessarie al soccorso ed al superamento dell'emergenza. Nel nostro caso, ciascuna area di emergenza, con i relativi percorsi di accesso, è stata rappresentata su apposita cartografia in scala 1:10.000 (su supporto cartaceo e su cartografia digitale) utilizzando la simbologia tematica proposta a livello nazionale. Le aree di emergenza in questione si distinguono in tre tipologie:

1. aree di attesa: luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione immediatamente dopo l'evento calamitoso oppure successivamente alla segnalazione della fase di preallarme;
2. aree di accoglienza: luoghi in grado di accogliere ed assistere la popolazione allontanata dalle proprie abitazioni;
3. aree di ammassamento: luoghi di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso alla popolazione.

AREE DI ATTESA



Le Aree di attesa sono luoghi sicuri dove si deve recare in primo battuta la popolazione a seguito di una emergenza; di solito si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio evitando cioè: aree alluvionali, aree in prossimità di versanti instabili, di crollo di strutture attigue, incendi boschivi, ecc., facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, segnalati in verde sulla cartografia e indicati con segnaletica adeguata sul territorio. Il numero delle aree da scegliere è funzione del numero degli abitanti e della capacità ricettiva degli spazi disponibili.

In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate.

Nel nostro caso è risultata problematica la ricerca di tali aree, poiché, specialmente nel tessuto urbano

del centro storico è risultato impossibile il reperimento di spazi in possesso di tutte le caratteristiche richieste dalla buona norma, pertanto si è cercato di adattarsi nel migliore dei modi possibili, alla realtà dei luoghi.

AREE DI ACCOGLIENZA



Le Aree di accoglienza della popolazione individuano luoghi dove la popolazione risiederà per brevi, medi e lunghi periodi. La tipologia delle aree per l'accoglienza della popolazione sarà classificata, per uniformità di linguaggio, nel seguente modo:

1. strutture esistenti idonee ad accogliere la popolazione (alberghi, scuole ecc.);
 2. tendopoli;
 3. insediamenti abitativi di emergenza (casette prefabbricate).
-
- ✓ Strutture esistenti: sono tutte quelle strutture pubbliche e/o private in grado di soddisfare esigenze di alloggio della popolazione (alberghi, centri sportivi, strutture militari, scuole, campeggi ecc.). La permanenza in queste strutture è temporanea (qualche giorno o alcune settimane) ed è finalizzata al rientro della popolazione nelle proprie abitazioni, alla sistemazione in affitto e/o assegnazione di altre abitazioni, alla realizzazione e allestimento di insediamenti abitativi di emergenza.
 - ✓ Tendopoli: questa sistemazione pur non essendo la più confortevole delle soluzioni per la collocazione dei senza tetto, viene, comunque, imposta dai tempi stretti dell'emergenza come la migliore e più veloce risposta: la permanenza in queste aree non può superare i 2-3 mesi. Individuata l'area idonea, occorre realizzare un progetto per l'ottimale collocazione delle tende e dei servizi che preveda moduli precostituiti con agevoli percorsi all'interno del campo.
 - ✓ Insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari): questa soluzione alloggiativa, in caso dovesse perdurare il periodo di crisi, è la successiva sistemazione dei senza tetto, dopo il passaggio nelle strutture esistenti e tendopoli. Questo sistema dà la possibilità di mantenere le popolazioni, nei limiti del possibile, nei propri territori e presenta vantaggi significativi rispetto a persone psicologicamente colpite dalla perdita della "casa" intesa come luogo della memoria e della vita familiare.

STRUTTURE RICETTIVE:

Tipo	Indirizzo	N° posti
<i>PIGNA D'ORO COUNTRY HOTEL</i>	<i>C.da "Finocchiara"</i>	61
<i>Albergo Diffuso Quisquina</i>	<i>Via Teatro n°12</i>	21
<i>B & B - Karima</i>	<i>Via Catena n°19</i>	2
<i>B & B - PIAZZA CASTELLO</i>	<i>Via Romano n°21</i>	2
<i>B & B - DOMUS REINA</i>	<i>Via Madre Chiesa n°5</i>	8
<i>Azienda Agrituristică "Serra Moneta" di Puleo Pier Paolo</i>	<i>C.da Margimuto</i>	10
<i>Azienda "AGRITURISMO CICCARELLO" di Soc. Agr. Ciccarello</i>	<i>C.da Voltano - Molinazzo</i>	22
<i>Azienda Agrituristică "Pietranera"</i>	<i>C.da Pietranera</i>	20

AREE DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI E RISORSE

A livello provinciale, intercomunale o locale vanno individuate delle aree da destinare ad ammassamento dei soccorritori e delle risorse, vicine ai centri operativi; da esse partono i soccorsi e le risorse utili alla gestione dell'emergenza locale.

Tali aree dovranno avere dimensioni sufficienti ad accogliere una popolazione mediamente compresa tra 100 e 500 persone.

Si devono individuare aree non soggette a rischio evitando cioè aree: soggette ad alluvioni, in prossimità di versanti instabili, adiacenti a strutture a rischio di crollo, a rischio incendi boschivi, ecc., possibilmente ubicate nelle vicinanze infrastrutture per l'approvvigionamento di risorse idriche, elettriche e per lo smaltimento di acque reflue.

Tali aree dovranno essere poste in prossimità di uno svincolo autostradale o comunque vicino ad una viabilità percorribile da mezzi di grandi dimensioni e, in ogni caso, facilmente raggiungibili. In tempo di "pace" le aree possono essere avere una destinazione d'uso alternativa: parcheggio, mercato, attività sportiva ecc..

La tipologia delle strutture per l'accoglienza dei soccorritori è costituita da tende, mentre per i servizi si potranno impiegare moduli. Tali aree dovranno essere indicate, insieme ai percorsi migliori per accedervi, sulla cartografia.

Criteri per l'individuazione di superfici idonee alla realizzazione di aree di accoglienza per tende e insediamenti abitativi di emergenza (prefabbricati e/o sistemi modulari)

In considerazione del disagio delle persone da assistere, è importantissimo che l'attivazione del sistema di protezione civile avvenga in tempi brevissimi. I principali criteri da adottare per la localizzazione delle suddette aree sono i seguenti:

1. numero di persone potenzialmente a rischio;
2. posizionamento delle aree in zone sicure;
3. vicinanza delle aree ad una viabilità principale;
4. vicinanza delle aree ai servizi essenziali (acqua, luce, e smaltimento acque reflue).

Per l'organizzazione delle funzioni tipiche del quartiere e quelle di valenza comune quale il presidio sanitario, la scuola, la chiesa, gli uffici amministrativi comunali, l'ufficio postale, la banca, le attività commerciali ecc., si possono utilizzare unità modulari di tipo sociale quali containers e/o casette prefabbricate.

È molto importante in fase di pianificazione che le aree individuate non siano soggette a rischio derivante da:

- Esposizione a crolli di ciminiere, tralicci, antenne, gru, installazioni sopraelevate ecc.;
- Presenza di condutture principali di gasdotti o di tesate elettriche;
- Vicinanza a dighe, bacini idraulici e condotte forzate;
- Natura instabile di terreni; -Vicinanza a corsi d'acqua soggetti ad esondazione;
- Vicinanza a complessi industriali possibili fonti di rischio incendio, chimico, biologico ecc.;
- Vicinanza a magazzini, centri di stoccaggio e serbatoi di gas, liquidi e solidi infiammabili o a rischio chimico ecc.;
- Prossimità ad aree boscate (rischio di incendio di interfaccia).

Tendopoli soccorritori

Caratteristiche comuni sia delle aree di ammassamento che di accoglienza;

E' utile ricercare aree con le seguenti caratteristiche: -Pianeggiante; -Nelle vicinanze o a ridosso di vie di comunicazione; -Possibilmente in immediate vicinanze di rete idrica, rete fognaria, rete o cabina elettrica, *telefonia fissa e mobile* -Buona accessibilità, anche per mezzi di grandi dimensioni; -Spazi esterni all'area da destinare a parcheggio dei mezzi; Inoltre, è importante prevedere ai bordi del campo lo stoccaggio e la movimentazione dei minibox, contenenti tende e quant'altro, per ridurre al minimo il transito dei mezzi.

In caso di aree agricole o di terreni argillosi, si provvederà preliminarmente al compattamento del suolo per mezzo di materiale inerte;

Le aree dovranno essere dotate di:

- Viabilità interna longitudinale;
- Viabilità interna di penetrazione pedonale e traffico leggero;
- Percorsi pedonali tra tende e moduli per servizi igienici, uffici, pronto soccorso, magazzini, attività sociali ecc.;
- Rete elettrica per la fornitura di energia elettrica (tramite gruppi elettrogeni e/o punto fisso delle società elettriche) per tende e per unità moduli per servizi igienici, pronto soccorso, uffici, magazzini, attività sociali ecc.;
- Rete di messa a terra;
- Illuminazione pubblica;
- Rete idrica per fornitura di acqua potabile, (tramite collegamento ad acquedotto cittadino);
- Rete fognaria con collegamento al collettore delle fogne del comune.

Caratteristiche delle aree di accoglienza per insediamenti abitativi di emergenza (containers e casette prefabbricate).

A partire dai 2 mesi, periodo in cui la popolazione tende al recupero dell'autonomia e dell'intimità, attraverso la rielaborazione di un nuovo modello di organizzazione familiare e sociale, è previsto il ricorso ai moduli abitativi.

Si procede quindi all'installazione di prefabbricati, (in legno, cemento armato o materiali composti), per consentire alla popolazione colpita, in periodi di lunga permanenza, una condizione più confortevole.

Il posizionamento di prefabbricati modulari o dei containers comporta comunque la necessità di una attenta analisi del sito, finalizzata all'individuazione delle caratteristiche generali previste per la realizzazione di villaggi temporanei di emergenza. Le caratteristiche essenziali per il posizionamento dell'insediamento sono:

- Aree morfologicamente regolari, possibilmente pianeggianti;
- Aree poste nelle vicinanze o a ridosso di vie di comunicazione;
- Aree con caratteristiche di buona accessibilità, anche per mezzi di grandi dimensioni;
- Aree possibilmente situate in immediata adiacenza di rete idrica, rete fognaria, rete o cabina elettrica, telefonia fissa e mobile;
- Aree con possibilità di spazi esterni all'area da destinare a parcheggio dei mezzi;
- Aree in grado di accogliere unità abitative corrispondenti ad una popolazione da insediare

mediamente compresa tra 100 e 500 persone.

Elenco delle opere di urbanizzazione primaria delle aree di accoglienza per insediamenti abitativi di emergenza:

- Sistemazione preliminare dell'area;
- Trattamento dei suoli e viabilità;
- Impianto elettrico;
- Rete di distribuzione idrica;
- Rete di fognatura;

Per quanto riguarda le specifiche tecniche si rimanda al sito www.protezionecivile.it nella sezione pubblicazioni alla voce —allestimento delle aree di emergenza”.

2.14 Soccorso ed evacuazione della popolazione

Una sezione specifica del piano di emergenza deve essere dedicata alle modalità di soccorso ed evacuazione della popolazione presente nelle zone potenzialmente a rischio o già interessate da un fenomeno calamitoso in atto, una volta raggiunta la fase di allarme, o comunque quando ritenuto indispensabile dal Sindaco sulla base della valutazione di un grave rischio per l'integrità della vita. Particolare riguardo sarà dato alle persone con ridotta autonomia (anziani e disabili), alle persone ricoverate in strutture sanitarie, e alla popolazione scolastica; andrà inoltre adottata una strategia idonea che preveda, il ricongiungimento alle famiglie nelle aree di accoglienza.

2.15 Assistenza alla popolazione

Durante le fasi di evacuazione della popolazione deve essere garantita l'assistenza e l'informazione alla popolazione sia durante il trasporto che nel periodo di permanenza nelle aree di attesa e di accoglienza. Sarà necessario prevedere dei presidi sanitari costituiti da volontari e personale medico in punti strategici previsti dal piano di evacuazione.

2.16 Ripristino dei servizi essenziali

Per assicurare la piena operatività dei soccorritori e la funzionalità delle aree di emergenza, nonché per ridurre al minimo i disagi per la popolazione, il piano deve stabilire le modalità più rapide ed efficaci per provvedere alla verifica e alla messa in sicurezza delle reti erogatrici dei servizi essenziali e al successivo ripristino. In tal senso è necessario mantenere uno stretto raccordo con le aziende e società erogatrici dei servizi e favorirne l'integrazione con le strutture operative deputate agli interventi di emergenza.

2.17 Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio

L'individuazione e la determinazione dell'esposizione al rischio delle strutture ed infrastrutture consente di definire le azioni prioritarie da attuarsi, in via generica, nelle fasi operative previste nel modello d'intervento incentrato sulla salvaguardia della popolazione. Obiettivo prioritario di tali azioni consiste nel ridurre le conseguenze, sanitarie e socioeconomiche sulla popolazione, dovute a crolli, esplosioni ed altri effetti calamitosi. Le azioni di protezione civile coordinate dal Comune sono a supporto dei Vigili del Fuoco e delle altre strutture operative competenti per specifiche attività al fine di:

- rafforzare il presidio del territorio in prossimità degli elementi a rischio tenere costantemente aggiornata la struttura comunale di coordinamento sul possibile coinvolgimento dell'elemento;
- mantenere il contatto con le strutture operative.

2.18 VIABILITA' STRATEGICA - VIE DI FUGA ESISTENTI E DA REALIZZARE.

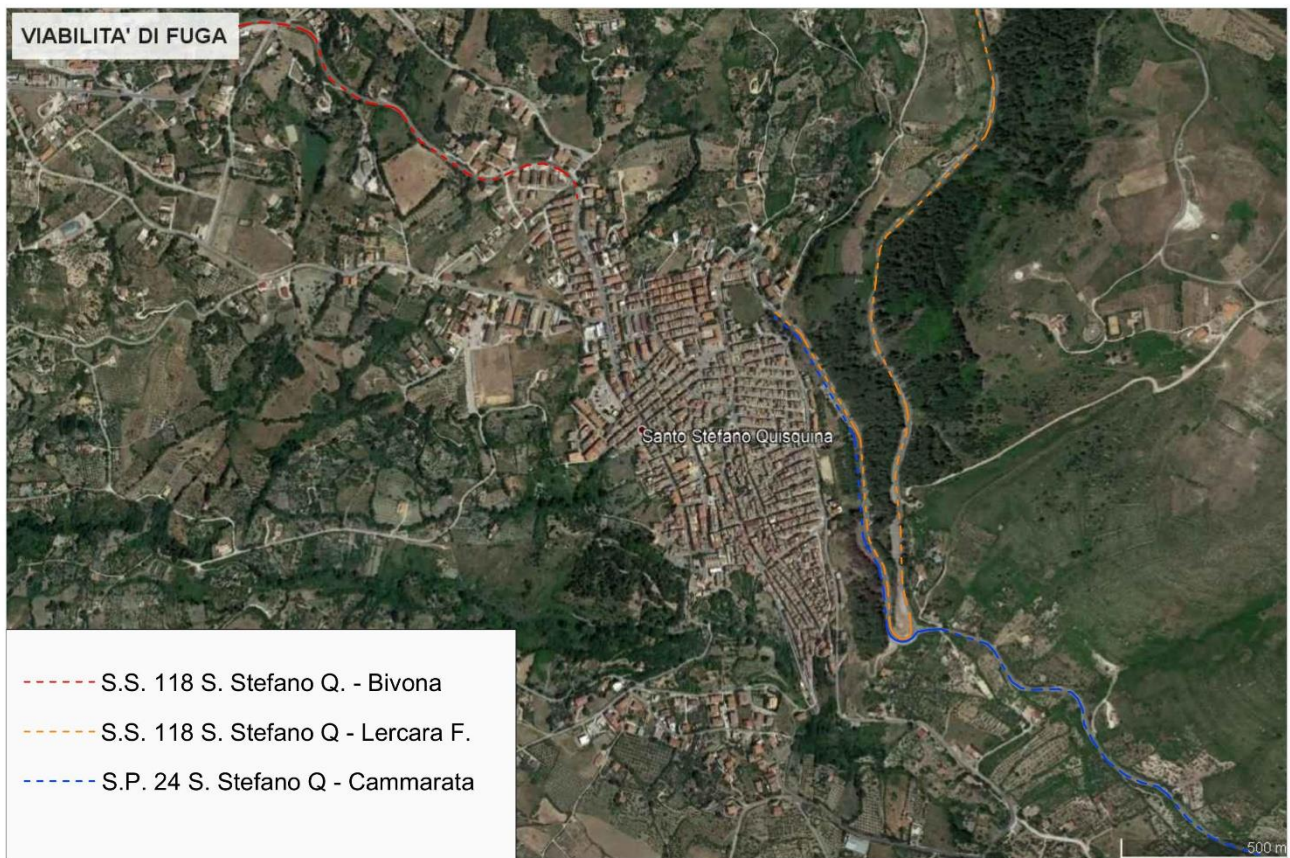
Di vitale importanza è la possibilità nella fase emergenziale di primo soccorso urgente, di potere disporre di un sistema di viabilità, (denominato di fuga), che offra garanzie di funzionalità all'atto del dispiegamento degli uomini e mezzi di soccorso.

Tali arterie hanno la principale funzione di consentire attraverso le vie di grande comunicazione, l'arrivo degli aiuti provenienti da fuori città e unitamente alla viabilità di servizio, che sarebbe quella utile a tutte le strutture strategiche per l'espletamento dei propri compiti, deve avere requisiti di affidabilità, interconnessione, buona transitabilità, anche con mezzi di rilevanti dimensioni fino alle aree strategiche.

L'individuazione nel piano di tali percorsi, deve portare le Amministrazioni in periodo di pace a migliorarne le caratteristiche eliminando eventuali criticità e/o elevandone le prestazioni o addirittura, ove ricorra il caso, realizzandone di nuovi.

Nel caso di Santo Stefano Quisquina, le vie di fuga, non certo agevoli, perlopiù si basano sulle arterie statali e provinciali nelle 3 principali direzioni:

- Santo Stefano Quisquina – Bivona;
- Santo Stefano Quisquina – Lercara Friddi;



-

Santo Stefano Quisquina – Cammarata.

PARTE TERZA

MODELLO DI INTERVENTO

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti nei vari livelli di comando e controllo per la gestione dell'emergenza a livello comunale.

Al momento del bisogno, tutti devono sapere cosa fare, come farlo e quando farlo e conoscere le multivoche corrispondenze e/o refluenze del proprio operato con quello degli altri, al fine dell'ottimizzazione del lavoro di squadra.

Nel modello vengono riportate le procedure suddivise in diverse fasi operative per l'attuazione più o meno progressiva delle attività previste nel Piano, in base alle caratteristiche ed all'evoluzione dell'evento, in modo da consentire, attraverso il costante scambio d'informazioni tra il sistema centrale e quello periferico di protezione civile, l'utilizzazione razionale delle risorse, ed il coordinamento degli operatori presenti sul territorio, *soprattutto nel caso di evento di tipo b) e c) previsto dall'art. 2 della legge 225/92.*

3.1 Il sistema di comando e controllo.

La procedura di attivazione del sistema di comando e controllo è finalizzata a disciplinare il flusso delle informazioni nell'ambito del complesso sistema di risposta di protezione civile, garantendo che i diversi livelli di comando e di responsabilità abbiano in tempi rapidi le informazioni necessarie a poter attivare le misure per la salvaguardia della popolazione e dei beni esposti. A tal fine è necessario costruire un sistema di procedure attraverso il quale il Sindaco, autorità comunale di protezione civile, qualora riceva un'allerta immediato, possa avvalersi di informazioni dettagliate provenienti dalle squadre che operano sul territorio, disponendo l'immediato e tempestivo impiego di risorse, fornisca le informazioni a Prefettura UTG, Provincia e Regione utili ad attivare le necessarie ed adeguate forme di concorso. Di seguito si approfondiscono gli aspetti relativi al sistema di comando e controllo nel caso di incendi di interfaccia e di eventi di natura idrogeologica ed idraulica.

APPENDICE I

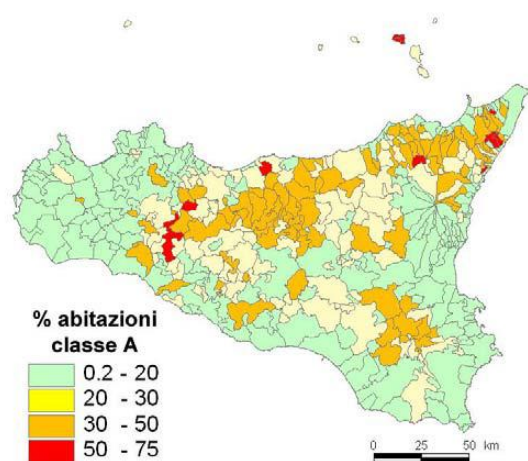
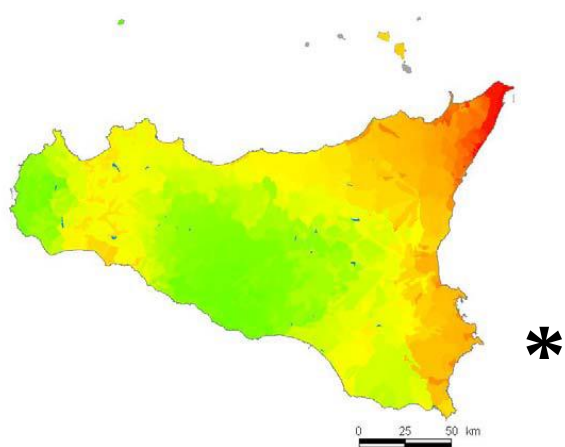
RISCHIO SISMICO

La valutazione socio-economica dei danni attesi cade sotto il termine di **rischio** sismico;

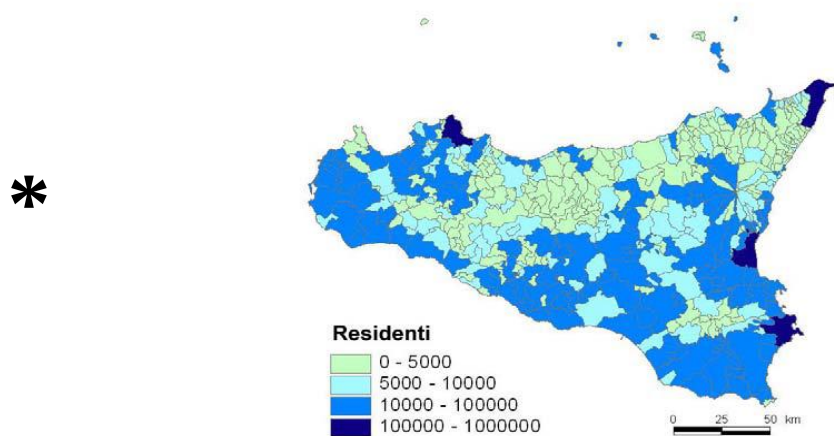
Cos'è il rischio sismico	
<u>RISCHIO = Pericolosità * Vulnerabilità * Valore esposto</u>	
RISCHIO	probabilità di osservare un certo livello di danno o una certa perdita di funzionamento
PERICOLOSITA'	probabilità di osservare un certo valore di scuotimento (accelerazione, intensità, ecc.) in un fissato periodo di tempo
VULNERABILITA'	propensione di un oggetto (edificio, sistema complesso, ecc.) a subire danni o alterazioni
VALORE ESPOSTO	quantificazione (economica, sociale, ecc.) dell'oggetto esposto a rischio

Pericolosità sismica

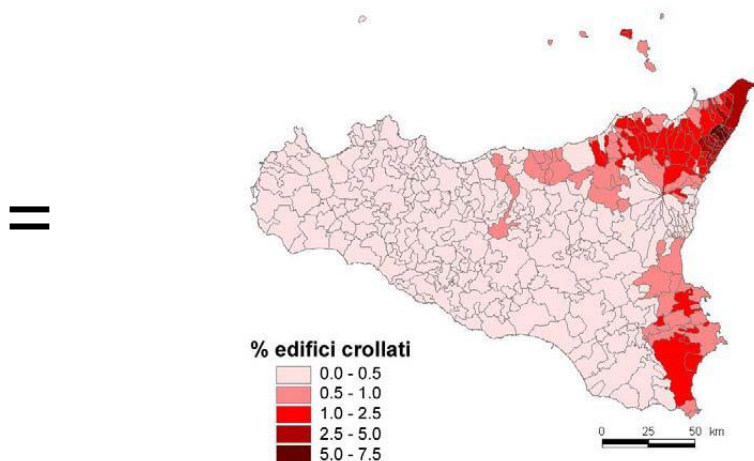
Vulnerabilità sismica



Valore esposto (densità abitanti)



Rischio sismico (percentuale edifici crollati)

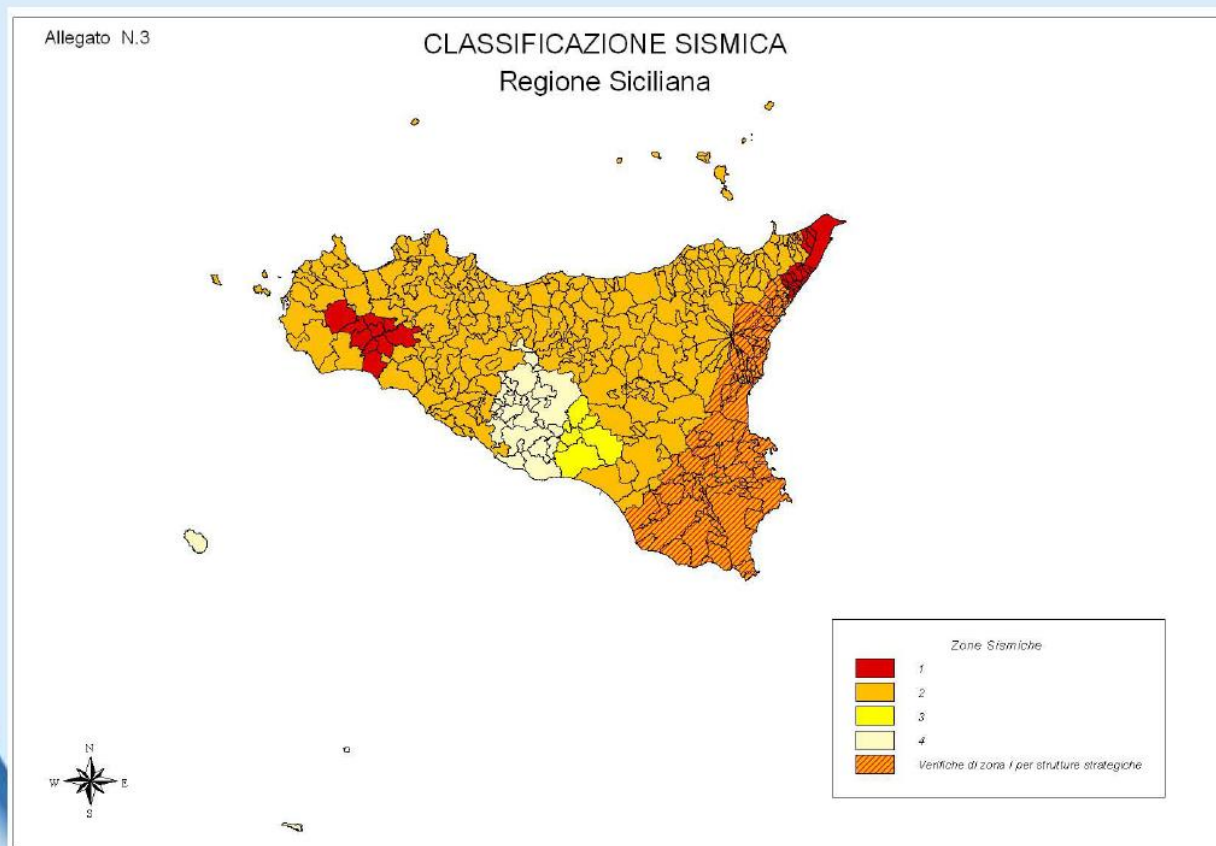


A seguito di Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.° 3274 del 20/03/2003 e successiva deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.° 408 del 19/12/2003, e D.D.G. 15/01/2004, la regione Sicilia è stata dichiarata sismica, attribuendo ai singoli comuni il grado di sismicità come rappresentato nella seguente figura.

Come già in precedenza accennato, il territorio di Santo stefano Quisquina, è stato classificato dalle norme di settore come sismico di 2^a categoria, quindi con una accelerazione *ag* al suolo compresa fra 0,15g e 0,25g..

RICLASSIFICAZIONE SISMICA DELLA SICILIA

19/12/2003 con Delibera Giunta Regionale n. 408 e DDG 15 gennaio 2004



INDICE DI VULNERABILITA' DEGLI EDIFICI RILEVANTI

(Sensibili e strategici)

A seguire si inseriscono le tabelle che stabiliscono l'indice di vulnerabilità degli edifici di maggior rilievo, le tabelle sono state inserite a titolo di esempio, ma non riporteranno però alcun valore poiché attualmente nessuno studio in tal senso è stato condotto dall'Ente. Si suggerisce per tanto di mettere in programma degli studi specifici su tutti gli edifici rilevanti e successivamente allegarli al presente piano.

L'indice di vulnerabilità sarà suddiviso in 4 livelli:

- B – Basso;
- M – Medio;
- A – Alto;
- E - Elevato

INDICE VULNERABILITÀ			
ELEVATO	ALTO	MEDIO	BASSO

Monumento	Epoca	Utilizzo	Indice VULNERABILITÀ				Note
			E	A	M	B	
Edifici pubblici							
-----	-----	----- -----	--	--	--	--	-----
Edifici di culto							
Chiesa Madre - S.Nicolò di Bari – Santuario di San Giacinto Giordano Ansalone	Secolo XIV°	Religioso					
Chiesa Madonna del Carmelo	1999	Religioso					
Chiesa Madonna della Catena	Secolo XVII°	Religioso					
Chiesa San Calogero	Secolo XX°	Religioso					
Chiesa Sant’Antonio Abate	Secolo XVIII°	Religioso					
Eremo della Quisquina	Secolo XVII°	Religioso					
Oratorio delle Cinque Piaghe	Secolo XVIII°	Religioso					

Monumento	Epoca	Utilizzo	Indice <i>VULNERABILITÀ</i>				Note
			E	A	M	B	
Edifici pubblici							
-----	-----	----- -----	--	--	--	--	-----
EDIFICI SCOLASTICI							
Scuola Elementare	1930	Scolastico					
Scuola Media	1955	Scolastico					
Scuola Materna	1980	Scolastico					

Monumento	Epoca	Utilizzo	Indice <i>VULNERABILITÀ</i>				Note
			E	A	M	B	
Edifici pubblici							
-----	-----	----- -----	--	--	--	--	-----
EDIFICI STRATEGICI							
Municipio	1996	Uffici Comunali					
Centro Sociale	1988	Associazione Non più soli					
Biblioteca	1974	Biblioteca					
Fabbricato campo sportivo	1998	Spogliatoi calciatori					
Fabbricato ufficio di collocamento	1994	Ufficio di collocamento					

Monumento	Epoca	Utilizzo	Indice VULNERABILITÀ				Note
			E	A	M	B	
Fabbricato garage comunale	1988	Ricovero mezzi					
Ex Macello Comunale		Deposito attrezzi					

Studio dello stato di conservazione strutturale

Occorre inoltre effettuare un apposito studio sullo stato di conservazione strutturale degli edifici che compongono il tessuto urbano e predisporre anche una relativa tavola che differenzi lo stato di conservazione in quattro livelli:

- ✓ **Buono**, allorquando si presuppone che per il periodo di validità del piano, (potrebbe essere di 5 anni), non occorre alcuna rivalutazione del caso, fornendo la struttura ampie garanzie di solidità. (Verifiche di lungo periodo)
- ✓ **Discreto**, quando la struttura rispetto al periodo di riferimento assunto, necessita di una verifica intermedia. (Verifiche di medio periodo)
- ✓ **Scarso**, se il corpo di fabbrica osservato, necessita di periodiche verifiche al fine di osservarne il decorso degradante. (Verifiche di breve periodo).
- ✓ **Fatiscente**, qualora la struttura risulti inidonea all'uso cui è preposta e non fornisca più garanzie di stabilità e di sufficiente aggregazione dei vari elementi compositivi.

Tale condizione, nei casi più gravi, si può presentare con fenomeni rovinosi già accaduti o in accadimento e con la perdita già avvenuta di alcune parti definenti l'involucro edilizio.

Non di rado, in questi ultimi casi, ci possono essere delle implicazioni di carattere igienico sanitario che ne fanno accrescere il rischio per la salubrità dei luoghi circostanti e per la pubblica e privata incolumità.

Nei casi di cui il fabbricato risulti nello stato fattispecie, occorrerà porre in essere dei provvedimenti urgenti alla salvaguardia dei valori esposti.

Studio della vulnerabilità sismica degli edifici e dei valori esposti.

Per la determinazione della vulnerabilità sismica delle costruzioni, ci si può regolare attraverso osservazioni dirette o con l'ausilio di rappresentazioni di immagini aeree, satellitari o fotografiche tenendo in conto:

- Tipologia strutturale, (cemento armato, mista, muratura squadrata, muratura informe, legno);
- Epoca di costruzione o di adeguamento;
- Numero di elevazioni del fabbricato ed implicazioni con l'aggregato;
- Stato di manutenzione e/o uso;

Ovviamente le caratteristiche del territorio e il particolare impianto urbanistico, unitamente ad una variegata tipologia edilizia rendono difficoltoso un calcolo preciso della risposta strutturale e delle conseguenze in termine di stima del danno atteso post evento sismico.

Occorre tuttavia rappresentare un modello che possa essere quanto più aderente possibile allo scenario effettivo che si potrebbe presentare nel caso si dovesse registrare il fenomeno supposto.

Tale modello dovrà tenere conto in primis della **pericolosità sismica**, anche in rapporto alla geomorfologia del sito, proseguendo con la **carta di rappresentazione dell'epoca di costruzione** dell'agglomerato urbano, **dello stato d'uso** e della **condizione strutturale degli edifici**, attraverso notizie assunte da atti o mediante osservazione diretta.

Si dovrà inoltre determinare una graduazione della **vulnerabilità dei fabbricati**, incrociando i fattori di:

- **pericolosità sismica,**
- **sistema costruttivo,**
- **stato di conservazione strutturale,**
- **numero di piani.**

Infine, si dovrà determinare il **livello di rischio** introducendo i **valori esposti** come il numero di residenti, il tipo di viabilità sul quale insiste ogni edificio, i possibili danni inducibili all'intorno.

Studio del Rischio sismico

Tale studio dovrà rappresentare i livelli del rischio derivanti da evento sismico di moderata intensità, per gli effetti sui fabbricati, ottenuti dall'incrocio tra le risultanze della tavola annotativa dei valori esposti e quella della vulnerabilità strutturale.

Volendo mettere in correlazione i livelli di danno agli edifici attesi, sia strutturale che non, con il grado di rischio determinato, rifacendoci ai sei possibili livelli previsti dalla scala macrosismica europea, EMS 98, diciamo che un rischio basso si può riscontrare nei livelli di danno D0 e D1, (nullo e leggero), il rischio medio potrebbe corrispondere a danni del tipo D2-D3 (medio-grave), mentre il rischio elevato è correlabile ai livelli di danno D4-D5 (danno gravissimo).

La graduazione ottenuta contempla i seguenti livelli:

- ✓ **BASSO:** casi in cui si prevede il mantenimento da parte della struttura della sua capacità portante con possibili danni alle parti non strutturali.
- ✓ **MEDIO:** la struttura in questi casi può registrare dei danni evidenti senza tuttavia arrivare palesemente ad avvicinare il limite di crollo parziale. Rilevanti i danni arrecabili alle opere di completamento.
- ✓ **ELEVATO:** La struttura, può registrare disfacimento e modificazione dell'organismo edilizio resistente, innescando fenomeni di espulsione di materiale o crollo di parti strutturali che in alcuni casi possono comportare il raggiungimento del limite di collasso.
- ✓ **ELEVATO con richiesta di provvedimenti urgenti anche di carattere provvisorio che possono avere implicazioni di tipo igienico-sanitario:** questo punto, contempla i casi, rilevati anche nella sezione che riguarda il rischio crolli dei fabbricati fatiscenti, in cui sono richiesti provvedimenti urgenti a tutela della incolumità e della salute pubblica e che nel caso di sisma, anche di bassa entità, rappresenterebbero un rischio, anche indotto per gli altri fabbricati, per l'intorno e per i loro aggregati stessi.

CALCOLO DEL DANNO ATTESO:

Dai dati demografici si rileva che nel centro urbano, risulta residente il 93% dell'intera popolazione comunale, per una presenza, quindi, di 4012 abitanti.

Per poter calcolare il danno atteso e di conseguenza il numero di abitanti che si troverebbe sgomberata dalle proprie unità abitative, occorrerebbe effettuare uno studio approfondito sullo stato di conservazione del patrimonio edilizio e sul livello di vulnerabilità dei vari edifici.

Non avendo a disposizione questi dati, ci si limiterà ad individuare le aree di attesa con relativa capienza, i possibili centri di prima accoglienza all'interno delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale e le eventuali aree da attrezzare a tendopoli.

Tra rischio diretto, indotto e collaterale, oltre alla possibilità di registrare alcune vittime, le persone bisognose di soccorso sanitario, potrebbero essere dell'ordine di diverse decine senza escludere o trascurare quelle bisognose di assistenza psicologica che potrebbero assommare anche ad alcune centinaia.

elencazione aree di protezione civile e loro capienza.

Aree di Attesa:

Denominazione area attesa	Sup. area	Capienza
Piazza Belmonte	1100	550
Piazza Castello	1600	800
Piazza Maddalena + sagrato Chiesa Madre	1600	800
Villa comunale	5000	2.500
Piazza della Vittoria	400	200
Zona Timpa	1000	500
Piazza Carmelo	1800	900
Piazza Europa	1300	650
Piazza della Repubblica	3500	1.750
Tot.		8.650

Aree e strutture di prima accoglienza e loro capienza

STRUTTURE RICETTIVE:

Tipo	Indirizzo	N° posti
<i>PIGNA D'ORO COUNTRY HOTEL</i>	<i>C.da "Finocchiara"</i>	61
<i>Albergo Diffuso Quisquina</i>	<i>Via Teatro n°12</i>	21
<i>B & B - Karima</i>	<i>Via Catena n°19</i>	2
<i>B & B - PIAZZA CASTELLO</i>	<i>Via Romano n°21</i>	2
<i>B & B - DOMUS REINA</i>	<i>Via Madre Chiesa n°5</i>	8
<i>Azienda Agrituristicca "Serra Moneta" di Puleo Pier Paolo</i>	<i>C.da Margimuto</i>	10
<i>Azienda "AGRITURISMO CICCARELLO" di Soc. Agr. Ciccarello</i>	<i>C.da Voltano - Molinazzo</i>	22
<i>Azienda Agrituristicca "Pietranera"</i>	<i>C.da Pietranera</i>	20
<i>Totale</i>		<i>146</i>
<i>Totale incrementato del 20%</i>		<i>175</i>

In caso di necessità la capienza delle strutture può essere incrementata all'incirca del 20%, inoltre c'è da considerare una porzione di sfollati che di solito trova soluzioni autonome presso amici, parenti, seconde case ...etc.. .

Denominazione Aree prima accoglienza (tende o mod. abit.)	Superf. utile	n. tende	capienza
Tendopoli campo di calcetto via Catena	1.300	35	175
Tendopoli campo sportivo c.da Fontana Secca	12.000	300	1.500
Tendopoli spazio antistante ex Preventorio	4.500	120	600

Complessivamente in loco si ha una potenzialità media di prima accoglienza pari a 1.200 persone, corrispondente al numero di persone di cui si suppone la necessità di allocazione.

Aree di Ammassamento

Denominazione area ammassamento n.° identificativo	Sup. cop.	Sup.scop.	Capienza
Via Martiri di Nassiria	0	2000	100
Parco Urbano	0	10.000	500
Totale			600

Le aree di ammassamento soccorsi, situati perlopiù in prossimità di quelle di prima accoglienza, hanno una potenzialità di allocazione di 600 soccorritori, per un rapporto di 1 a 2 con le necessità prima ricavate di 1.200 persone bisognose di assistenza.

C.O.C.: Il Centro Operativo Comunale è la struttura di cui si avvale il Sindaco per coordinare interventi di emergenza che richiedono anche il concorso di enti ed aziende esterne all'amministrazione comunale. **La sua ubicazione è prevista in uno dei locali dell'ex Preventorio,** ove sono attualmente dislocati oltre alla sede del Liceo socio psico pedagogico, alcuni spazi affidati alle associazioni che operano nel territorio comunale. La struttura ristrutturata recentemente, dà garanzie di stabilità, la possibilità di parcheggio è buona, l'accessibilità soddisfacente, il luogo si presenta non soggetto a rischi particolari, i locali si prestano ad ospitare i Rappresentanti delle Funzioni di supporto e gli Organi decisori.

Norme comportamentali -Cosa fare in caso di terremoto- (Brochure informativa)

Prima del terremoto

Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi. Devi sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di emergenza.

Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della luce. Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto.

Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso.

Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti.

A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza, perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione dell'emergenza.

[Informarsi sui contenuti e sulle procedure previste nella pianificazione comunale di protezione civile, collaborando, nel caso le condizioni personali lo consentano, con le Autorità di Protezione Civile, durante la prima fase dei soccorsi.](#)

Durante il terremoto

Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave. Ti può proteggere da eventuali crolli.

Riparati sotto un tavolo. E' pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso.

Non precipitarti verso le scale e non usare l'ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole dell'edificio e l'ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire.

Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge. Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami.

Se sei all'aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare.

Stai lontano da impianti industriali e linee elettriche. E' possibile che si verifichino incidenti.

Stai lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine. Si possono verificare onde di tsunami. Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli.

Evita di usare il telefono e l'automobile. E' necessario lasciare le linee telefoniche e le strade libere per

non intralciare i soccorsi.

Dopo il terremoto

Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te, aiuta chi si trova in difficoltà, così agevoli l'opera di soccorso.

Non cercare di muovere persone ferite gravemente. Potresti aggravare le loro condizioni.

Esci con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci.

Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero caderti addosso..

("Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri")

Evidentemente, essendo il terremoto un evento naturale non prevedibile, se non come probabilità di avvenimento di un determinato sisma di una data intensità in un certo lasso di tempo, sicuramente troppo lungo per pretendere restrizioni particolari delle attività quotidiane dell'uomo, vengono saltate tutte le fasi di allertamento e ci si trova repentinamente in stato di emergenza di tipo c, rispetto al quale la macchina dei soccorsi deve poter sviluppare la propria attività con le procedure di cui al metodo augustus, con l'attivazione immediata da parte del Sindaco o eventualmente chi ne fa le veci, del C.O.C. nella sua completezza e con la richiesta di aiuto alla Prefettura U.T.G., al Presidente del Consorzio dei Comuni pertinente, al Presidente della Regione, (SORIS), quest'ultimo ed il Prefetto avranno cura di attivare la struttura nazionale, Dipartimento nazionale di P.C., che dal canto suo, provvederà alla messa in campo, attraverso il Comitato operativo della protezione civile, della catena di comando che partendo dalla realtà locale dei C.O.C., che possono afferire ai C.O.M., passa al Centro Coordinamento Soccorsi, C.C.S., alla Di.Co.Ma.C., Direzione Comando e Controllo. Quindi competerà alle varie funzioni di supporto, sviluppare l'azione dei soccorsi e degli interventi in emergenza secondo le competenze loro assegnate e nei tempi e modi prima richiamati, sotto il coordinamento delle varie strutture di comando.

APPENDICE II

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA

Rischio incendio boschivo:

Ai sensi dell'**art. 33 bis** della Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16, così come introdotto dall'**art. 34** della L.R. 14/2006, nel territorio della regione siciliana trova applicazione la definizione di incendio boschivo di cui all'**articolo 2** della **Legge 21 novembre 2000, n. 353**, che recita: “Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.”.

Le competenze di settore sono affidate al Corpo forestale R.S. e ove le circostanze lo richiedano al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il Corpo Forestale si avvale della sua struttura operativa, seguendo le procedure interne stabilite per l'attivazione ed il dispiegamento di uomini e mezzi per l'attività di spegnimento, ribadendo che, qualora le condizioni lo richiedano, tale attività può configurarsi come evento di protezione civile, facendo scattare i modelli di intervento all'uopo previsti, con l'entrata in scena delle istituzioni afferenti al sistema.

La pianificazione regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e consequenziali piani provinciali, sono svolte dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana che periodicamente provvede all'aggiornamento e alla sua diffusione.

Incendi di interfaccia

Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta; cioè sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a

rischio d'incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.

Descrizione del rischio a livello locale ed introduzione cartografia

Fermo restando che il ruolo operativo che nella lotta attiva agli incendi è demandato esclusivamente agli organi tecnici rappresentati dal Corpo Forestale e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unitamente, se del caso, alle organizzazioni di Volontariato, che operano sotto il coordinamento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), qualora l'incendio determini situazioni di rischio elevato per le persone, le abitazioni e le diverse infrastrutture, acquista fondamentale importanza la rapidità della valutazione e la tempistica nell'informazione. Tale situazione, alla stregua di qualunque altra emergenza di protezione civile, necessita di un coordinamento che dovrà essere attuato in prima battuta, dal Sindaco e dalla struttura comunale per poi prevedere, ove del caso, l'impiego di risorse in aggiunta a quelle comunali.

A partire dall'avvistamento di un incendio nel territorio comunale o in zona ad esso limitrofa, il Sindaco provvede ad attivare il presidio operativo convocando il responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, al fine di dare avvio alle attività di sopralluogo e valutazione della situazione mediante l'impiego di un presidio territoriale.

Nel caso in cui il Direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) del Corpo Forestale, ravvisi la possibilità di una reale minaccia per le infrastrutture fornisce immediata comunicazione al Centro Operativo Provinciale (C.O.P.), o alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.)/Centro Operativo Regionale (C.O.R.), che provvede ad informare immediatamente il Sindaco del comune interessato, contattando il presidio operativo comunale, il Prefetto e la sala operativa regionale di protezione civile. Allo stesso modo, laddove un distaccamento del Comando provinciale dei Vigili del fuoco riceva dalle proprie squadre informazioni in merito alla necessità di evacuare una struttura esposta ad incendio ne dà immediata comunicazione al Sindaco; Quest'ultimo provvede ad attivare il proprio centro operativo comunale preoccupandosi, prioritariamente, di stabilire un contatto con le squadre che già operano sul territorio e inviare una squadra comunale che garantisca un continuo scambio di informazioni con il centro comunale e fornisca le necessarie informazioni alla popolazione presente in zona. Il Sindaco, raccolte le prime informazioni, e ravvisata la gravità della situazione, provvede immediatamente ad informare il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la Prefettura-UTG e la Regione, mantenendole costantemente aggiornate sull'evolversi della situazione. Le amministrazioni suddette, d'intesa valutano, sulla base delle informazioni in possesso, le eventuali forme di concorso alla risposta comunale.

Nel nostro territorio, come si nota anche dalla cartografia allegata, i rischi apprezzabili di incendi di interfaccia vengono perlopiù da aree occluse o semiocluse, rappresentate da macchia mediterranea spontanea e boschetti periurbani o urbani, a stretto contatto con l'abitato, con presenza di sottobosco, alberature miste di conifere, in zone fortemente acclive che in caso di incendio potrebbero interessare, soprattutto per gli effetti indotti come intossicazione da fumo, parecchie costruzioni, ed un distributore di carburanti.

Le aree da osservare particolarmente sono, come si nota in cartografia, le seguenti:

- 1) area, (macchia mediterranea), tra la via dei Francesco Crispi, via Capo e via Catena;
- 2) area, (bosco artificiale), compresa tra via Catena, e SS 118;
- 3) Area, (bosco artificiale), delimitata da SS 118.

Ai fini del calcolo si tratta di superfici a verde avente in linea di massima le stesse caratteristiche di pericolosità come **tipologia di vegetazione**, (bosco e macchia mediterranea con *valore di pericolosità* attribuito di 4), **densità della vegetazione**, (colma corrispondente ad un *valore p* di 4), **pendenza del suolo**, (accentuata *valore* attribuito di 2), **tipo di contatto**, (continuo laterale), (*punteggio di pericolosità* 2), per un **grado totale di pericolosità di 12 che essendo compreso tra 11 e 18 viene classificata come pericolosità media.**

Dal punto di vista della **vulnerabilità degli esposti**, valutando in maniera speditiva il numero degli esposti presenti per la relativa classe di sensibilità, di cui alle apposite tabelle, moltiplicandolo per il peso relativo della classe stessa rispetto al totale, si arriva ad una **vulnerabilità media, R3**, su una graduazione che va da R1 = nullo, R2= basso, R3= medio a R4 = elevato.

Incrociando il grado di pericolosità, con quello di vulnerabilità e considerando il fattore medio di incendiabilità, nel nostro caso assimilabile ad 1 e l'analisi della disponibilità di vie di fughe a disposizione delle aree, si arriva a ritenere con buona fondatezza che alle aree sopra richiamate è attribuibile un **rischio derivante da incendio di interfaccia che varia da basso (R2), a medio (R3).**

Si sarebbe potuto, altresì, procedere con un calcolo analitico per singola struttura, incrociando la pericolosità con vulnerabilità, sensibilità, incendiabilità, accessibilità, riferite allo specifico esposto, per ottenere il rischio particolare in luogo di quello di porzione di fronte da noi individuato e che riteniamo aderente alla effettiva realtà dei casi.

In conclusione, si attribuirà un rischio basso R2, o medio, R3, di incendio di interfaccia, ai fronti del perimetro abitato prospicienti le 3 zone sopra elencate.

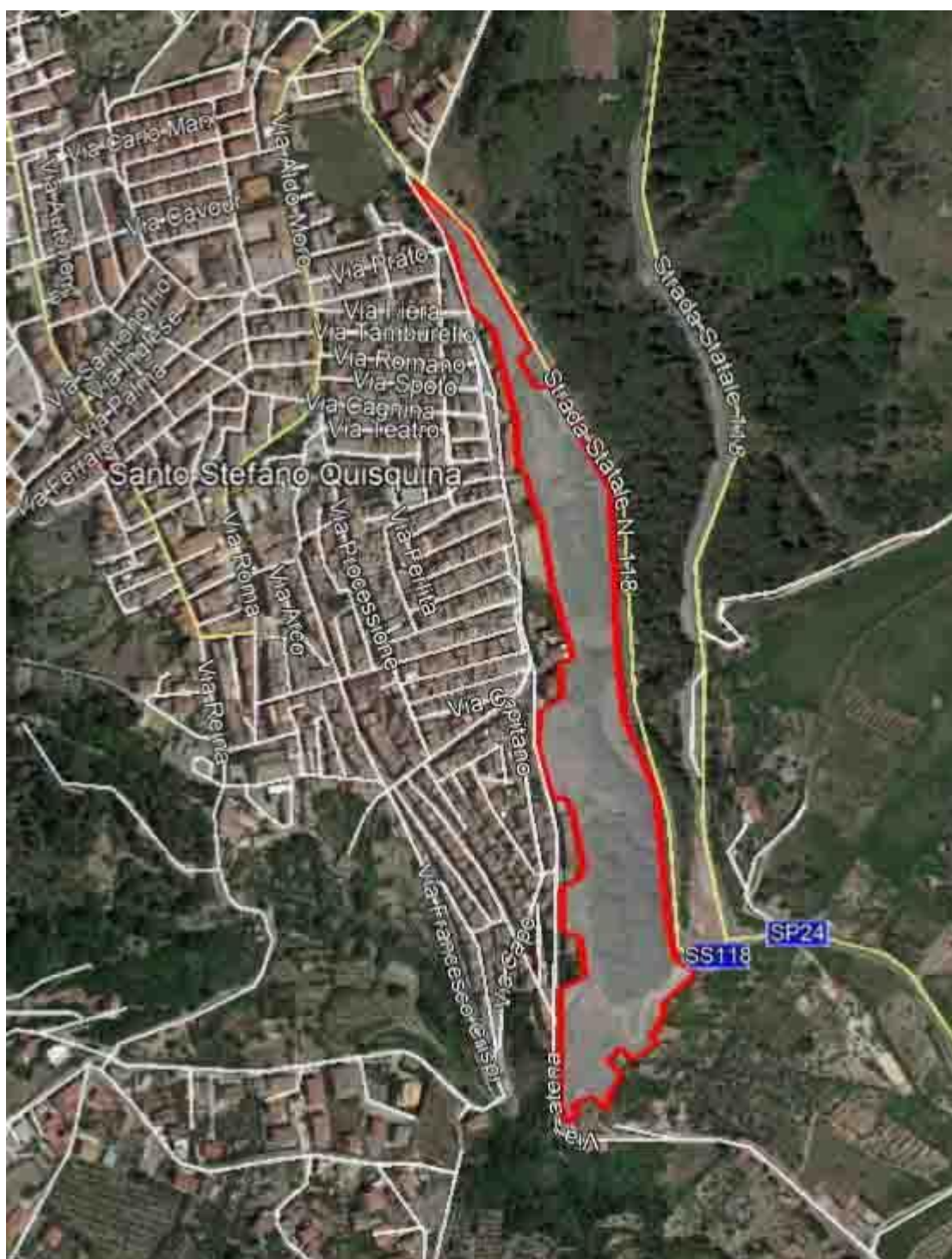
Per le aree di attesa fruibili, si farà ricorso a quelle individuante in apposita cartografia, a meno di quelle comprese nella fascia interna di 50 m. dalla linea del fronte di interfaccia.



Rischio incendio di interfaccia



Fronte di incendio di interfaccia tra via F. Crispi, via Capo e via Catena



Fronte di incendio di interfaccia tra via Catena e S.S. 118

Le fasi operative:

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta, attenzione, preallarme, allarme) corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue.

Rischio incendio di interfaccia

Fase di Preallerta

La fase di preallerta si attiva:

- con la comunicazione da parte della Prefettura - UTG dell'inizio della campagna AIB;
- al di fuori del periodo della campagna AIB, in seguito alla comunicazione nel bollettino della previsione di una pericolosità media;
- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale.*

Fase di attenzione

La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:

- dal ricevimento del Bollettino con la previsione di una pericolosità alta;
- al verificarsi di un incendio boschivo sul territorio comunale che, secondo le valutazioni del DOS, potrebbe propagarsi verso la fascia perimetrale. (Allertamento struttura comunale di P.C.).

Fase di preallarme

La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: -da l'incendio boschivo in atto prossimo alla fascia perimetrale e che, secondo le valutazioni del DOS, andrà sicuramente ad interessare la fascia di interfaccia. (Dispiegamento uomini e mezzi della struttura comunale in accordo agli altri Organi preposti. Presidio cancelli.)

Fase di allarme

La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato: -dall'incendio in atto interno alla fascia perimetrale-. (Intervento delle squadre di spegnimento e soccorso comunali, coordinate nell'azione dal D.O.S.).



Punti di approvvigionamento idrico con bocchette antincendio:

- Piazza castello
- Via Reina – Piazza Madre Chiesa;
- Via Contuberna;
- Via Processione;
- Via unità d'italia;
- Via Martiri di Nassirya;
- Parco Urbano.

Ulteriori risorse idriche per l'emergenza:

- Via A. Moro;
- Via Goethe;
- Via S. Vito;
- C.da Prisa.

APPENDICE III

RISCHIO IDROGEOLOGICO.

Il rischio idrogeologico si distingue in:

- ✓ **Geomorfologico**, attinente a fenomeni franosi, tra i quali maggiormente da attenzionare, perché prossimi all'abitato, bisogna menzionare la zona a valle della chiesa Madre e della villa comunale, per i quali si sono susseguiti una serie di lavori di consolidamento.
- ✓ **Idraulico**: Eccezionali fenomeni temporaleschi, specialmente se prolungati nel tempo o ripetuti, con alti livelli di precipitazioni possono dar luogo a scenari di rischio che traggono origine dalla presenza nel reticolo idrico territoriale principalmente in corrispondenza del torrente Fontana Secca e del torrente Santa Maria della Valle.

RISCHIO GEOMORFOLOGICO:

Come già accennato in precedenza, il rischio geomorfologico o frane nel territorio comunale è molto diffuso. Non di rado si è costretti a fronteggiare delle criticità conseguenti ad episodi franosi che causano l'isolamento di intere contrade e dei vari insediamenti produttivi su esse insistenti.

Il potenziale zootecnico, le capacità casearie e la regolare conduzione dei lavori nelle varie aziende sparse per tutto il territorio, spesso sono messe a repentaglio da questi fenomeni che si presentano, specialmente nelle stagioni piovose, nelle varie sfaccettature.

La rappresentazione di tali frane, con relativi codici identificativi, parametri, classe di pericolosità e di rischio sono rilevabili dal P.A. I. del bacino del Platani, redatto dal A.R.T.A., aggiornato al 2010, **che a meno di ulteriori dovute revisioni**, rende una idea parziale della situazione. Pur non di meno si è proceduto alla compilazione di alcune schede secondo il data base richiamato nelle linee guide, per dare una situazione più aggiornata degli ultimi sviluppi verificatisi.

Di seguito si riporta stralcio dell'aggiornamento parziale del P.A.I. del 2010 a cura dell'A.R.T.A.:

Regione Siciliana



**Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto
Idrogeologico**

Bacino Idrografico del Fiume Platani

1° Aggiornamento Parziale

Anno 2010

Comune di Santo Stefano di Quisquina

Nell'ambito del territorio comunale di Santo Stefano di Quisquina, a seguito delle segnalazioni prodotte dall'Amministrazione Comunale, si è proceduto all'aggiornamento dei dissesti

063-1SS-008

063-1SS-022

e sono stati inseriti i dissesti

063-1SS-057

063-1SS-058

063-1SS-059

Localizzati in corrispondenza di un esteso versante prevalentemente argilloso in C.da Valparrino.

Tutta l'area è caratterizzata da fenomeni gravitativi attivi e da processi di erosione che evidenziano un quadro morfologico notevolmente compromesso.

In questa sede, si è proceduto ad una nuova perimetrazione dei dissesti di cui sopra a seguito di processi evolutivi che in diversi punti hanno coinvolto una strada di penetrazione agricola locale, comportando notevole disagio per l'imprenditoria agricola attiva nella zona.

Si riportano a seguire i dati di sintesi per i dissesti aggiornati e di nuova rilevazione.

Tabella di Sintesi dei dati relativi al Dissesto:

Codice Dissesto	Area (m²)	Tipologia	Pericolosità	Elemento a rischio	Rischio	Livello di Priorità
063-1SS-008	77389	T2	P3	E2	R3	V
063-1SS-022	268250	T1	P2	E2	R2	ND
063-1SS-057	56010	T1	P2	E2	//	//
063-1SS-058	3642	T2	P2	E2	R2	ND
063-1SS-059	216808	T1	P2	E2	R2	ND

Dati di Sintesi

Secondo quanto sopra specificato, si riportano a seguire i dati di sintesi complessiva relativi a tutti i dissesti e le conseguenti aree di pericolosità e rischio riguardanti l'intero territorio comunale di Santo Stefano di Quisquina, prodotti sia in forma tabellare che in visualizzazioni grafiche:

**Tabella n. 2.1.2.25** Numero ed estensione areale dei dissesti distinti per tipologia e stato di attività ricadenti nel territorio comunale di Santo Stefano di Quisquina

TIPOLOGIA	ATTIVI		INATTIVI		QUIESCENTI		STABILIZZATI		TOTALE	
	N.	AREA Ha	N.	AREA Ha	N.	AREA Ha	N.	AREA Ha	N.	AREA Ha
Crollo/ribaltamento	4	54,31							4	54,31
Colamento rapido										
Sprofondamento										
Scorrimento	2	1,29							2	1,29
Frana complessa	6	131,51							5	123,7769
Espansione laterale DGPV										
Colamento lento	12	220,64							12	220,64
Area a franosità diffusa	23	541,46							23	541,46
Deformazioni superficiali lente (creep)										
Calanchi	3	4,83							3	4,83
Dissesti dovuti ad erosione accelerata	9	53,63							9	53,63
TOTALE	59	1006,67							59	1006,67

Tabella n. 2.1.2.26 Distribuzione per numero e per area delle classi di pericolosità nel territorio comunale di Santo Stefano di Quisquina

PERICOLOSITA'	N°	AREA (Ha)
P0	0	0
P1	6	4,88
P2	41	485,93
P3	7	358,78
P4	5	214,98
TOTALE	59	1064,59

Tabella n. 2.1.2.27 Distribuzione per numero e per area delle classi di rischio nel territorio comunale di Santo Stefano di Quisquina

RISCHIO	N°	AREA (Ha)
R1	-	-
R2	18	12,02
R3	7	5,42
R4	-	-
TOTALE	25	17,44



Tabella 3.1.1: Elenco dei rischi R3 e R4 con relativo Grado di priorità (G.P.) e fabbisogno finanziario inerente la porzione della provincia di Agrigento ricadente nel bacino idrografico del Fiume Platani

G.P.	Codice Disesto	Rischio	Elemento a rischio	Peric.	Comune	Località	Stato Progetto	Importo previsto da progetto Euro	Importo previsto nella scheda (Circ. ARTA n.1/03) Euro	Importo previsto da progetto di cui al bando parco progetti 2009 Euro
1	063-1AR-053	R4	E4	P3	Aragona	Via G. Callea e Via A/78	Preliminare			1.400.000,00
1	063-1AR-054	R4	E4	P3	Aragona	Piazza Cairoli	Preliminare			4.645.268,89
1	063-1AR-055	R4	E4	P3	Aragona	Contrada Poveromo	Preliminare			1.296.000,00
1	063-1AR-057	R4	E4	P3	Aragona	Mattatoio comunale	I lotto in esecuz. Il lotto inserito nei progr. di finanziamento della Regione			956.331,00
1	063-1CR-005	R4	E4	P3	Cammarata	Settore NE centro abitato				
1	063-1CR-007	R4	E4	P3	Cammarata	Via Battisti - Via Pirandello	Definitivo			2.380.000,00
1	063-1CR-008	R4	E4	P4	Cammarata	Via Trieste ed adiacenze	Intervento realizzato e collaudato in data 30.06.2009			
1	063-1CR-009	R4	E4	P3	Cammarata	Terra Rossa - S. Agostino	Esecutivo			6.200.000,00
1	063-1CR-051	R4	E4	P4	Cammarata	Nord centro abitato	Intervento realizzato e collaudato in data 30.06.2009			
1	063-1CR-167	R4	E4	P4	Cammarata	Corso Umberto I	Definitivo			1.936.000,00
1	063-1CR-168	R4	E4	P3	Cammarata	Castello	Intervento parziale realizzato dal Genio civile di Agrigento			
1	063-1CR-207	R4	E4	P3	Cammarata	Via S. Lucia	Preliminare			1.789.000,00
1	063-1CS-022	R4	E4-E3-E2	P3	Casteltermini	Via Jan Palach	Preliminare			800.000,00



1	063-1CS-024	R4	E4	P4	Casteltermini	Versante NW centro abitato	Preliminare			800.000,00
1	063-1CE-001	R4	E4	P4	Cattolica Eraclea	Versante Sud del Centro abitato	Preliminare			1.480.000,00
1	063-1CE-003	R4	E4	P4	Cattolica Eraclea	Versante Nord del Centro abitato	In corso di realizzazione			
1	063-1CE-003 - 063-1CE-005	R4	E4	P4	Cattolica Eraclea	Versante Nord del Centro abitato -	Definitivo			3.480.000,00
1	063-1CI-092	R4	E4 -E3	P3	Cianciana	Versante Ovest del centro abitato	Esecutivo			2.850.000,00
1	063-1RA-008	R4	E4	P3	Racalmuto	A valle del Viale della Vittoria				
1	063-1RA-009	R4	E4	P4	Racalmuto	A Nord della Fondazione Sciascia	Preliminare			620.000,00
1	063-1RA-040	R4	E4	P4	Racalmuto	Via Fra' Diego La Matina	Preliminare			615.000,00
1	063-1RA-042	R4	E4	P4	Racalmuto	Quartiere adiacente Matrice				
1	063-1SB-041	R4	E4	P3	San Biagio Platani	Quartiere ex-Gescal	Definitivo			2.438.500,00
1	063-1SG-019	R4 - R3	E4 E2	P3	San Giovanni Gemini	Zona a Sud del centro abitato	Intervento realizzato e collaudato in data 03.09.2008			
1	063-1SG-023	R4	E4	P3	San Giovanni Gemini	Via Socrate	Definitivo			2.000.000,00
1	063-1ST-009	R4	E4 E3 E2 E1	P4	Sant'Angelo Muxaro	Versante Nord Est del centro abitato	Esecutivo			1.508.000,00
1	063-1ST-010	R4	E4	P4	Sant'Angelo Muxaro	Zona N centro abitato	Intervento realizzato e collaudato in data 21.04.2008			
1	063-1ST-	R4	E4	P4	Sant'Angelo	Versante	Definitivo			1.160.000,00



	012				Muxaro	Sud del Monte S. Angelo	(stralcio)			
			E3							
1	063-1ST- 101	R4	E4	P3	Sant'Angelo Muxaro	Zona Sud- Est del centro abitato				
1	063-1ST- 104	R4	E4	P3	Sant'Angelo Muxaro	Centro abitato				
1	063-1ST- 105	R4	E4	P3	Sant'Angelo Muxaro	Centro abitato				
1	063-1ST- 106	R4	E4	P3	Sant'Angelo Muxaro	Centro abitato				
1	063-1ST- 107	R4	E4	P3	Sant'Angelo Muxaro	Centro abitato				
2	063-1CR- 209	R4	E4	P2	Cammarata	Via Bonfiglio				
2	063-1CR- 211	R4	E4	P2	Cammarata	Via Pertini				
2	063-1CI- 030	R4	E4	P2	Ciacciana	Versante SW del centro abitato	Preliminare			1.900.000,00
2	063-1CI- 031	R4	E4	P2	Ciacciana	Versante SW del centro abitato				
2	063-1RA- 038	R4	E4	P2	Racalmuto	Contrada "Canalotto"	Preliminare			1.350.000,00
2	063-1SB- 040	R4	E4	P2	San Biagio Platani	Settore abitato a monte del campo sportivo	Preliminare		4.000.000,00	
3	063-1CR- 057	R3	E2	P3	Cammarata	C. da Gifferraro				
3	063-1CR- 202	R4 - R3	E2	P3	Cammarata	S.P. 26 presso il campo sportivo				
3	063-1CS- 101	R4	E3	P3	Casteltermini	SP 20				
3	063-1CI- 025	R4	E3	P4	Ciacciana	Ad Ovest di Serra di Galera				
3	063-1CI- 078	R4	E3	P3	Ciacciana	Nord-Ovest del centro abitato	Preliminare		1.000.000,00	
3	063-1CI- 078	R4		P3	Ciacciana	Nord-Ovest del	Preliminare		750.000,00	



			E3			centro abitato				
3	063-1CI- 091	R4	E3	P3	Cianciana	A Sud-Ovest di Serra di Galera				
3	063-1SG- 006	R4- R3	E3 E2 E1	P3	San Giovanni Gemini	Contrada Gassena				
3	063-1SG- 016	R4	E3	P3	San Giovanni Gemini	Vrachi di Lizzu				
3	063-1SG- 021	R4	E3	P3	San Giovanni Gemini	Vrachi di Lizzu				
3	063-1SG- 022	R4	E3	P4	San Giovanni Gemini	Cozzo Ledera				
3	063-1SG- 024	R4	E3	P3	San Giovanni Gemini	Vrachi di Lizzu				
3	063-1SG- 026	R4	E3	P3	San Giovanni Gemini	Vrachi di Lizzu				
3	063-1SG- 027	R4	E3	P3	San Giovanni Gemini	Vrachi di Lizzu				
3	063-1SG- 028	R4	E3	P3	San Giovanni Gemini	Vrachi di Lizzu				
3	063-1SG- 029	R4	E3-E1	P3	San Giovanni Gemini	Vrachi di Lizzu				
3	063-1ST- 080	R4	E3	P4	Sant'Angelo Muxaro	Versante NW di Rocchia Pizzuta				
3	063-1ST- 102	R3	E3	P4	Sant'Angelo Muxaro	SP 19				
3	063-1ST- 103	R3	E3	P4	Sant'Angelo Muxaro	km 116+600				
4	063-1SG- 011	R4	E3 E2	P2	San Giovanni Gemini	Vallone Minnicucca				
4	063-1AL- 002	R3	E3	P2	Alessandria della Rocca	Zona a SE di S. Giusippuzzu	Scheda Tecnica	300.000,00		
4	063-1CR- 012	R3	E3	P2	Cammarata	Contrada Gissa	Scheda tecnica			
4	063-1CR- 042	R3	E3	P2	Cammarata	Contrada Fanzeria	Scheda tecnica			



4	063-1CR-043	R3	E3	P2	Cammarata	Settore a Sud di Contrada Fanzeria	Scheda tecnica			
4	063-1CR-192	R3	E3	P2	Cammarata	Contrada Fanzeria				
4	063-1CR-195	R3	E3	P2	Cammarata	Contrada Fanzeria				
4	063-1CR-197	R3	E3	P2	Cammarata	Contrada Fanzeria				
4	063-1CR-208	R4	E2	P3	Cammarata	C.da Calcara				
4	063-1CS-004	R3	E3	P2	Casteltermini	Contrada San Giorgio				
4	063-1CS-011/012	R3	E3	P2	Casteltermini	Contrada Zoppo				
4	063-1CS-017	R3	E3	P2	Casteltermini	Zona ASI Casteltermini				
4	063-1CS-044	R3	E3	P2	Casteltermini	Contrada Manganaro				
4	063-1CS-102	R3	E3	P2	Casteltermini	SP20				
4	063-1CS-103	R3-R2	E3 - E2	P2	Casteltermini	SP20				
4	063-1CI-076	R3	E3	P2	Ciacciana	Nord-Ovest del centro abitato				
4	063-1ST-089	R3	E3	P2	Sant'Angelo Muxaro	Zona a Nord di Pizzo Carregi				
5	063-1CR-025	R3	E2	P3	Cammarata	Versante W di Cozzo Tre Monaci	Scheda tecnica			
5	063-1CR-030	R3	E2	P3	Cammarata	Contrada S. Lorenzo	Scheda tecnica			
5	063-1CR-092	R3	E2	P3	Cammarata	Settore a SE di Contrada Ficuzza	Scheda tecnica			
5	063-1CR-135	R3	E2	P3	Cammarata	Contrada Lo Sciso	Scheda tecnica			
5	063-1CR-140	R3	E2	P3	Cammarata					
5	063-1CR-145	R3	E2	P3	Cammarata					
5	063-1CR-178	R3	E2	P3	Cammarata	Contrada Bocca di Capra	Definitivo		5.405.000,00	
5	063-1CR-	R3		P2	Cammarata	Contrada	Scheda			



	011		E2			Filici - Bruca	tecnica			
5	063-1CR-024	R3	E2	P2	Cammarata	Versante NW di Cozzo Tre Monaci	Scheda tecnica			
5	063-1CR-223	R3	E2	P3	Cammarata	C.da Montoni				
5	063-1CR-230	R3	E2	P3	Cammarata	Casa Pasquale				
5	063-1CR-231	R3-R2	E2-E1	P3	Cammarata	Casa Pasquale				
5	063-1CR-232	R3	E2	P3	Cammarata	Rocca Rossa				
5	063-1CR-233	R3-R2	E2-E1	P3	Cammarata	Pietre Cadute				
5	063-1CR-235	R3	E2	P3	Cammarata	C.da Gifferraro				
5	063-1CR-236	R3	E2	P3	Cammarata	C.da Gifferraro				
5	063-1CR-237	R3 - R2	E2-E1	P3	Cammarata	Sp 58				
5	063-1CR-241	R3	E2	P3	Cammarata	Sp 58				
5	063-1CS-043	R3	E2	P4	Casteltermini	Rocca grande di Roveto				
5	063-1CS-006	R3	E2	P3	Casteltermini	Zona ad Est di Cozzo Cucca				
5	063-1CS-021	R3	E2	P3	Casteltermini	Contrada Fabbrica				
5	063-1CS-023	R3	E2	P3	Casteltermini	Zona a NE del centro abitato				
5	063-1CS-025	R3	E2	P3	Casteltermini	Pizzo Santa Croce				
5	063-1CS-028	R3	E2	P3	Casteltermini	Strada Ponte Calcare - C.da Manganaro				
5	063-1CS-062	R3	E2	P3	Casteltermini	C.da Bruca - Chirumbo				
5	063-1CS-100	R3	E2-E1	P4	Casteltermini	C.da Mangiafava				



5	063-1CS-104	R3	E2	P3	Casteltermini	Strada Comunale Casteltermini - S.Biagio				
5	063-1CS-105	R3	E2	P3	Casteltermini	Strada Comunale Casteltermini - S.Biagio				
5	063-1CS-107	R3	E2	P3	Casteltermini	Strada Comunale Casteltermini - S.Biagio				
5	063-1CS-111	R3	E2	P3	Casteltermini	Strada Comunale Casteltermini - S.Biagio				
5	063-1CS-112	R3	E2	P3	Casteltermini	Strada Comunale Casteltermini - S.Biagio				
5	063-1CE-002	R3	E2	P4	Cattolica Eraclea	Versante SE del Centro abitato				
5	063-1CE-020	R3	E2	P4	Cattolica Eraclea	Ad Ovest di La Mortilla				
5	063-1CE-033	R3	E2	P4	Cattolica Eraclea	Ad Est di Montagna Lunga				
5	063-1CE-034	R3	E2	P4	Cattolica Eraclea	A N-W di Montagna Lunga				
5	063-1CE-041	R3	E2	P4	Cattolica Eraclea	Ad Est di Piano d. Monaca				
5	063-1CE-042	R3	E2	P4	Cattolica Eraclea	Strada comunale M. Sorcio				
5	063-1CE-043	R3	E2	P4	Cattolica Eraclea	Strada comunale M. Sorcio				
5	063-1CE-044	R3	E2	P4	Cattolica Eraclea	Strada comunale M. Sorcio				
5	063-1CI-027	R3	E2	P3	Ciacciana	Zona ad Ovest di Contrada Cinie				
5	063-1RA-010	R3	E2	P4	Racalmuto	Contrada "Acqua di Raffo"	Preliminare			600.000,00
5	063-1RA-029	R3	E2	P4	Racalmuto	Contrada "Loggiato"	Scheda tecnica	1.500.000,00		



5	063-1RA-027	R3	E2	P4	Racalmuto	Contrada "S. Anna"	Scheda tecnica	450.000,00		
5	063-1SG-003	R3	E2	P3	San Giovanni Gemini	Zona Sud di Contrada S. Matteo				
5	063-1SG-005	R3	E2	P3	San Giovanni Gemini	Contrada Cultrera				
5	063-1SG-015	R3	E2	P3	San Giovanni Gemini	Settore NW di Cozzo Turricedda				
5	063-1SG-030	R3	E2	P3	San Giovanni Gemini	Vrachi di Lizzu				
5	063-1SG-032	R3	E2	P3	San Giovanni Gemini	C.da Rocca di Cippa				
5	063-1SG-034	R3	E2	P3	San Giovanni Gemini	C.da Ladera				
5	063-1SG-035	R3	E2	P3	San Giovanni Gemini	C.da Mancuso				
5	063-1SG-036	R3	E2	P3	San Giovanni Gemini	C.da Mancuso				
5	063-1ST-011	R3	E2	P4	Sant'Angelo Muxaro	Zona a NW del Centro abitato				
5	063-1ST-013	R3	E2	P4	Sant'Angelo Muxaro	Versante Sud Cozzo Ogliastro				
5	063-1ST-094	R3	E2	P4	Sant'Angelo Muxaro	Zona a SE di P.zo dell'Aquila				
5	063-1ST-017	R3	E2	P3	Sant'Angelo Muxaro	Contrada Sopracanale	Scheda tecnica	7.500.000,00		
5	063-1SS-002					Contrada Montata Forte - Contrada Val Parrino	Scheda tecnica	2.084.000,00		
5	063-1SS-008	R3	E2	P3	Santo Stefano di Quisquina	C.da Valparrini				
5	063-1SS-018	R3	E2	P4	Santo Stefano di Quisquina	C.da Voltano	Preliminare		930.000,00	
5	063-1SS-026	R3	E2	P3	Santo Stefano di Quisquina	C.da Buonanotte - C.da Voltano				



6	063-1CE-025	R3	E1	P4	Cattolica Eraclea	Ad Sud di C.da Aquilea				
6	063-1CE-031	R3	E1	P4	Cattolica Eraclea	C. Bellomo				
6	063-1RA-044	R3	E1	P4	Racalmuto	Periferia orientale Centro Abitato				
6	063-1SB-030	R3	E1	P3	San Biagio Platani	Settore NW di Montagna Vaccaro				
TOTALE							11.834.000,00	12.085.000,00	42.204.099,89	

RISCHIO IDRAULICO:

Al ricevimento da parte della Prefettura, UTG dell'avviso meteorologico per fenomeni rilevanti o del bollettino di criticità ordinaria dal Centro funzionale centrale o regionale, o in base alle valutazioni dei dati provenienti dal proprio sistema di monitoraggio locale, il Sindaco attiva il proprio presidio operativo convocando il Responsabile della funzione tecnica di valutazione pianificazione, dandone comunicazione alla Provincia, alla Prefettura, UTG, ed alla Regione, avviando i contatti con le strutture operative presenti sul territorio (**CC, VVF, CFRS, Polizia locale**).

Nella successiva **fase di preallarme** il Sindaco, dopo aver attivato il centro operativo comunale, dispone l'invio di squadre miste del presidio territoriale, (tecnici comunali, volontari, P.M.), al fine di avere informazioni sull'evolversi del fenomeno, con particolare riguardo ai punti e aree critiche individuate dal presente piano. Nel territorio comunale non sono presenti aree PAI a rischio inondazione, tuttavia sono presenti all'interno del centro abitato due aree sensibili:

- ✓ La zona a nord del centro abitato in corrispondenza del torrente Fontana Secca;
- ✓ La zona a monte del centro abitato, tra la frazione Valle e la via Capitano, in corrispondenza del torrente Santa Maria della Valle.

Sulla scorta delle informazioni ricevute dal territorio il Sindaco provvede, nella **fase di allarme**, a predisporre le necessarie risorse per le eventuali attività di evacuazione ed assistenza alla popolazione, garantendo adeguato supporto da parte della struttura comunale, alle attività di soccorso.

L'individuazione dei principali nodi critici, delle aree o strutture o tratti di viabilità a rischio sono rappresentati nella cartografia del rischio idrologico.

SISTEMA DI ALLERTAMENTO

La fase di preallerta si attiva:

Al ricevimento del Bollettino di criticità con previsione di criticità ordinaria conseguente alla possibilità di fasi temporalesche intense, emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile.

Fase di attenzione:



La fase di attenzione viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta

Fase di Preallarme:



La fase di preallarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:

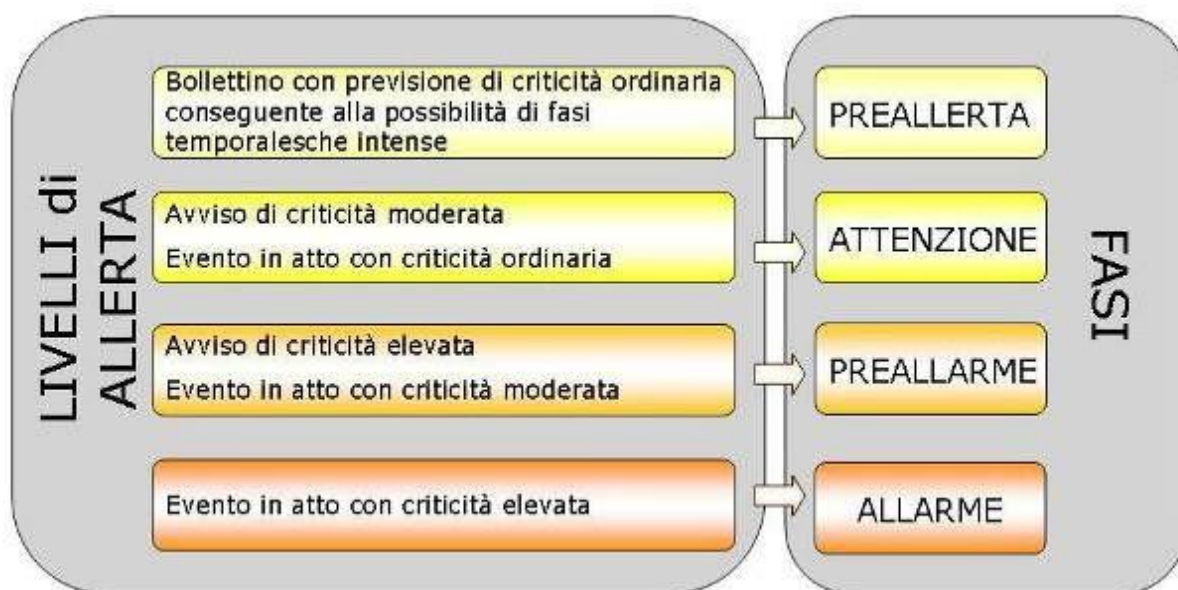
- dal ricevimento dell'Avviso di criticità elevata emesso dal Centro Funzionale regionale o dalla Regione d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile;
- dal verificarsi di un evento con criticità moderata;
- al superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento locale, ove presenti, o **all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali.**

Fase di Allarme:



La fase di allarme viene attivata dal Sindaco al raggiungimento del relativo livello di allerta determinato:

- dal verificarsi di un evento con criticità elevata;
- al superamento di soglie riferite ai sistemi di allertamento locale, ove presenti, o all'aggravarsi della situazione nei punti critici monitorati dai Presidi territoriali.



Il rientro da ciascuna fase operativa ovvero il passaggio alla fase successiva viene disposto dal Sindaco sulla base delle comunicazioni del Centro Funzionale Regionale o Centrale trasmessi dalla Prefettura - UTG, e/o dalla valutazione del presidio territoriale.

Nel caso in cui un fenomeno non previsto connesso anche ad un'altra tipologia di rischio si verifichi in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione, si attiva direttamente la fase di allarme con l'esecuzione della procedura di soccorso ed evacuazione (cfr. fase di allarme).

Le fasi operative:

La risposta del sistema di protezione civile comunale può essere articolata in quattro fasi operative non necessariamente successive (fasi di: preallerta, attenzione, preallarme, allarme) corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta come riportato nella tabella che segue.

Fasi operative	Azioni di prevenzione
Generica vigilanza	Per quanto non previsti, possono verificarsi fenomeni localizzati di maltempo e di dissesto idrogeologico, questi ultimi anche quali effetti consequenziali di precedenti precipitazioni. Pertanto, gli Uffici locali di protezione civile (e/o gli Uffici tecnici comunali) hanno il compito di controllare quelle situazioni, per lo più conosciute, che risultano essere particolarmente e potenzialmente vulnerabili o sensibili alle modificazioni indotte sull'ambiente da eventi non necessariamente o direttamente correlabili alle previsioni meteorologiche.
Attenzione	Gli Uffici locali di protezione civile (Presidi operativi) predispongono quanto è necessario per una valutazione generale delle condizioni di potenziale criticità del territorio. Vengono preallertate le Associazioni locali di volontariato. Gli Uffici di protezione civile e quelli ad essi riconducibili si preparano a un'eventuale Fase operativa di livello superiore. Inoltre, dovranno: verificare i sistemi di comunicazione; informare gli abitanti delle zone a rischio invitandoli ad attuare le norme di autoprotezione; sospendere le attività lungo i corsi d'acqua e/o nelle zone depresse soggette ad allagamenti o esondazioni; monitorare gli attraversamenti del reticolo idrografico e i sottopassi; informare in tempo reale la SORIS sull'evoluzione degli eventi. Qualora la Fase di Attenzione dovesse essere disposta per effetto di un rientro da Fasi operative di livello superiore, gli Enti Locali avranno cura di valutare le condizioni di rischio residuo eventualmente presenti nel territorio di propria competenza.

Fasi operative	Azioni di prevenzione
Preallarme	Gli Uffici locali di protezione civile (Presidio operativo) predispongono quanto è necessario per una valutazione generale delle condizioni di possibile criticità del territorio. Vengono preallertate le Associazioni locali di volontariato. Gli Uffici di protezione civile e quelli ad essi riconducibili si preparano a un'eventuale Fase operativa di livello superiore. Vengono posti sotto osservazione i siti individuati in fase di pianificazione di protezione civile mediante ricognizione dei Presidi territoriali; a ragion veduta, vengono inibite le attività ubicate in contesti potenzialmente interessati dagli eventi meteo. E' raccomandata l'apertura del C.O.C. Inoltre, dovranno: verificare l'allontanamento delle persone dai piani seminterrati e bassi; presidiare gli attraversamenti del reticolo idrografico e i sottopassi; attivare i cancelli sulle vie di fuga; interdire il traffico veicolare sulle zone a rischio; sospendere - a ragion veduta - le attività scolastiche; informare in tempo reale la SORIS sull'evoluzione degli eventi. Qualora la Fase di Preallarme dovesse essere disposta per effetto di un rientro da Fasi operative di livello superiore, gli Enti Locali avranno cura di valutare le condizioni di rischio residuo eventualmente presenti nel territorio di propria competenza.

Fasi operative	Azioni di prevenzione
Allarme	Viene aperto il C.O.C. che predispose quanto è necessario per una valutazione generale delle condizioni di probabile, se non già in corso, criticità del territorio. Vengono attivate le Associazioni locali di volontariato. Gli Uffici di protezione civile e quelli ad essi riconducibili si preparano ad una eventuale emergenza. Vengono posti sotto osservazione, mediante l'azione dei Presidi territoriali, i siti individuati in fase di pianificazione di protezione civile e quelli nei quali si manifestano o possono manifestarsi condizioni critiche. Vengono sospese le attività ubicate in contesti potenzialmente interessati dagli eventi meteo e consequenziali effetti al suolo e vengono allontanate precauzionalmente le persone residenti in forma stabile o occasionale. Qualora la Fase di Allarme dovesse essere disposta per effetto di un rientro da una fase emergenziale, gli Enti Locali avranno cura di valutare le condizioni di rischio residuo eventualmente presenti nel territorio di propria competenza.



**Regione Siciliana – Presidenza
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO MULTIRISCHIO INTEGRATO – SETTORE IDRO**

**GUIDA ALLA LETTURA
DELL'AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER
IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO**

L'AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO SI COMPONE DI 3 PAGINE
NEL SEGUITO VENGONO CHIARITI I SIGNIFICATI DELLE VARIE PARTI CHE LO COMPONGONO

[illegible][illegible]



A PAGINA 3 LE **AVVERTENZE** CHIARISCONO IL SIGNIFICATO DEI TERMINI ADOPERATI

AVVERTENZE

Le criticità attese per il **RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO**, stimate sulla base delle precipitazioni previste, possono comportare manifestazioni localizzate o diffuse di tipo **geomorfologico** (frane) e/o di tipo **idraulico nei piccoli bacini (< 50 kmq) e nelle aree urbanizzate**. In caso di piogge concentrate in intervalli di tempo contenuti, le criticità possono assumere carattere di estrema pericolosità (es: colate detritiche, crolli, inondazioni localizzate).

Le criticità attese per il **RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO CON FORZANTE TEMPORALI**, stimate sulla base delle precipitazioni previste e dell'occorrenza di temporali, possono risultare più gravose in relazione alla distribuzione e intensità dei fenomeni che risultano connotati da elevata incertezza previsionale.

Le criticità attese per il **RISCHIO IDRAULICO**, stimate sulla base delle precipitazioni previste, si riferiscono a possibili fenomeni prevalentemente di tipo **idraulico** principalmente nell'ambito del reticolo idrografico naturale dei **bacini maggiori (> 50 kmq)** (alluvioni, esondazioni).

In presenza di condizioni strutturali inadeguate dei corsi d'acqua e delle reti fognarie e in caso di beni ubicati in prossimità o all'interno di zone vocate al dissesto idrogeologico e idraulico, le criticità possono manifestarsi in maniera più gravosa a prescindere dai quantitativi previsti e/o reali di pioggia.

Le operazioni effettuate dai gestori degli impianti di ritenuta possono causare fenomeni localizzati o diffusi di esondazione a valle delle dighe in relazione agli eventuali ulteriori apporti fluviali, nonché allo stato di manutenzione dei corsi d'acqua.

Si consulti la "tabella degli scenari" pubblicata sul sito del DRPC-Sicilia (www.protezionecivilesicilia.it).

“RISCHIO” *interferenza tra eventi naturali e beni antropici*

“CRITICITÀ” *si realizza in presenza di condizioni strutturali scadenti (beni ubicati in contesti soggetti ai deflussi superficiali e/o a dissesti geomorfologici; difetti di manutenzione delle opere idrauliche atte a smaltire le acque di superficie)*



Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento Regionale della Protezione Civile
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO MULTIRISCHIO INTEGRATO - Settore IDRO



CFD-IDRO
Sicilia

**AVVISO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
PER IL RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO N. 17021**

(Direttiva P.C.M. 27/02/2004 e ss.mm.ii., DPRS n° 626/GAB del 30/10/2014 - Sistema di allertamento per rischio idrogeologico e idraulico)

prot. n° 03446
del 21-gen-17

VALIDITA': dalle ore 16:00 del 21-gen-2017 fino alle ore 24:00 del 22-gen-2017

PROTOCOLLO
E DATA

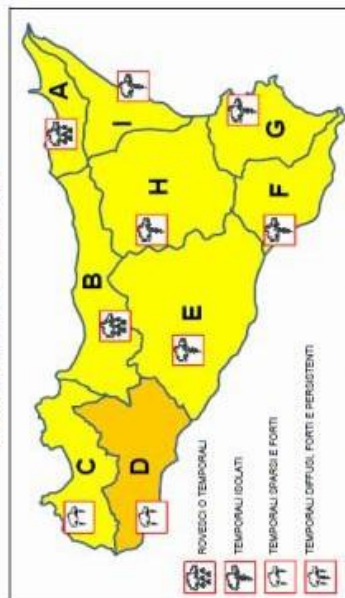
NUMERO
SEQUENZIALE

VALIDITÀ

*L'Avviso, di default, copre la giornata dell'emissione dal pomeriggio (di regola, le ore 16:00) fino all'intera giornata successiva (di regola, le ore 24:00).
Eventuali variazioni verrebbero comunicate con l'emissione di un nuovo Avviso.
L'ora di inizio e di fine (dalle ore... fino alle ore) sono un riferimento indicativo: l'effettiva manifestazione delle perturbazioni dipende da moltissimi fattori non tutti predicibili con esattezza.*

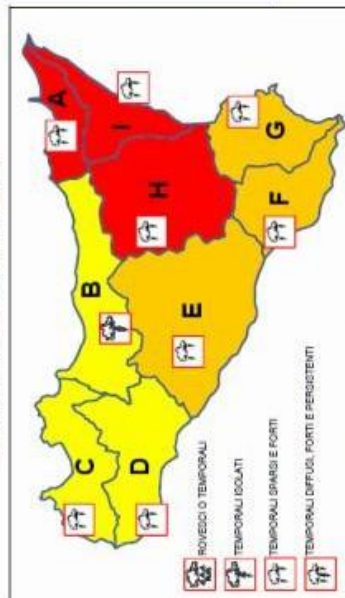
RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO: LIVELLI DI ALLERTA

AGGIORNAMENTO PER OGGI 21/1/2017
(di regola, dall'emissione alle ore 24:00)



FOUË: ZONA A - USTICA, EGADI: ZONA C - PANTELLERIA: ZONA D - PELAGIE: ZONA E

PREVISIONE PER DOMANI 22/1/2017
(di regola, dalle ore 0:00 fino alle ore 24:00)



FOUJÉ: ZONA A - USTICA, EGADI: ZONA C - PANTELLERIA; ZONA D - PELAGIE; ZONA E

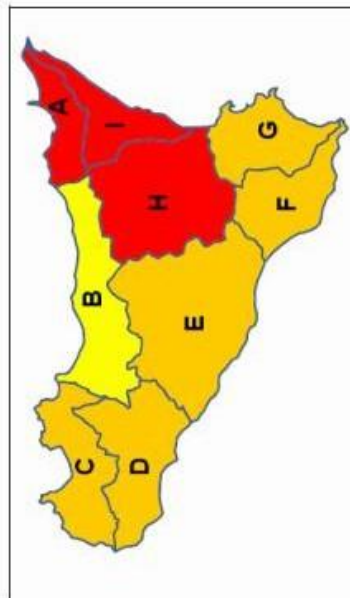
RISCHIO IDRAULICO (bacini maggiori): LIVELLI DI ALLERTA

AGGIORNAMENTO PER OGGI 21/1/2017
(di regola, dall'emissione alle ore 24:00)



EOQUE: ZONA A - USTICA, EGADI: ZONA C - PANTELLERIA: ZONA D - PELAGIE: ZONA E

PREVISIONE PER DOMANI 22/1/2017
(di regola, dalle ore 0:00 fino alle ore 24:00)



FOUJÉ: ZONA A - USTICA, EGADI; ZONA C - PANTELLERIA; ZONA D - PELAGIE; ZONA E

**LE MAPPE RIPORTANO,
CON CODICI COLORE
(VERDE, GIALLO,
ARANCIONE, ROSSO), I
LIVELLI DI ALLERTA
NELLE DIVERSE ZONE
OMogenee DI ALLERTA
CON L'INDICAZIONE
DEL TIPO DI
TEMPORALI PREVISTI**



LIVELLI DI ALLERTA ADOTTATI E FASI OPERATIVE ATTIVATE

TIPO DI RISCHIO	LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE PER OGGI				LIVELLI DI ALLERTA E FASI OPERATIVE PER DOMANI			
	VERDE GENERICA VIGILANZA	GIALLA ATTENZIONE	ARANCIONE PREALLARME	ROSSA ALLARME	VERDE GENERICA VIGILANZA	GIALLA ATTENZIONE	ARANCIONE PREALLARME	ROSSA ALLARME
IDROGEOLOGICO E IDRAULICO ⁽¹⁾								
IDROGEOLOGICO E IDRAULICO PER TEMPORALI ⁽²⁾		A, B, C, E, F, G, H, I	D			B, C, D	E, F, G	A, H, I
IDRAULICO ⁽³⁾	A, B, F, G, H, I	C, E	D			B	C, D, E, F, G	A, H, I

(1) Le possibili criticità idrauliche sono riferite ai bacini minori (< 50 kmq) e alle aree urbanizzate

(2) Come sopra, con forzante Meteo

(3) Condizioni diffuse di possibile criticità idraulica nei bacini maggiori (> 50 kmq)

VEDI DISPOSIZIONI GENERALI
E AVVERTENZE

NOTE

VEDASI BOLLETTINO METEOMONT ALLEGATO - PREVISTO SENSIBILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO PER IL FINE-
SETTIMANA

FASI OPERATIVE ATTIVATE
PER IL DRPC-SICILIA

PER OGGI: 21/1/2017
PER DOMANI: 22/1/2017

PREALLARME

ALLARME

LE INFORMAZIONI DELLE MAPPE SONO RIPORTATE IN FORMA TABELLARE CON EVENTUALI NOTE

LE FASI OPERATIVE ATTIVATE VALGONO PER IL SOLO DRPC-SICILIA

OPERAZIONI DI RILASCIO IN ALVEO PREVISTE E/O IN ATTO COMUNICATE DAI GESTORI DELLE DIGHE
(in parentesi: il bacino principale, il corso d'acqua a valle e le portate di scarico dichiarate in mc/s):

GAMMAUTA (Verdura, Sosio; 2); GIBBESI (Inera Merid., Salso; 1); VILLAROSA (Inera Merid., Morello; 2)
IN RELAZIONE ALLE SOPRA INDICATE OPERAZIONI, POTREBBERO VERIFICARSI FENOMENI LOCALIZZATI E/O DIFFUSI DI ESONDAZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA A VALLE DELLE DIGHE. LE STRUTTURE LOCALI DI PROTEZIONE CIVILE ADOTTERANNO, AL RIGUARDO, LE PROCEDURE PREVISTE NEI PROPRI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

In questa sezione dell'Avviso vengono riportate le eventuali comunicazioni dei Gestori delle dighe in merito alle manovre, previste o in atto, di alleggerimento.

L'informazione non si traduce in criticità specifiche, tuttavia la segnalazione viene fatta in quanto le circostanze potrebbero generare fenomeni localizzati e/o diffusi di esondazione lungo i corsi d'acqua a valle delle dighe qualora vi fossero situazioni di inadeguatezza strutturale.

In caso di assenza di comunicazioni dei Gestori, il campo rimarrà vuoto.



PAGINA 2

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO EMESSI DAL DPC/CENTRO FUNZIONALE CENTRALE:

VALUTAZIONI METEOROLOGICHE NUMERICHE	del	21-gen-2017	PREVISIONI METEO SINOTTICHE NAZIONALI	del	21-gen-2017
BOLLETTINO DI VIGILANZA METEOROLOGICA NAZIONALE	del	21-gen-2017			
☒ L'AVVISO DI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE	del	20-gen-2017	n. 17012	Prot. DPC/RIA/04559	

FENOMENI PREVISTI

per la giornata di oggi 21-gen-17

per la giornata di domani 22-gen-17

Da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, puntualmente elevati sui settori occidentali; isolate sul resto dell'isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli

Diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, puntualmente molto elevati sui settori ionici

Nessun fenomeno significativo	NEVICATE	Nessun fenomeno significativo
Nessun fenomeno significativo	VISIBILITA'	Nessun fenomeno significativo
Senza variazioni di rilievo	TEMPERATURE	Senza variazioni di rilievo
Di burrasca dai quadranti orientali, con rinforzi di burrasca forte sui settori meridionali;	VENTI	Forti o di burrasca dai quadranti orientali
Da agitato a molto agitato, lo Stretto di Sicilia e settori occidentali del Tirreno centro-meridionale; da molto mosi ad agitati i restanti bacini occidentali e lo Ionio	MARI	Da molto mosi ad agitati lo Ionio e tutti i bacini occidentali

CONDIZIONI METEO AVVERSE

SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DI BURRASCA O BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, IN RAPIDA ESTENSIONE. PRECIPITAZIONI SPARSE, TENDENTI A DIFFUSE CON FENOMENI A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCII DI FORTE INTENSITA', FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO

**SINTESI DEL QUADRO METEOROLOGICO PER LA GIORNATA IN CORSO E PER L'INDOMANI SULLA SCORTA
DELLE PREVISIONI EMESSE DAL DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**

CRITICITÀ	LIVELLO DI ALLERTA	FASE OPERATIVA
Assente	VERDE	GENERICA VIGILANZA
Ordinaria	GIALLO	ATTENZIONE
Moderata	ARANCIONE	ATTENZIONE o PREALLARME
Elevata	ROSSO	PREALLARME o ALLARME

La corrispondenza tra Livelli di allerta e Fasi operative non è biunivoca: a un codice GIALLO o ARANCIONE si fa corrispondere almeno una Fase di ATTENZIONE, a un codice ROSSO si fa corrispondere almeno una fase di PREALLARME. Ciò significa che, a parità di Livello di Allerta, le Fasi Operative potrebbero crescere di un livello in funzione delle criticità riconosciute nell'ambito dei Piani locali di protezione civile.



TABELLA DEGLI SCENARI

Allerta	Criticità	Tipo di rischio	Scenario d'evento	Effetti e danni
VERDE	Assenza di fenomeni significativi prevedibili		Assenza di fenomeni significativi prevedibili. A livello locale (in caso di rovesci e temporali): fulminazioni, grandinate, allagamenti, caduta massi.	Eventuali danni puntuali.
GIALLA	Ordinaria	METEO-IDROGEOLOGICO	Frane superficiali, erosioni, colate rapide, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale. Possibili innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con limitate inondazioni delle aree limitrofe. Condizioni di rischio residuo In caso di temporali si aggiungono: Possibili forti rovesci, fulminazioni localizzate, grandinate e forti raffiche di vento. Scorrimento di acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Possibili repentini innalzamenti dei livelli idrometrici di piccoli ri, canali artificiali, torrenti, con limitati fenomeni di inondazione delle aree limitrofe.	Danni localizzati danni a infrastrutture, edifici e attività antropiche, allagamenti di locali interrati e a pian terreno. Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità. Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. Ulteriori effetti in caso di fenomeni temporaleschi: Localizzati danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto. Rottura di rami, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature. Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate. Localizzate interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
		IDRAULICO	Incrementi dei livelli dei corsi d'acqua maggiori generalmente contenuti all'interno dell'alveo. Possibili condizioni di rischio residuo per il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori, anche in assenza di forzante meteo.	Allagamenti localizzati. Localizzate e temporanee interruzioni della viabilità. Localizzati e limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo. Occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane.

SI VEDA LA TABELLA DEGLI SCENARI INTEGRALE NEL SITO DEL DRPC-Sicilia



TABELLA DEGLI SCENARI

Allerta	Criticità	Tipo di rischio	Scenario d'evento	Effetti e danni
ARANCIONE	Moderata	METEO-IDROGEOLOGICO	Diffuse attivazioni di frane superficiali e di colate rapide detritiche con possibilità di attivazione / riattivazione di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, in contesti geologici particolarmente critici. Diffusi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe. Possibili occlusioni delle luci dei ponti dei corsi d'acqua secondari. Condizioni di rischio residuo In caso di temporali si aggiungono: Probabili forti rovesci anche frequenti e localmente persistenti, diffuse fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento. Significativo scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e significativi fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Significativi e repentini innalzamenti dei livelli idrometrici di piccoli ri, canali artificiali, torrenti, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe.	Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice giallo: Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche interessate da frane o da colate rapide. Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico. Pericolo per la pubblica incolumità/ possibili perdite di vite umane.
		IDRAULICO	Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua maggiori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e delle zone golenali, interessamento dei corpi arginali. Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori. Significative condizioni di rischio per il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori, anche in assenza di forzante meteo.	Diffusi danni alle opere di contenimento, regolazione ed attraversamento dei corsi d'acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili. Diffuse interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico. Pericolo per la pubblica incolumità/ possibili perdite di vite umane.

SI VEDA LA TABELLA DEGLI SCENARI INTEGRALE NEL SITO DEL DRPC-Sicilia



TABELLA DEGLI SCENARI

Allerta	Criticità	Tipo di rischio	Scenario d'evento	Effetti e danni
ROSSA	Elevata	IDROGEOLOGICO	Numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali e di colate rapide detritiche o di fango. Possibilità di attivazione / riattivazione / accelerazione di fenomeni di instabilità anche profonda di versante, anche di grandi dimensioni. Possibili cadute massi in numerosi punti del territorio. Ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale. Numerosi e rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con estesi fenomeni di inondazione. Possibili numerose occlusioni delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori.	Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di codice arancione: Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e industriali, coinvolti da frane o da colate rapide. Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di attraversamento dei corsi d'acqua). Ingenti danni a beni e servizi. Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.
		IDRAULICO	Piene fluviali dei corsi d'acqua maggiori con estesi fenomeni di inondazione anche delle aree distanti dal corso d'acqua, con interessamento dei corpi arginali, diffusi fenomeni di erosione spondale, trasporto solido e divagazione dell'alveo. Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura delle opere arginali, sormonto delle opere di attraversamento, nonché salti di meandro. Possibili numerose occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua maggiori. Rilevanti condizioni di rischio per il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori, anche in assenza di forzante meteo.	Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle attività agricole e agli insediamenti civili e industriali, sia prossimali sia distanti dai corsi d'acqua. Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture (rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento, regimazione o di attraversamento dei corsi d'acqua). Ingenti danni a beni e servizi. Grave pericolo per la pubblica incolumità/possibili perdite di vite umane.

SI VEDA LA TABELLA DEGLI SCENARI INTEGRALE NEL SITO DEL DRPC-Sicilia



DISPOSIZIONI GENERALI

Si invitano tutti gli Enti cui la presente è diretta (elenco in calce), e i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione ai LIVELLI DI ALLERTA e alle corrispondenti FASI OPERATIVE dichiarati dal CFDMI settore Idro e adottati, per delega del Presidente della Regione, dal Capo del DRPC-Sicilia (Rif. normativi: Legge n° 225/92 così come modificata e integrata dalla Legge n° 100 del 12/07/2012, "Linee Guida per la redazione dei piani di protezione civile comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico", DPRS del 27/01/2011 in GURS n. 8 del 18/02/2011, DPRS n° 626/GAB del 30/10/2014).

I responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all'occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all'occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso.

Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente Avviso e di informare la SORIS e i Servizi del DRPC-Sicilia competenti per territorio circa l'evoluzione della situazione. Il presente Avviso è pubblicato su www.protezionecivilesicilia.it

Infine, vengono riportate le disposizioni generali nelle quali viene fatto esplicito riferimento alla pianificazione locale di protezione civile senza la quale l'Avviso regionale di protezione civile può non avere la auspicata efficacia.

Seguono alcuni suggerimenti riguardanti le azioni da attuare nelle diverse Fasi operative.



TABELLA DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

ATTENZIONE			
ISTITUZIONI	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
COMUNE	VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ATTIVANDO IL FLUSSO DELLE COMUNICAZIONI	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO COMUNALE PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E L'EFFICIENZA LOGISTICA
	VALUTA	L'ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)	L'ATTIVAZIONE DEI PRESIDI TERRITORIALI COMUNALI
PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA	VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE E L'EFFICIENZA LOGISTICA
REGIONE	VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	LA DISPONIBILITÀ DEL VOLONTARIATO, DELLA LOGISTICA REGIONALE E DEI PRESIDI TERRITORIALI PER L'EVENTUALE ATTIVAZIONE
	GARANTISCE	IL FLUSSO COSTANTE DI COMUNICAZIONI TRA SORIS E CFD	LE ATTIVITÀ NEI SETTORI DI COMPETENZA
REGIONE - CFD	GARANTISCE	L'ATTIVITÀ DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA E IL FLUSSO COSTANTE DI COMUNICAZIONI	IL MONITORAGGIO DEI FENOMENI A SCALA LOCALE E L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO (A SCALA REGIONALE)
PREFETTURA	VERIFICA	L'ORGANIZZAZIONE INTERNA E L'ADEMPIMENTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE STATALI



TABELLA DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

PREALLARME			
ISTITUZIONI	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
COMUNE	ATTIVA	IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E SI RACCORDA CON LE ALTRE STRUTTURE DI COORDINAMENTO EVENTUALMENTE ATTIVATE	IL PROPRIO PERSONALE E IL VOLONTARIATO COMUNALE PER IL MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEI PUNTI CRITICI
PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA	ATTIVA	LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (S.O.P.), SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLA PROPRIA PIANIFICAZIONE	IL PROPRIO PERSONALE E IL VOLONTARIATO E LE RISORSE LOGISTICHE PER IL MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA
REGIONE - SETTORE PC	MANTIENE	LA S.O.R.I.S. PER IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO DELLA SITUAZIONE	I PRESIDI LOGISTICI E IL VOLONTARIATO REGIONALE PER IL MONITORAGGIO E LA SORVEGLIANZA DEI PUNTI CRITICI, LE ATTIVITÀ NEI SETTORI DI COMPETENZA
REGIONE	MANTIENE	L'ATTIVITÀ DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA, ANCHE CON L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO A SCALA REGIONALE	
	SUPPORTA		LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO
PREFETTURA	VERIFICA	LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ANCHE A SUPPORTO DEI COC ATTIVATI	
	VALUTA	L'ATTIVAZIONE DEL C.C.S.E. SE NECESSARIO, DEI C.O.M., NELLE MODALITÀ PREVISTE NELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA	L'ATTIVAZIONE DELLE RISORSE STATALI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE E DI CONTROLLO DEL TERRITORIO A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI



TABELLA DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

ALLARME			
ISTITUZIONI	CLASSE	AMBITO COORDINAMENTO	AMBITO OPERATIVO E RISORSE
COMUNE	RAFFORZA	IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E SI RACCORDA CON LE ALTRE STRUTTURE DI COORDINAMENTO EVENTUALMENTE ATTIVATE	L'IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA PROPRIA STRUTTURA E DEL VOLONTARIATO LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO, FAVORENDO IL RACCORDO DELLE RISORSE SOVRACOMUNALI EVENTUALMENTE ATTIVATE SUL PROPRIO TERRITORIO
	SOCCORRE		LA POPOLAZIONE
PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA	RAFFORZA	LA SALA OPERATIVA PROVINCIALE (S.O.P.)	L'IMPIEGO DELLE RISORSE DELLA PROPRIA STRUTTURA E DEL VOLONTARIATO PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA E IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ RISPETTO AI COMUNI
REGIONE	RAFFORZA	LA S.O.R.I.S. PER IL MONITORAGGIO CONTINUATIVO DELLA SITUAZIONE	L'IMPIEGO DELLE RISORSE, ANCHE DI VOLONTARIATO REGIONALE
	SUPPORTA		L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO E LE VALUTAZIONI TECNICHE NECESSARIE
	RAFFORZA	L'ATTIVITÀ CONTINUA DI PREVISIONE, MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA CONTINUATIVA, ANCHE CON L'EVENTUALE EMISSIONE DI MESSAGGI DI AGGIORNAMENTO A SCALA REGIONALE	
REGIONE - CFD		SUPPORTA	LE ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI EVENTUALE PRONTO INTERVENTO
PREFETTURA	ATTIVA/ RAFFORZA	IL C.C.S. E, SE NECESSARIO, I C.O.M., ANCHE A SUPPORTO DEI C.O.C. ATTIVATI	L'IMPIEGO DELLE RISORSE STATALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E DI SOCCORSO A SUPPORTO DEGLI ENTI LOCALI



ELENCO DEI DESTINATARI DELL'AVVISO

Sindaci	Prefetture - UTG
Responsabili Uffici Comunali di P.C.	Corpo Nazionale Vigili del Fuoco tramite le Prefetture
Liberi Consorzi, Città Metropolitane	Comando Regionale Arma dei Carabinieri tramite le Prefetture
Responsabili Uffici Provinciali P.C.	Compartimento Polizia Stradale Sic. Orientale tramite le Prefetture
Dipartimento Acque e Rifiuti	Compartimento Polizia Stradale Sic. Occidentale tramite le Prefetture
- Servizio 2: Osservatorio Acque - Sala Operativa	Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza tramite le Prefetture
- Servizio 3: Settore Infrastrutture per le acque	Direzioni Marittime tramite le Prefetture
Dipartimento Agricoltura	Capitanerie di Porto tramite le Prefetture
- SIAS	CNSAS Corpo Naz.le Soccorso Alpino e Speleologico
Corpo Forestale Regione Siciliana	Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Ass.to Reg.le Salute
Ispettorati Ripartimentali delle Foreste	SUES 118
Dipartimento Regionale Tecnico	CRI
- Uffici Genio Civile	ANAS
Dipartimento Regionale Ambiente	CAS
Ufficio Tecnico per le Dighe - sez. Palermo	RFI
Enti Gestori Dighe	ENEL - Sicilia
Enti Parco (Alcantara, Etna, Madonie, Nebrodi, Sicani)	TERNA - Sicilia
Riserve Naturali Orientate	Enti gestori telefonia
ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente	e, p.c.
Uffici Soprintendenza ai BB.CC.AA.	Presidente della Regione Siciliana
ASI - Aree Sviluppo Industriale	Assessore Regionale con delega alla protezione civile
Consorzi di Bonifica	Dipartimento della Protezione Civile
Ordini professionali (Architetti, Geologi, Geometri, Ingegneri)	
DRPC	
- Dirigenti dei Servizi competenti per territorio, RII, Emergenza, Volontariato	
- Responsabili U.O.B. Rischio Idrogeologico	
- Referenti provinciali: Volontariato, Comunicazione, Materiali e mezzi	

APPENDICE IV

➤ RISCHIO DIGHE:

non vi è presenza di dighe all'interno del territorio comunale o in comuni limitrofi, che possano interferire con il territorio comunale di Santo Stefano Quisquina.

APPENDICE V

RISCHIO CROLLO FABBRICATI FATISCENTI

Da diversi decenni la problematica dei centri storici della quasi totalità dei nostri comuni, in special modo quelli siciliani, che lentamente ma inesorabilmente vanno sempre più disgregandosi, è stata oggetto di discussioni ai vari livelli, tecnici e politici.

Come è solito accadere, mentre il tessuto urbano, economico e sociale dei primi nuclei urbani andava in rovina, la nostra classe politica si perdeva in chiacchiere o tutt'al più partoriva qualche normativa che, da possibile volano per il recupero dei centri storici, si tramutava in strumento ingessante; difatti, l'imposizione ampia e restrittiva del vincolo monumentale ed architettonico, spesso esteso ad interi centri storici, la non distinzione fra vecchio ed antico e, soprattutto, la mancata destinazione di sufficienti risorse finanziarie, hanno vanificato i propositi di alcuni provvedimenti legislativi, fra cui:

✓ **L. n. 765/1967 (legge Ponte) Modifiche ed integrazioni alla Legge Urbanistica 1150/1942.**

Introduce due concetti importanti in merito alla tutela e valorizzazione dei CC.SS.: l'esigenza di inserirli nell'ambito della pianificazione urbanistica generale; la definizione di specifiche modalità di intervento, che di norma prescrivono la conservazione delle densità edilizie e fondiarie preesistenti, senza alterazioni dei volumi" preesistenti.

✓ **L. 457/1978 titolo IV (Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente)** *introduce i "Piani di recupero" e specifica le modalità degli interventi ammessi nei CC.SS. (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Una importante tappa di evoluzione della legislazione generale sui centri storici.*

✓ **Disegno di legge 2013: Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.**

Prevederebbe, se approvato, la possibilità di interventi di privati per il risanamento e recupero del patrimonio edilizio dei centri storici, la realizzazione di opere pubbliche, il miglioramento e l'adeguamento dei servizi pubblici. Le risorse statali vengono destinate, fino al 50%, ai comuni con popolazione non superiore ai 15.000 ab.

✓ **L.R. 10/07/2015 n.° 13** *"Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici",* anche qua tutto dovrebbe passare attraverso una pianificazione di dettaglio volta al recupero e alla valorizzazione dei centri storici per la redazione della quale occorrono risorse difficilmente reperibili nelle casse comunali.

Ancora più improbabile appare la fase realizzativa degli interventi di recupero che se non supportata finanziariamente e stimolata con interventi pubblici, sarà destinata a rimanere lettera pressoché morta.

Nel frattempo, la popolazione, attratta dalla possibilità di poter godere, dal punto di vista abitativo, di una situazione che prometteva una qualità della vita dagli standard più elevati, si trasferiva verso i nuovi agglomerati urbani.

Il prodotto di tale fenomenologia è stato quello di un doppio danno. Da una parte si abbandonava a se stesso un nucleo urbano che più si svuotava, più andava in degrado, dall'altra si alimentava un mercato di agglomerati urbani periferici spesso edificati selvaggiamente e in

diversi casi anche abusivamente. La gente costretta ad abbandonare il C.S. a causa di problemi annosi di cui non vedeva alcuna possibile soluzione, si trovava afflitta da altre questioni sicuramente non meno impattanti per la qualità della propria vita.

Con lo scorrere degli anni quello che era visto come un problema di riqualificazione urbanistica, con ovvie ripercussioni sociali, ha assunto l'aspetto tragico della insicurezza sociale.

Le vecchie catapecchie, ormai lasciate al loro destino, isolate da tutto il resto del contesto socio-economico, sono diventate ricovero per i meno abbienti che pur di assicurarsi un rifugio, sia pure malsano e fatiscente, rischiano costantemente la vita.

Sorte non certo migliore capitava anche alle emergenze di tipo architettonico e monumentale.

Non di rado, si apprende di crolli nei centri storici delle nostre cittadine riguardanti immobili fatiscenti la cui presenza è un lugubre preannuncio di possibili tragedie.

Anziani o anche bambini che non hanno avuto offerta la possibilità di alloggi alternativi, ma anche semplici e ignari passanti la cui colpa è stata di trovarsi nel posto sbagliato all'ora sbagliata, gridano giustizia.

Ecco, finalmente, anche spinta dalle responsabilità cui sono stati chiamati i preposti alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, (in primis i Sindaci), manifestarsi l'esigenza di affrontare il problema come fonte di rischio per la popolazione che costretta a convivere con questo stato di cose, sempre più ha fatto sentire ed ha manifestato il proprio sdegno per l'immobilismo delle Istituzioni.

La Protezione Civile, spesso chiamata a piangere i morti, non può e non deve rimanere inerte a fronte di un così vasto fenomeno, che prefigura scenari di rischio elevati e complessi nella loro imponderabilità, spesso dovuta alla mancata analisi dello stato del patrimonio edilizio comunale.

La questione non può essere trattata come singoli eventi da affrontare alla bisogna, ma deve assumere i connotati di una pianificazione di emergenza, codificata secondo procedure quanto più assimilabili a quelle in uso in Protezione Civile.

Ai modelli di rischio canonici, già collaudati e migliorati nel tempo, di cui si possono avere ampi riscontri nella letteratura specialistica e di settore, va aggiunto un ulteriore tassello, poco trattato organicamente e quasi del tutto inesistente come strumento pianificatore:

"Il Piano di Emergenza per la Prevenzione e Mitigazione del Rischio derivante da Crolli di Fabbricati Fatiscenti", quindi, non un singolo regolamento o rilievo o sopralluogo, cui può conseguire una singola azione, ma una attività complessa di studio e pianificazione, fatta di analisi, conoscenza, catalogazione, regolamentazione, monitoraggio, provvedimenti, modelli e strutture di intervento, in una parola uno strumento che raccolga le conoscenze e le esperienze sin qui maturate e le traduca in un piano attuativo che deve essere sposato dalla pianificazione urbanistica. Un concerto di intendi per valorizzare in sicurezza.

Volendo passare alla fase pratica, il primo grande problema che si è posto è quello del rilievo ed analisi dello stato di salute del patrimonio edilizio della realtà locale trattata.

E' pacifico che quanto più si vuole affinare tale attività tanto maggiore è l'impegno richiesto in termini di Personale da impiegare e professionalità richieste.

Certamente, una prima fase speditiva, di valutazione macroscopica del rischio, che consenta alle Amministrazioni competenti di adottare gli atti ritenuti contingenti ed urgenti, ai

fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, rappresenterebbe già un buon viatico per lo sviluppo di un ragionamento compiuto.

(Il Politecnico di Milano, in tal senso, ha approntato una scheda che può essere da utile riferimento).

Ovviamente, nei casi più gravi, trattandosi di locali spesso abbandonati, i cui proprietari risultano alcune volte di difficile reperimento, si deve dare al cittadino la possibilità di segnalare situazioni precarie a carico di terzi. Il Comune dovrà assumersi, in una prima fase, l'onere della verifica di questi casi.

Precisato che l'obbligo del mantenimento in sicurezza dell'immobile è in capo al proprietario, l'Autorità locale può farsi carico di promuovere, anche attraverso gli Ordini Professionali, delle convenzioni con equipe di Tecnici pluridisciplinari, che a costi contenuti determinerebbero i provvedimenti, da mettere in campo per la messa in sicurezza del bene, espressi mediante semplice verbale o perizia di constatazione scritta.

Tale atto andrebbe consegnato all'Ente pubblico che provvederebbe alla notifica ai legittimi proprietari, con diffida all'esecuzione urgente dei provvedimenti cautelativi. È ovvio che l'Ente pubblico dovrebbe farsi garante nei riguardi dei Progettisti di quanto dovuto per le prestazioni fornite, salvo in seguito procedere, in danno al privato inadempiente, al recupero delle somme elargite, pena l'esproprio del bene, la cui futura utilizzazione potrebbe prestarsi ad innumerevoli scopi. Tali circostanze potranno essere meglio evidenziate e regolate in un regolamento per la tutela della sicurezza pubblica di cui proponiamo, allegandola, una bozza.

MODELLO DI INTERVENTO

La fase propedeutica dell'intervento sarà costituita dal censimento delle strutture fatiscenti e dalla verifica di agibilità di quelle che presentano segni evidenti di degrado strutturale, anche attraverso metodi speditivi basati su schede di rilevamento, all'uopo preposte.

Sin qui si è trattato della parte analitica e deterministica del rischio, mettendoci nelle condizioni di individuare i casi più gravi che richiedono interventi urgenti e quelli da tenere sotto osservazione con frequenza più o meno breve; ma quale modello organizzativo deve essere costituito dall'ente locale per affrontare la fase di intervento e/o monitoraggio? Quali atti amministrativi e regolamentari deve produrre per sviluppare tale azione?

È ovvio che non può che proporsi un modello riconducibile ed incastonabile con il metodo Augustus, di riferimento per la pianificazione di protezione civile.

Pertanto, nelle immediatezze della redazione ed accettazione del piano occorrerà porre in essere tutti i lavori di P.I., messa in sicurezza ed eventuale bonifiche igienico sanitarie, scaturenti dalla prima stesura dello strumento stesso, seguendo le modalità prima descritte e ponendo in essere gli atti previsti dalle norme di settore e dal regolamento comunale sulla salvaguardia della pubblica incolumità.

A regime, la funzione di supporto tecnico scientifica del C.O.C., potrebbe sviluppare al suo interno un nucleo operativo specifico di pronto intervento, con reperibilità h 24, con funzione di monitoraggio e controllo nel periodo normale, secondo un programma delle urgenze venute fuori dalla carta dei rischi, e di pronto intervento nel caso di segnalazioni o allarmi provenienti dal sistema di allertamento previsto a mezzo di un recapito telefonico dedicato.

Ovviamente il servizio di pronto intervento, reso anche con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato presente in loco, andrebbe adeguatamente pubblicizzato a mezzo di avvisi effettuati con vari sistemi di comunicazioni, per una capillare informazione alla popolazione, chiamata a segnalare ogni apprezzabile degenerazione dello stato di conservazione degli edifici che consenta al nucleo di valutazione di giungere solertemente sui luoghi ed esprimere le valutazioni del caso con l'attivazione, ove necessario, delle procedure di intervento.

Esempio di scheda di rilevamento strutturale edifici fatiscenti

SCHEDA UNITÀ STRUTTURALE				MAPPA
SEZIONE 1 - IDENTIFICATIVI				
1	Data compilazione		Cod. ISTAT	
2	Regione			
3	Provincia			
4	Comune			
5	Località abitata			
6	Sezione censuaria			
7	Identificativo Aggregato Strutturale			
8	Identificativo Unità Strutturale			
9	Indirizzo			
SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE GENERALI INGEGNERISTICHE				
10	Rudere			
11	Classificazione strutturale		note	
12	A1. Strutture orizzontali			
13	A2. Epoca di costruzione			
14	B. Strutture verticali			
15	B1. Presidi di rinforzo			
16	B2. Interventi di miglioramento			
17	12 Posizione nell'aggregato			
18	13 Fronte interferente su infrastruttura viaria o la piazza			
19	14 US specialistica			
20	15 N. piani totali			
21	16 Piani interrati			
22	17 Altezza media di piano			
23	18 Altezza imposta copertura			
24	19 Volume unico			
25	20 Regolarità di forma in pianta ed elevazione			
26	21 Elementi giustapposti o strutturalmente mal collegati			
27	22 Sistema di bucatore			
28	23 Pilastrini isolati			
29	24 Piano pilotis			
30	25 Sopraelevazioni			
31	26 Danno strutturale			
32	27 Stato manutentivo			
33	28 Morfologia			
34	29 Ubicazione			
SEZIONE 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE				
35	30 Destinazione d'uso			
36	a Codice specifico			
37	b Codice dei raggruppamenti			
38	31 Tipo e numero unità d'uso			
39	A Residenziale			
40	B Commercio			
41	C Servizi pubblici			
42	D Turistico			
43	E Produzione			
44	F Uffici			
45	G Deposito			
46	32 Epoca di costruzione e ristrutturazione			
47				
48	33 Utilizzazione			
49	34 Occupanti			

Scheda A.E.D.E.S. per determinazione agibilità edifici



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Servizio Sismico Nazionale

GRUPPO NAZIONALE PER LA
DIFESA DAI TERREMOTI

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 05/2000)bis

Codice Richiesta

SEZIONE 1 Identificazione edificio		IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO	
Provincia:	_____	Squadra	_____
Comune:	_____	Scheda n.	_____
Frazione/Localtà: (denominazione Istat)	_____	Data	_____
Indirizzo	_____	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	_____
1 ☐ via	_____	Istat Reg.	_____
2 ☐ corso	_____	Istat Prov.	_____
3 ☐ vicolo	_____	Istat Comune	_____
4 ☐ piazza	_____	N° aggregato	_____
5 ☐ altro	_____	N° edificio	_____
Num. Civico	_____	Cod. di Località Istat	_____
		Sez. di censimento Istat	_____
		Tipo cart.	_____
		N° cart.	_____
		Dati Catastali	_____
		Foglio	_____
		Allegato	_____
		Particelle	_____
		Posizione edificio	1 ☐ Isolato 2 ☐ Interno 3 ☐ D'estremità 4 ☐ D'angolo
Denominazione edificio o proprietario	_____	Codice Uso	_____
Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio			

SEZIONE 2 Descrizione edificio		Età		Uso - esposizione	
Dati metrici					
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Costruzione e ristrutturaz. [max 2]	Uso	N° unità d'uso
1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐	1 ☐ ≤ 2.50 2 ☐ 2.50+3.50 3 ☐ 3.50+5.0 4 ☐ > 5.0	A ☐ ≤ 50 B ☐ 50 + 70 C ☐ 70 + 100 D ☐ 100 + 130 E ☐ 130 + 170 F ☐ 170 + 230 G ☐ 230 + 300 H ☐ 300+ 400 I ☐ 400 +500 L ☐ 500 +650 M ☐ 650 +900 N ☐ 900 +1200 O ☐ 1200 +1600 P ☐ 1600 +2200 Q ☐ 2200 +3000 R ☐ > 3000	1 ☐ ≤ 1919 2 ☐ 19 + 45 3 ☐ 46 + 61 4 ☐ 62 + 71 5 ☐ 72 + 81 6 ☐ 82 + 91 7 ☐ 92 + 01 8 ☐ ≥ 2002	A ☐ Abitativo B ☐ Produttivo C ☐ Commercio D ☐ Uffici E ☐ Serv. Pub. F ☐ Deposito G ☐ Strategico H ☐ Turis-ricet.	A ☐ > 65% B ☐ 30+65% C ☐ < 30% D ☐ Non utilizz. E ☐ In costruz. F ☐ Non finito G ☐ Abbandon.
Piani interrati	A ☐ 0 B ☐ 1 C ☐ 2 D ☐ ≥ 3				
				Proprietà	A ☐ Pubblica B ☐ Privata

Istat Provincia	Istat Comune	Rilevatore	N° scheda	Data
-----------------	--------------	------------	-----------	------

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali Strutture orizzontali	Strutture in muratura								Altre strutture		
	Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)				A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata,...)				Telai in c.a.	
		Senza catene o cordoli		Con catene o cordoli		Senza catene o cordoli		Con catene o cordoli		Pareti in c. a.	
		A	B	C	D	E	F	G	H	Telai in acciaio	
1 Non identificate	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐
2 Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	G1	H1
3 Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volte,...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NO	G2	H2
5 Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	G3	H3

REGOLARITA'		
	Non regolare	Regolare
	A	B
1 Forma pianta ed elevazione	☐	☐
2 Disposizione tamponature	☐	☐

Copertura

1 ☐ Spingente pesante
 2 ☐ Non spingente pesante
 3 ☐ Spingente leggera
 4 ☐ Non spingente leggera

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello - estensione Componente strutturale - Danno preesistente	DANNO ⁽¹⁾										PROVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI					
	D4-D5 Gravissimo			D2-D3 Medio grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Chiusure solo tranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi
	> 2/3		1/3 - 2/3	> 2/3		1/3 - 2/3	> 2/3		1/3 - 2/3							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I							
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature-tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato compilare Nullo.

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO	PROVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI					
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G
1 Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 Caduta tegole, cornicioni...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 Caduta cornicioni, parapetti...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6 Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU			PROVEDIM. DI P.I. ESEGUITI	
	Edificio	Via d'accesso	Vie interne	Divieto di accesso	Trasenne e protezz. passaggi
	A	B	C	D	E
1 Crolli o cadute da altre costruzioni	☐	☐	☐	☐	☐
2 Rottura di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO	DISSESTI (In atto o temibili): ☐ Versanti incombenti ☐ Terreno di fondazione			
1 ☐ Cresta 2 ☐ Pendio forte 3 ☐ Pendio leggero 4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

SEZIONE 9		Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro		
Argomento	Annotazioni	Foto d'insieme dell'edificio
		spila
	<i>Il compilatore (in stampatello)</i>	<i>Firma</i>

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000	
La scheda va compilata per un <u>intero edificio</u> intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (■) indicano la possibilità di <u>multiscelta</u>; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle (■) si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra. Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo. IDENTIFICATIVO EDIFICIO L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale. Posizione edificio: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). Denominazione edificio o proprietario: indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). Sezione 2 - Descrizione edificio N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spicco di fondazioni escluso quello di sottotetto se non utilizzato a mansarda. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. Altezza media di piano: indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. Superficie media di piano: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. Età (2 opzioni): è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. Uso (multiscelta): indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. Utilizzazione: l'indicazione abbandonato si riferisce al caso di non utilizzato in cattive condizioni. Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni) Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietra al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietra al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura". G1 : c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura G2 : muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate) G3 : Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani	H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati H2: Muratura armata o con intonaci armati H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione. Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI PRINCIPALI ... I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale: D1 danno leggero : è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono rapidamente essere scongiurate. D2-D3 danno medio - grave : è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali. D4-D5 danno gravissimo : è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso. Provvedimenti di pronto intervento eseguiti: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto. Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI... Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta. Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.) eseguiti Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta. Sezione 7 - Terreno e fondazioni Va individuata la morfologia del sito ed eventuali dissesti sul terreno e/o sulla fondazione, in atto o temibili. Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ Il rilevatore stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella valutazione del rischio) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezione 3 e 4 - Tipologia e danno), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante dalle altre costruzioni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7); L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio si può conseguire con il pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio). L'esito D solo in casi particolarmente problematici e soprattutto se si tratta di edifici pubblici la cui inagibilità compromette funzioni importanti. Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio. Provvedimenti di pronto intervento: nel caso di esito B indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio. Sezione 9 - Altre osservazioni Accuratezza della visita: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo. Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra.

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____

Art.1

Inagibilità o inabitabilità

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ma bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio comunale.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;

Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può' essere accertato:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- b) mediante perizia giurata da parte di tecnico abilitato all'uopo incaricato dal possessore interessato dell'immobile o dal Comune, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
- c) da parte del proprietario con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio Ufficio Tecnico o professionista esterno.

Art. 2

Sgombero dell'immobile

L'immobile inagibile non può essere abitato, in caso contrario il Comune emetterà ordinanza di sgombero per procedere all'immediato allontanamento delle persone che vi abitano.

Compete ai Vigili Urbani, nel caso di accertamento di cambio di residenza, nell'eventualità che riscontri l'edificio fatiscente, interessare il Settore Urbanistico Territorio Ambiente e Qualità per il rilascio del nulla osta.

Art. 3
Interventi per la pubblica incolumità

Il Comando dei Vigili del Fuoco e/o il Comune intervengono per far eliminare le cause del pericolo imminente sull'immobile o manufatto inagibile o che presenta situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dallo stato di manutenzione (per esempio caduta di tegole, di intonaco, calcinacci, canne fumarie e tutto ciò che possa creare dei rischi per le persone).

Art. 4
Responsabilità

In primo luogo, in ordine di tempo, sono responsabili della struttura che si va realizzando, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore ed il costruttore.

Per ciò che non sia riconducibile a vizi della fase costruttiva, il proprietario diviene responsabile delle vicende del fabbricato, in quanto è tenuto e risponde ad una corretta manutenzione al fine di evitare pericoli, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

Negli edifici condominiali, (così come specificato dalla Corte di Cassazione), l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone incombe innanzitutto sull'amministratore del condominio, il quale, avvalendosi dei poteri riconosciutigli dagli artt. 1130 n. 3 e 4 e 1135, 2° co. Cod. civ., deve attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza.

L'amministratore è titolare ope legis non solo del dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria ed alla conservazione delle parti e servizi comuni dell'edificio (ex art. 1130 cod. civ. citato, v. Cass. I Penale 19/06/1996) ma anche del potere - dovere di ordinare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che rivestano carattere urgente. (L. 10/1991 art. 34 co.n. 5).

Art. 5
Oneri a carico dei proprietari

Nell'eventualità che il Comune è costretto ad intervenire per eliminare le cause o in alternativa recintare la zona di pericolo, sono a carico dei proprietari gli oneri sotto elencati:

- 1) costo dell'intervento di eliminazione pericolo il cui importo è determinato attraverso perizia redatta dall'Ufficio Tecnico, Settore Ambiente e Qualità o da tecnico abilitato all'uopo incaricato;
- 2) occupazione di suolo pubblico pari all'area occupata dalla recinzione per il tempo occorso;
- 3) spese di realizzazione transennamento fisso il cui importo è determinato attraverso perizia redatta dall'Ufficio Tecnico;

4) uso transenne del Comune pari all'importo di 1 Euro per ogni transenna e per ogni giorno utilizzata. Nell'eventualità che la causa del pericolo è determinata da un manufatto di proprietà comunale si è esentati dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico. Tali oneri devono essere recuperati entro la fine di ogni mese.

Art. 6 Obblighi

Compete ai responsabili del manufatto, oggetto degli interventi di cui all'art. 3 del presente regolamento, attivarsi entro le successive 72 (settantadue) ore a predisporre gli interventi necessari per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, sotto la direzione di un tecnico abilitato che dovrà:

- 1) gestire il transennamento realizzato dal Comune o dai VV.F. fino all'eliminazione del pericolo;
- 2) comunicare all'inizio dei lavori, al Settore Pianificazione ed Uso del Territorio e al Servizio di Protezione Civile e Pubblica Incolumità del Settore Ambiente e Qualità, la descrizione dei lavori previsti per l'eliminazione del pericolo;
- 3) trasmettere, ad ultimazione dei lavori, ai medesimi Servizi, certificato di avvenuta eliminazione del Pericolo;

Il Comune, riscontrato il pericolo per la pubblica incolumità, provvede ad emettere, nell'eventualità che esso sia contingibile ed urgente, Ordinanza Sindacale, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nei confronti del responsabile del manufatto, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; nell'eventualità che le caratteristiche del manufatto sono tali da non costituire un pericolo imminente ma potenziale, si procede per mezzo di provvedimento dirigenziale.

Art. 7 Provvedimento Dirigenziale

L'Ordinanza contingibile e urgente è emessa dal Sindaco ed è regolamentata dall'art. 54 del del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Nei casi in cui il pericolo non è imminente compete al Dirigenziale del Settore Ambiente e Qualità, al fine di prevenire potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, emettere proprio provvedimento, previo "avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, e qualora che i proprietari non ottemperano, può procedere d'ufficio ed in danno. Il fabbricato che presenta caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza per carenza di manutenzione, il Dirigente può procedere d'ufficio, a spese degli interessati alla demolizione totale, al fine di prevenire pericoli potenziali alla incolumità dei cittadini, qualora l'intervento sia compatibile con gli strumenti urbanistici, economicamente più vantaggioso e tecnicamente definitivamente risolutivo.

Art. 8 Obblighi degli amministratori di condomini

Compete agli amministratori dei condomini:

- 1) nell'eventualità che il pericolo è localizzato nella proprietà di un solo condomino, sollecitare la riparazione ed in caso di inottemperanza procedere in danno;
- 2) apporre all'ingresso dei vani scala di tutti i fabbricati il proprio nominativo completo di indirizzo, recapito telefonico ed eventuale numero di cellulare ed e-mail;
- 3) di comunicare al Servizio di Protezione Civile e Pubblica Incolumità del Settore Ambiente e Qualità l'elenco degli immobili che amministra ubicati nel territorio comunale di e le eventuali

modifiche nel corso della propria gestione; tale comunicazione può avvenire anche per e-mail, attraverso il sito del Comune: www.comune.....it (logo della protezione civile).

Art. 9 Sanzioni

Non ottemperando al provvedimento di cui all'art. 7 si provvederà alla sanzione, ai sensi dell'art. 16 della legge 16/01/2003 n. 3, così come riportata nella seguente tabella: 4

TAB. 4. Pericolo Potenziale Sanzione -Euro

A - Caduta intonaco – infiltrazioni d'acqua € 200,00

B - Caduta calcinacci – tegole – lamiere – infissi – canne fumarie - dissesto pali, invasi, pozzi o vegetazione € 300,00

C - Crollo € 450,00

D - Mancata comunicazione di cui art. 8 € 300,00

Sulla base del D.Lgs. 30/12/1999 n. 507 le sanzioni ai punti A, B e C sono raddoppiate nel caso in cui il provvedimento è contingibile e urgente. oltre le sopracitate sanzione l'Amministrazione Comunale può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 10 Campo di applicazione

Il presente regolamento è applicato sugli immobili per civile abitazione, per strutture di qualsiasi natura e destinazione, compreso muri, pali, invasi, pozzi, vegetazione, ed altro elemento che può, in caso di non corretta gestione e/o manutenzione, essere un potenziale pericolo per la pubblica incolumità. 5

APPENDICE NUMERO VI

RISCHIO NEVE

Sia pur con una certa irregolarità, considerata l'orografia montana di gran parte del territorio comunale, sono da prendere in considerazione i possibili rischi per la popolazione correlati ad eventi di copiose precipitazioni nevose.

Gli effetti negativi, come il blocco della circolazione o l'interruzione di servizi essenziali, potrebbero ingenerare situazioni di alta criticità, soprattutto per le fasce della popolazione più anziane.

Per quando riguarda la viabilità comunale, il comune provvederà attingendo oltre che ai propri mezzi anche a quelli di OO.VV. presenti nel territorio o in mancanza a mezzi privati, per garantire prioritariamente la circolazione individuata come emergenziale e principale nel sistema del presente piano, per poi assicurare la mobilità a tutta la popolazione.

Il C.O.C. dovrà essere attivato almeno nelle funzioni essenziali come la tecnica scientifica, assistenza alla popolazione, sanità, materiali e mezzi, volontariato, strutture operative.

Un numero telefonico h 24 dovrà essere dedicato alle segnalazioni e richieste di soccorso.

Vedi pure piano neve e gelate della Prefettura di Agrigento.

APPENDICE NUMERO VII

SALVAGUARDIA DEI BENI ARTISTICI E MONUMENTALI

Schede conoscitive opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Chiesa Madre “San Nicolò di Bari – Santuario di San Giacinto Giordano Ansalone”

Tipologia: Architettura religiosa

Epoca di realizzazione: prima realizzazione XIV secolo, più volte sottoposta a restauri e rifacimenti, la configurazione attuale risale al settecento.

Ubicazione: Piazza Madre Chiesa

Autore: ignoto

Restauri:

Storia e caratteri generali

Da antichi documenti risulta che la chiesa di S.Nicola (il cui culto era molto diffuso all'inizio del millennio) fosse già esistente nel XII secolo ma la tradizione vuole che la chiesa madre sarebbe stata fondata nel XIV secolo per volere di Federico Chiaramonte. Costruita in un'area franosa e ricca di sorgenti, la chiesa è stata più volte sottoposta ad restauri e rifacimenti: nel Cinquecento dalla famiglia Ruiz mentre nel Settecento fu ricostruita così come ci appare oggi sotto la direzione di Padre Ignazio Traina e per volontà del principe di Belmonte G.E.Ventimiglia; la chiesa è stata consacrata il 4 settembre 1774 dal vescovo di Girgenti Mons. A. Lanza. Ad abbellire la chiesa furono i fratelli Manno pittori di notevole fama e commissionate preziose statue lignee dorate ed un crocifisso intagliato. In occasione dell'elevazione a Santuario la chiesa ha visto l'ultimo restauro che ha aggiunto alle numerose opere d'arte già presenti alcune più recenti di fattura stefanese. L'impianto è basilicale ed a 3 navate divise da due file di 4 colonne di ordine dorico, la navata centrale ha copertura a botte ed è più alta e più lunga delle laterali; il presbiterio è rialzato termina con un'abside semicupolato mentre le navate laterali terminano con una volta absidale. Il prospetto, molto semplice quasi da voler nascondere la ricchezza dell'interno, è a salienti, corrisponde anche in altezza delle tre navate interne, ed è impreziosito da un portale in pietra scolpito ed arricchita da teste d'angelo ed al centro da rami di palma e ulivo. Dall'ottobre del 1987 con la canonizzazione del domenicano stefanese Giacinto Giordano Ansalone, la chiesa è stata elevata a Santuario.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Chiesa della Madonna del Carmelo
Tipologia: Architettura religiosa
Epoca di realizzazione: 1636
Ubicazione: Piazza Carmelo
Autore: ignoto
Restauri: della seicentesca Chiesa, crollata negli anni Sessanta, rimane il campanile, agli inizi degli anni 80 la parrocchia si trasferì in un piccolo salone costruito accanto al campanile. Nel 1999 viene costruita una nuova Chiesa con stile architettonico moderno.

Storia e caratteri generali:

Fondata nel 1636, da alcuni documenti si evince che nel 1569 è stato fondato un convento, quello del Carmine, presso la Chiesa Santa Elia. Il primo parroco fu Calogero Bonelli nel 1951 che si trovò a gestire una parrocchia povera ma decorosa e già con problemi di agilità e di stabilità. La Chiesa possedeva la statua di Santa Lucia, la statua della Madonna con il bambino con corona d'argento, il crocifisso grande in cartapesta. Unico elemento sopravvissuto al crollo della vecchia Chiesa è il campanile, costruito con pietrame arenario e calcareo che rappresenta un tipo particolare di un periodo storico a economia agricola e pastorale; ha pianta quadrata e sulla sommità si aprono finestre ad arco a tutto sesto, la campana centrale è sorretta da un supporto in ferro che ne scarica il peso su due grosse travi in legno che trovano appoggio nella struttura dotata di tiranti in acciaio. Nel 1999 fu costruita una nuova Chiesa con stile architettonico moderno, in cemento armato con un sistema costruttivo a telai contemporanei in mattoni rossi. Le vetrate dei mosaici ripercorrono le vicende del Vangelo: dall'annunciazione alla nascita di Gesù, dalla crocifissione alla Resurrezione. Tra le opere d'arte presenti: le due sculture lignee del '700 (di autori ignoti), la statua della Madonna del Carmine e quella di Santa Lucia, un importante tela dei Manno: S. Rosalia che fugge la vanità del Mondo e sul retro l'epigrafe. Nella parte centrale, dietro l'altare, si trova una tela "L'albero della vita" che raffigura un Crocifisso da cui si dipartono dai rami sui quali poggiano le immagini di dodici santi ausiliari, tra questi S. Dionisio la cui reliquia è conservata sotto l'altare.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Chiesa della Madonna della Catena
Tipologia: Architettura religiosa
Epoca di realizzazione: 1600
Ubicazione: si trova nella parte alta del paese, all'incrocio tra via Catena e via Marconi
Autore: ignoto
Restauri: nessuno

Storia e caratteri generali:

Dapprima era un piccolo eremo dove gli eremiti vivevano di elemosina e di preghiera. Anche se ristrutturata più volte, rimane di piccole dimensioni, semplice e lineare, è ad una sola navata separata dal presbiterio da due finte colonne arricchite in alto da fregi con delle foglie. Sulle pareti sono appesi quattordici bassorilievi raffiguranti la via Crucis. All'interno si trova una sola scultura di legno di un autore ignoto del Settecento, la statua della Madonna della Catena (che è raffigurata insieme agli altri due protettori del paese S. Stefano e S. Rosalia in una tela del 1464 conservata in Chiesa Madre) posta in una nicchia sopra l'altare maggiore alla cui sommità si trova una colomba. La Madonna è raffigurata con Gesù in braccio ed entrambi hanno in mano una catena.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Chiesa Sant'Antonio Abate e collegio di Maria
 Tipologia: Architettura religiosa
 Epoca di realizzazione: 1772
 Ubicazione: cortile oratorio
 Autore: Ordine delle suore collegine
 Restauri: nessuno

Storia e caratteri generali:

E' stato realizzato per volontà del principe Ventimiglia. E' stato fondato l'ordine delle suore con il compito di aiutare le persone bisognose e indurre le ragazze alla vita religiosa. Per un lungo periodo l'ordine delle suore fu costretto a clausura e a testimonianza di ciò sono presenti tra il collegio e la Chiesa delle grate attraverso le quali le suore assistevano alla messa. Oggi invece le suore si dedicano alla preghiera e all'educazione dei bambini della scuola d'infanzia. L'edificio, un tempo a forma di cavallo ha subito diverse ristrutturazioni. Oggi è composto dal piano terra, dove si trova un ampio cortile con centro una fontana, un primo piano occupato dalle camere delle suore e una piccola cappella, infine c'è una grande terrazza dove si trovano le campane che una volta erano suonate a mano. Adiacente al collegio di Maria si trova la Chiesa di Sant'Antonio Abate, fondata nel 1708 dal sacerdote Lino, di cui è conservato un ritratto all'interno della sagrestia. La Chiesa è di piccole dimensioni, con un'unica navata. All'interno sono conservate alcune antiche tele raffiguranti: "San Domenico", "Santa Caterina con la Madonna e il Bambino". Le statue presenti sono quelle di Sant'Antonio Abate e della Madonna Assunta, entrambe ricoperte in oro ed il Crocifisso.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Oratorio delle Cinque Piaghe-Chiesa di San Francesco di Sales
 Tipologia: Architettura religiosa
 Epoca di realizzazione: 1760
 Ubicazione: Piazza Chiesa Madre
 Autore: Congregazione delle Cinque Piaghe di N.S.Gesù Cristo(fondata nel 1580)
 Restauri: 2020

Storia e caratteri generali:

E' una piccola Chiesa, ad una sola navata che presenta sulle pareti fregi raffiguranti rose,rami,foglie ricoperte in oro. Sul soffitto si può leggere una scritta in latino " IPSE VULNERATUS EST" tratta dal libro del profeta Isaia.Al centro della navata l'altare maggiore arricchito dal "paliotto" di marmo pregiato con venature rosa. Sovrasta l'altare una struttura in legno del 1700 raffigurante la Deposizione. Caratteristica è la presenza in una nicchia di una conchiglia all'interno della quale è riportata la data di costruzione ed un cerchio in marmo che racchiude cinque triangoli rossi,simili a gocce di sangue rappresentanti le cinque Piaghe che vennero inflitte a Gesù sulla croce,da qui il nome "oratorio Cinque Piaghe". Secondo la tradizione stefanese il periodo in cui viene visitato l'oratorio è la Settimana Santa,quando i fedeli fanno "lu viaggiu" dell'Addolorata verso la Chiesa del Carmine .Le opere presenti sono: posto all'ingresso il dipinto più antico che raffigura S. Francesco di Sales, nelle cappelle laterali dipinti dei fratelli Manno ,due artisti stefanesi,come la Madonna,Sant'Anna e San Giacchino ed una statua in legno dell' Addolorata,opera dello scultore Pennino risalente al 1770.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico

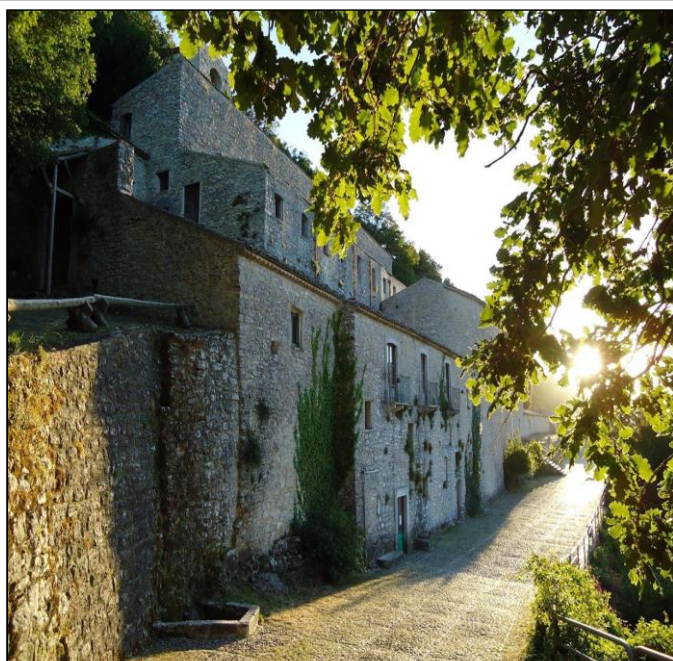


Nome: Chiesa di San Calogero
Tipologia: Architettura religiosa
Epoca di realizzazione : Metà del XIX secolo
Ubicazione: Sul monte San Calogero, a 967 metri sul livello del mare, dista tre km dal paese.
Autore: ignoto
Restauri: nel corso degli anni ha subito lavori di manutenzione e restauri.

Storia e caratteri generali:

Chiesa di piccole dimensioni, realizzata in muratura con pietra disposta a filoni orizzontali. È formata da tre parti: il blocco centrale, l'abside e il campanile. All'interno della struttura un altare di marmo con un bassorilievo, che rappresenta San Calogero che guarda la montagna e in una nicchia centrale il busto di bronzo del Santo, entrambe le sculture sono state realizzate da uno scultore stefanese L. Reina e dipinte da F. Sarullo. Secondo la tradizione San Calogero, considerato divulgatore delle virtù salutari delle acque termali e di altre terapie connesse, viene festeggiato il 17 giugno con una fiaccolata, con i caratteristici "fanara" che accompagnano la statua di San Calogero dalla Chiesa Madre alla vetta del monte San Calogero. Per tradizione un gruppo di ragazzi, cantando, mangiando del cibo povero come uova, ricotta, pane e patate bollite pernottano in questa Chiesetta. La festa continua il giorno successivo quando molti fedeli vi si recano per partecipare alla messa solenne, caratteristico è la benedizione del pane.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Eremo della Quisquina
 Tipologia: Architettura religiosa
 Epoca di realizzazione: 1690
 Ubicazione: situato fra secolari boschi di querce, a 986 metri sul livello del mare
 Autore:
 Restauri: numerosi restauri, nel 1750 per abbellire la Chiesa per opera di padre Traina, nel 1864 fu edificato l'ingresso della grotta, nel 1901 quando un incendio devastò l'eremo.

Storia caratteri generali:

La storia dell'eremo ha inizio nel 1624, data del ritrovamento da parte di due muratori palermitani della grotta e dell'epigrafe, che documenta la presenza in questa grotta di Rosalia, figlia di Sinibaldi, signore del monte Quisquina e del monte delle rose, che si rifugiò in questa grotta per fuggire da un matrimonio. Santa Rosalia è considerata la patrona di Palermo, si racconta che le sue reliquie vennero portate in processione per le vie di Palermo e sconfissero la peste. Nel 1625 alcune di queste reliquie vennero donate dal Cardinale Doria, Arcivescovo di Palermo al Principe Ventimiglia. Queste reliquie sono tuttora conservate in un mezzobusto di argento posto in Chiesa Madre. La grotta che è possibile visitare ogni giorno all'interno possiede una scultura marmorea bianca del Pennino raffigurante la Santuzza. Nel 1683 il principe Ventimiglia fece costruire una Chiesa, un romitorio e una cripta. Dieci anni dopo fu ampliato il romitorio aggiungendo altre cellette, la cucina, il refettorio, il magazzino e le stalle. Nacque nel 1960 la prima comunità eremitica, l'ultimo frate, personaggio illustre di Santo Stefano fu Frà Vicè. Sono conservati i resti di alcuni dei frati della congregazione degli eremiti della Quisquina nella cripta che si trova nel piano sottostante la Chiesa, in corrispondenza dell'abside. La Chiesa in stile barocco ha un'unica navata con l'abside con volta a botte decorata. L'altare centrale è impreziosito da un paliotto che raffigura S. Rosalia nell'atto di scolpire l'epigrafe. Questo altare è sovrastato da una statua in marmo bianco di S. Rosalia. Sui lati si trovano altri due altari dedicati uno a San Michele e l'altro all'Immacolata Concezione. Nel 1789 i fratelli Manno eseguirono diverse opere di pittura tra cui "la mensa eucaristica", "la morte di Santa Rosalia" etc. Molte delle sculture lignee, candelabri e tele sono state rubate e sostituite in seguito da opere di autori stefanesi Francesco Chillura, Giuseppe Rizzo e Alfonso Leto. Per tradizione il busto argenteo della Santuzza è portato in processione la prima domenica di giugno, a seguire il martedì un pellegrinaggio dalla Chiesa Madre all'Eremo accompagnato da preghiere e canti caratteristici.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico

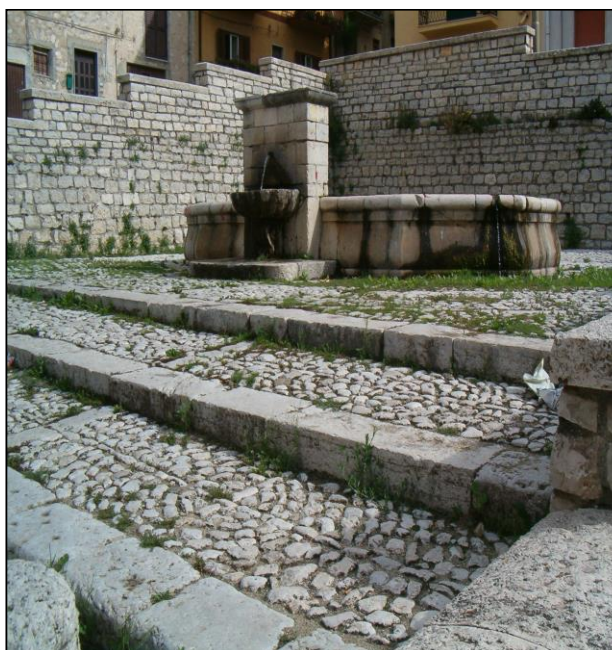


Nome: Fontana Piazza Castello
Tipologia: elemento urbanistico ornamentale
Epoca di realizzazione: Fine 1700
Ubicazione: Piazza Castello
Autore: ignoto
Restauro: Numerosi interventi di pulizia e manutenzione, 1960 aggiunta di pavimentazione.

Storia e caratteri generali:

E' stata donata nel 1792 dal Principe di Pandolfina al barone di Santo Stefano Quisquina Giuseppe Emanuele di Ventimiglia, colui che già era in possesso dell'adiacente castello baronale. All'epoca era possibile osservare la Chiesa del Carmelo con il suo campanile in pietra (tuttora esistente). La fontana, realizzata in marmo bianco, è sistemata su tre gradini, partendo dal basso è possibile osservare una grande vasca che ha la forma di un quadrato, i cui lati al centro sono interrotti da semicirconferenze; In alto sono disposte tre vasche di dimensione e forma diverse, la prima possiede dei bordi a quattro lobi, mentre le due più piccole sono circolari. A sovrastare un'idra a tre teste, dalle cui bocche esce l'acqua. Negli anni '60 sono stati eseguiti dei lavori intorno all'area che delimita la fontana, è stata aggiunta una pavimentazione con mattonelle di asfalto, sono state collocate delle panchine e delle ringhiere in ferro.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Abbeveratorio di via Prato
Tipologia: elemento urbanistico ornamentale

Epoca di realizzazione: epoca rinascimentale

Ubicazione: via Prato

Autore: ignoto

Restauri: nel corso degli anni ha subito diversi lavori di manutenzione.

Storia e caratteri generali:

Una delle fontane più antiche e importanti del paese. Oggi collocata in via Prato, un tempo invece era situata in un'altra via del paese, via Canale. Probabilmente di epoca rinascimentale, inizialmente presentava una vasca su pianta poligonale e due piccole fonti, i cittadini vi si recavano per il rifornimento di acqua corrente e svolgeva anche il ruolo di abbeverare (da qui il nome abbeveratorio) gli animali che accompagnavano i contadini e i pastori in campagna. Oggi invece la fontana è formata da una sola fonte (e non più due come in passato) ed è circondata da muri in pietra calcarea.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale
Tipologia: Monumento commemorativo
Epoca di realizzazione: 1928
Ubicazione: Piazza della Vittoria
Autore: Attilio Selva
Restauro: nessuno

Storia e caratteri generali:

Realizzato da uno scultore noto per molte opere in Italia e all'estero per omaggiare e ricordare i caduti nella Grande Guerra. Il monumento ha una forma prismatica, presenta tre facce e tre colonne rastremate, antropomorfe, bombate al centro realizzate utilizzando il peperino, una pietra vulcanica. Queste colonne sono sormontate da tre italici elmetti di guerra e completate da volute di stile ionico. Tra le colonne è riportata la scritta "caduti nella guerra di redenzione 1915-1918 per la grandezza della patria nel memore cuore devoto degli italiani tutti viventi in eterno". Ogni anno il 25 aprile e il 4 novembre viene deposta davanti al monumento una corona di fiori.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale
Tipologia: Monumento commemorativo
Epoca di realizzazione: 1997
Ubicazione: via L. Attardi
Autore: Leonardo Cannella
Restauro: nessuno

Storia e caratteri generali:

Il monumento, realizzato in bronzo, ha una forma quadrangolare e termina con due teste di un uomo e di una donna: simboli di coloro che si batterono per difendere la patria e la libertà del paese dal nazifascismo, contro il quale lottarono non solo uomini ma anche le donne partigiane. Alla base di questa statua è posto un elmetto di bronzo realizzato con la tecnica della pressofusione. Tutto poggia su un basamento di giallo dorato di Sicilia. Una lastra di marmo riporta i nomi dei caduti stefanesi.

Scheda conoscitiva opere di maggiore rilievo artistico/architettonico



Nome: Monumento dedicato a Lorenzo Panepinto.

Tipologia: Monumento commemorativo

Epoca di realizzazione: 1986

Ubicazione: Piazza Maddalena

Autore: Giacomo Baragli, in collaborazione con lo scultore Lo Piccolo

Restauri: nessuno

Storia e caratteri generali:

E' stato realizzato nel 1986 (in occasione del 75esimo anniversario della morte di Lorenzo Panepinto nel 1911) dallo scultore Giacomo Baragli che si è ispirato allo stile dei futuristi russi del primo novecento collegando il sentimento rivoluzionario di Panepinto con quello del nascente socialismo internazionale. Questo si riflette nella posizione di Panepinto, ripreso nell'atto di fare un'orazione. La scultura è in marmo bianco di Carrara, tre sono i momenti esecutivi: -tutto tondo (testa e busto), -altorilievo (mano), -basso rilievo (parte della giacca). Il tutto poggia su un enorme blocco di pietra proveniente dal monte Quisquina. Oltre alla statua a Santo Stefano Quisquina è presente una lapide di marmo con foglie di alloro nella casa dove abitò Lorenzo Panepinto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1

Codice della protezione civile.

(G.U. 22 gennaio 2018, n. 17)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Finalità, attività e composizione del servizio nazionale della protezione civile

Art. 1. Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

1. *Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.*

2. *Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.*

3. *Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente.*

4. *Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.*

Art. 2. Attività di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. *Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.*

2. *La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.*

3. *La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.*

4. *Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:*

a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato

della funzione di protezione civile;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. *Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:*

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

6. *La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.*

7. *Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.*

Art. 3. Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)

1. *Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:*

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. *Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al*

comma 1:

- a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;*
- b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;*
- c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.*

3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)

- 1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.*
- 2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.*
- 3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.*

Art. 5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.*
- 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di*

assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.

3. *Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.*

Art. 6. Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;*
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;*
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;*
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;*
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.*

Capo II

Organizzazione del servizio nazionale della protezione civile

Sezione I

Eventi di protezione civile

Art. 7. Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

1. *Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:*

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;*
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo,*

disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

Sezione II

Organizzazione del servizio nazionale della protezione civile

Art. 8. Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. Legge 152/2005)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:

a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;

b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;

c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;

d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;

e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;

f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;

h) l'esecuzione, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

- m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;
- n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.

2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

Art. 9. Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;

c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10. Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la

direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attività di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.

Art. 11. Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. Legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;

- i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;*
- l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;*
- m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;*
- n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;*
- o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:*
 - 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;*
 - 2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;*
 - 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,*
- p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.*

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

Art. 12. Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

- 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.*
- 2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:*
 - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1,*

lettera a);

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

5. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c).

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 13. Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

- a) le Forze armate;*
- b) le Forze di polizia;*
- c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;*
- d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;*
- e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;*
- f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;*
- g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.*

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

2. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sezione III

Strumenti di coordinamento e integrazione del servizio nazionale della protezione civile

Art. 14. Comitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.

Art. 15. Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.

4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.

5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

Capo III

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 16. Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.

2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Art. 17. Sistemi di allertamento (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:

a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;

b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:

a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;

b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da

esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Art. 18. Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 19. Ruolo della comunità scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

1. La comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attività:

- a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;*
- b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;*
- c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;*
- d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.*

Art. 20. Commissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 21. Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

1. Nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.

2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano

competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.

Art. 22. Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009)

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18- bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.

Capo IV

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Art. 23. Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)

1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.

3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.

Art. 24. Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai

sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Art. 25. Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle

risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo de Dipartimento della protezione civile.

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cu all'articolo 24, comma 7.

Art. 26. Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.

2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27. Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.

2. Le risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo

42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.

10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.

11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

Art. 28. Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera e), del comma 2, dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento

della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:

- a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione;
- b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;
- c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;
- d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.

2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

Art. 29. Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziare per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla «Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)» istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).

3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della

protezione civile può ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11, paragrafo 8, della decisione n. 1313/2013/ UE.

4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Art. 30. Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

Capo V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

Sezione I

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31. Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni.

4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.

Art. 32. Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.

4. In conformità a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.

5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:

- a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;
 - b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;
 - c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità.
6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono

impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

Sezione II

Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Art. 33. Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;

b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34. Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:

a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.

5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.

Art. 35. Gruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decrto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:

a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;

b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali

o provinciali.

Art. 36. Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Art. 37. Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi:

a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;

b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata;

c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.

2. Le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:

a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;

b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;

c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;

d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti

beneficiari.

Art. 38. Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.

3. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 39. Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fin a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi

e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40. Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedur definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, dal paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Art. 41. Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.

2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 42. Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:
a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;
b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.

4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile

Art. 43. Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».

2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione.

Art. 44. Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

Art. 45. Fondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

Art. 46. Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)

1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

Capo VII

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Art. 47. Coordinamento dei riferimenti normativi

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:

- a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;*
- b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;*
- c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;*
- d) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;*
- e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;*
- f) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;*
- g) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;*
- h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;*
- i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;*
- l) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;*
- m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;*
- n) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;*
- o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;*
- p) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;*
- q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;*
- r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;*
- s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;*
- t) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;*
- u) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;*
- v) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente decreto;*
- z) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.*

Art. 48. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;*
- b) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;*
- c) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;*
- d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;*
- e) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;*
- f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;*
- g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;*
- h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;*
- i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;*
- l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;*
- m) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;*
- n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*
- o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.*

Art. 49. Clausola di invarianza finanziaria (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 50. Norme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

INDICE

PARTE PRIMA

1.1 Introduzione	pag.	2
------------------	------	---

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

1.2 Parte generale	pag.	4
1.3 Il territorio	pag.	5
1.4 LA STORIA E I MONUMENTI	pag.	5
1.5 COMUNE INFORMAZIONI UTILI	pag.	7
1.6 RISORSE COMUNALI	pag.	9
Notizie sulla popolazione	pag.	15
1.7 Popolazione	pag.	15
Risorse territoriali	pag.	25
1.8 Inquadramento generale	pag.	25
1.9 Occupazione ed indicatori economici:	pag.	25

FATTORI DI RISCHIO DEL TERRITORIO

1.10 Fattori di rischio del territorio:	pag.	34
---	------	----

PARTE SECONDA

LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE (metodo Augustus)	pag.	37
2.1 Lineamenti della pianificazione e strategia operativa	pag.	37
2.2 Funzionalità del sistema di allertamento locale	pag.	38
2.3 Coordinamento operativo locale	pag.	38
2.4 Presidio operativo Comunale o Intercomunale	pag.	38
2.5 Centro Operativo Comunale o Intercomunale		

LE FUNZIONI DI SUPPORTO	pag.	41
--------------------------------	------	----

2.6 Attivazione del Presidio territoriale	pag.	54
2.7 Funzionalità delle telecomunicazioni	pag.	55
2.8 Ripristino della viabilità e dei trasporti e controllo del traffico	pag.	55

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA POPOLAZIONE	pag.	56
2.9 Informazione alla popolazione	pag.	56
2.10 Sistemi di allarme per la popolazione	pag.	56
2.11 Censimento della popolazione	pag.	56
2.12 Individuazione e verifica funzionalità aree di emergenza	pag.	56
2.13 Aree di emergenza	pag.	57

STRUTTURE RICETTIVE	pag.	59
2.14 Soccorso ed evacuazione della popolazione	pag.	62
2.15 Assistenza alla popolazione	pag.	62
2.16 Ripristino dei servizi essenziali	pag.	62
2.17 Salvaguardia delle strutture ed infrastrutture a rischio	pag.	63
2.18 Viabilità strategica – Vie di fuga esistenti e da realizzare	pag.	63

PARTE TERZA

MODELLO DI INTERVENTO	pag.	65
3.1 Il sistema di comando e controllo	pag.	65

APPENDICE I

RISCHIO SISMICO

Riclassificazione sismica	pag.	69
Indice di vulnerabilità degli edifici rilevanti (Sensibili e strategici)	pag.	70
Studio dello stato di conservazione strutturale	pag.	72
Studio della vulnerabilità sismica degli edifici e dei valori esposti	pag.	73
Studio del Rischio sismico	pag.	74

CALCOLO DEL DANNO ATTESO	pag.	75
Aree di Attesa	pag.	75
Aree e strutture di prima accoglienza e loro capienza	pag.	76
Aree di Ammassamento	pag.	77
Norme comportamentali -Cosa fare in caso di terremoto-	pag.	78

APPENDICE II

RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO E DI INTERFACCIA

Rischio incendio boschivo	pag.	80
Incendi di interfaccia	pag.	80
Le fasi operative	pag.	87
Fase di Preallerta	pag.	87
Fase di attenzione	pag.	87
Fase di preallarme	pag.	87
Fase di allarme	pag.	87

APPENDICE III

RISCHIO IDROGEOLOGICO.

RISCHIO GEOMORFOLOGICO	pag.	89
P.A.I. aggiornato al 2010	pag.	90
RISCHIO IDRAULICO	pag.	101
SISTEMA DI ALLERTAMENTO rischio idraulico	pag.	102
SISTEMA DI ALLERTAMENTO	pag.	102
Le fasi operative	pag.	102
Guida lettura avviso di P.C. rischio meteo-idrog. e idraulico	pag.	105

APPENDICE IV
RISCHIO DIGHE

Linee guida	pag.	123
-------------	------	-----

APPENDICE V
RISCHIO CROLLO FABBRICATI FATISCENTI

Introduzione	pag.	124
MODELLO DI INTERVENTO	pag.	127
SCHEMA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ	pag.	133

APPENDICE NUMERO VI
RISCHIO NEVE

Introduzione	pag.	137
--------------	------	-----

APPENDICE NUMERO VII
SALVAGUARDIA DEI BENI ARTISTICI E MONUMENTALI

Rappresentazione grafica e storica	pag.	138
APPENDICE NORMATIVA	pag.	150